

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - LUNEDÌ, 29 APRILE 2002

SERIE EDITORIALE ORDINARIA N. 18

S O M M A R I O

A) ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE

<p>DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 26 MARZO 2002 - N. VII/463 Mozione concernente l'adozione di atti necessari a favorire la sostituzione dell'uso di animali nei laboratori didattici delle Università italiane con metodi alternativi di studio.</p>	<p style="text-align: right;">[3.4.0]</p> <p style="text-align: right;">1528</p>
<p>DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 26 MARZO 2002 - N. VII/464 Mozione concernente la richiesta di inserimento, fra le priorità infrastrutturali, del raccordo autostradale tra l'autocamionabile della Cisa - A15 - e l'autostrada del Brennero - A22 - da Fontevivo (PR) a Nogarole Rocca (VR)</p>	<p style="text-align: right;">[5.2.0]</p> <p style="text-align: right;">1528</p>
<p>DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 26 MARZO 2002 - N. VII/466 Ordine del giorno concernente l'istituzione della Agenzia interregionale per la gestione del fiume Po</p>	<p style="text-align: right;">[5.2.2]</p> <p style="text-align: right;">1529</p>
<p>DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 26 MARZO 2002 - N. VII/468 Ordine del giorno concernente la valorizzazione delle potenzialità turistiche, culturali e ambientali dei comuni lombardi esistenti in alcune zone dell'«Italia Minore».</p>	<p style="text-align: right;">[4.6.4]</p> <p style="text-align: right;">1529</p>
<p>DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 26 MARZO 2002 - N. VII/469 Ordine del giorno concernente l'estensione dei benefici previsti per i comuni montani, al comune di Sondrio</p>	<p style="text-align: right;">[4.1.0]</p> <p style="text-align: right;">1530</p>
<p>DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 26 MARZO 2002 - N. VII/473 Mozione concernente il ripristino delle condizioni di piena funzionalità della Corte Costituzionale e della Camera dei Deputati, risultanti incomplete rispetto al plenum previsto in Costituzione</p>	<p style="text-align: right;">[1.1.1]</p> <p style="text-align: right;">1530</p>

C) DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

<p>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 NOVEMBRE 2001 - N. 7/6885 Ditta DESAL s.r.l. con sede legale in Arena Po (PV) - Frazione Salerno. Presa d'atto della variazione della sede legale, approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di carcasse di veicoli a motore e rimorchi ubicato in comune di Arena Po (PV) - località Salerno - via S.S. 10,30 già autorizzato con d.g.r. n. 6/42741 del 29 aprile 1999. Artt. 27, 28 e 46 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni</p>	<p style="text-align: right;">[5.3.5]</p> <p style="text-align: right;">1531</p>
<p>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 23 NOVEMBRE 2001 - N. 7/7032 Cooperativa Soncinese Allevatori - C.S.A. Soc. Coop. a r.l. Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione di un impianto in Cumignano sul Naviglio (CR), via Trigolo 2, ed all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva (R13) e spandimento di fanghi biologici sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10). Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 9 del d.lgs 27 gennaio 1992, n. 99</p>	<p style="text-align: right;">[5.3.5]</p> <p style="text-align: right;">1532</p>
<p>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 11 DICEMBRE 2001 - N. 7/7346 Ditta Gerardo Cesari s.p.a. Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione di un impianto in Quinzano d'Oglio (BS), via Ciocca, 35 ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento (D8 e D15) di rifiuti speciali non pericolosi. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni</p>	<p style="text-align: right;">[5.3.5]</p> <p style="text-align: right;">1535</p>

3.4.0 SERVIZI SOCIALI / Diritto allo studio
 5.2.0 AMBIENTE E TERRITORIO / Infrastrutture di comunicazione
 5.2.2 AMBIENTE E TERRITORIO / Infrastrutture di comunicazione / Navigazione e porti lacuali
 4.6.4 SVILUPPO ECONOMICO / Attività terziarie / Turismo
 4.1.0 SVILUPPO ECONOMICO / Interventi speciali
 1.1.1 ASSETTO ISTITUZIONALE / Profili generali / Rapporti Stato-Regioni
 5.3.5 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Rifiuti e discariche

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 15 FEBBRAIO 2002 - N. 7/8043	[5.3.5]	
Ditta Autodemolizione B.P.M. di Pollini Gianfranco & C. s.n.c. - via Ghedi, 37 - Montichiari (BS). Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto sito in Montichiari (BS), via Ghedi, 37 ed all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione dei veicoli a motore e rimorchi. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22		1536
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 15 FEBBRAIO 2002 - N. 7/8047	[5.3.5]	
Ditta Ravelli Giacomo - via Serramondi, 2 - Poncarale (BS). Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di un impianto in Poncarale (BS), via Gallo, 50, e all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di carcasse di veicoli a motore. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22		1538
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 15 MARZO 2002 - N. 7/8407	[5.3.5]	
Ditta Autosalone Lombardia Ovest s.n.c. di Mantiero Luigi & C. con sede legale in Cassano Magnago (VA) - via Bonicalza n. 146. Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di carcasse di veicoli a motore, rimorchi e simili presso l'impianto sito in comune di Cassano Magnago (VA) - via Bonicalza n. 146 e contestuale autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali ed all'accorpamento delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R4) di rifiuti speciali non pericolosi in regime semplificato nel regime ordinario. Artt. 27, 28 e 46 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni		1539
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 22 MARZO 2002 - N. 7/8516	[5.3.5]	
Ditta Macoglass s.r.l. con sede legale in via Brescia - Antegnate (BG). Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto sito in Antegnate (BG) - via Brescia, ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R13, R3, R4 e R5) e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Art. 15 del d.P.R. 203/88		1540
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 9 APRILE 2002 - N. 7/8665	[3.1.0]	
Ampliamento dell'accreditamento della R.S.A. «Ospedale Valsasino Ricovero Vecchi» con sede in San Colombano al Lambro (MI). Finanziamento a carico del Fondo Sanitario per l'anno 2002		1545
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 9 APRILE 2002 - N. 7/8666	[3.1.0]	
Accreditamento alla Residenza Sanitario Assistenziale «Anni Verdi», con sede in Biassono (MI) - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario 2002		1546
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 9 APRILE 2002 - N. 7/8667	[3.1.0]	
Accreditamento alla Residenza Sanitario Assistenziale «Bosco in Città», con sede in Brugherio (MI) - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario 2002		1547
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 9 APRILE 2002 - N. 7/8668	[3.1.0]	
Presenza d'atto della variazione dell'ente gestore della R.S.A. Residenza San Francesco con sede in Nova Milanese (MI)		1548
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 12 APRILE 2002 - N. 7/8727	[2.2.0]	
Documento tecnico di accompagnamento alla legge regionale 6 marzo 2002, n. 4 «Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l'integrazione di disposizioni legislative»		1548
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 12 APRILE 2002 - N. 7/8731	[4.6.4]	
Attuazione della d.c.r. n. VI/1223 del 30 marzo 1999 - Acquisto di spazi pubblicitari.		1551
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 12 APRILE 2002 - N. 7/8740	[1.1.1]	
Comune di Valdisotto (SO) - Lavori di costruzione della nuova sede del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Valdisotto. Intesa Stato-Regione ai sensi del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, per interventi di competenza dello Stato		1551
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 12 APRILE 2002 - N. 7/8743	[5.1.3]	
Rettifica del dispositivo di cui al punto 1 dell'allegato C alla d.g.r. n. 7/7868 del 25 gennaio 2002 «Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3 comma 114 della l.r. 1/2000. Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica»		1552

D) CIRCOLARI E COMUNICATI

COMUNICATO REGIONALE 17 APRILE 2002 - N. 66	[3.2.0]	
Comunicato della Direzione Generale Sanità - Pubblicazione della graduatoria regionale provvisoria di pediatria di libera scelta da valere per il periodo: 1 luglio 2002-30 giugno 2003		1553

E) DECRETI DEI DIRETTORI GENERALI

DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 2 APRILE 2002 - N. 6024	[3.1.0]	
Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro - Depubblicizzazione dell'IPAB Opera Pia Asilo Infantile San Pancrazio, con sede nel comune di Palazzolo sull'Oglio (BS), in applicazione delle ll.rr. 21 e 22/1990 e succ. mod., e contestuale riconoscimento all'ente della personalità giuridica di diritto privato		1570
DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 2 APRILE 2002 - N. 6025	[3.1.0]	
Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro - Depubblicizzazione dell'IPAB Asilo Infantile «Felice Balzarini» con sede nel comune di Chiesa in Valmalenco (SO), in applicazione delle ll.rr. 21 e 22/1990 e succ. modd., e contestuale riconoscimento all'ente della personalità giuridica di diritto privato		1570
DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 2 APRILE 2002 - N. 6026	[3.1.0]	
Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro - Depubblicizzazione dell'IPAB Asilo Infantile «Marco Pedrali» con sede nel comune di Castrezzone di Muscoline (BS), in applicazione delle ll.rr. 21 e 22/1990 e succ. modd., e contestuale riconoscimento all'ente della personalità giuridica di diritto privato		1570

5.3.5 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Rifiuti e discariche
 3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza
 2.2.0 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Programmazione
 4.6.4 SVILUPPO ECONOMICO / Attività terziarie / Turismo
 1.1.1 ASSETTO ISTITUZIONALE / Profili generali / Rapporti Stato-Regioni
 5.1.3 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Lavori pubblici ed espropri
 3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità

DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 2 APRILE 2002 - N. 6027 [3.2.0]
Direzione Generale Sanità - Istituzione di una «Banca di emocomponenti di gruppi rari», Centro di Riferimento della Regione Lombardia, presso il Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell'IRCCS Ospedale Maggiore di Milano 1571

F) DECRETI DEI DIRIGENTI DI STRUTTURA E DI UNITÀ ORGANIZZATIVA

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 3 APRILE 2002 - N. 6091 [3.1.0]
Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale - Depubblicizzazione dell'I.P.A.B. denominata «Istituto Ospitale Magri», con sede legale in comune di Ugnano (BG) in applicazione delle ll.rr. 27 marzo 1990, nn. 21 e 22. Conseguente riconoscimento alla stessa della personalità giuridica di diritto privato 1572

A) ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE

[BUR2002011]

[3.4.0]

D.C.R. 26 MARZO 2002 – N. VII/463**Mozione concernente l'adozione di atti necessari a favorire la sostituzione dell'uso di animali nei laboratori didattici delle Università italiane con metodi alternativi di studio**

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la Mozione n. 208 presentata in data 20 novembre 2001;

a norma degli artt. 97 e 98 del Regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano

Delibera

di approvare la Mozione n. 208 concernente l'adozione di atti necessari a favorire la sostituzione dell'uso di animali nei laboratori didattici delle università italiane con metodi alternativi di studio, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

visti

– il d.lgs. n. 116 del 27 gennaio 1992 "Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici" che, per ciò che riguarda gli esperimenti su animali per semplice scopo didattico, li autorizza soltanto in caso di inderogabile necessità e qualora non sia possibile ricorrere ad altri sistemi dimostrativi;

– la legge n. 413 del 12 ottobre 1993 "Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale" che permette ai cittadini che lo desiderano di non compiere esperimenti su animali e obbliga, fra l'altro, gli istituti universitari a fornire agli studenti altre metodologie che non facciano uso di animali;

– la circolare ministeriale del 14 maggio 2001 che insiste sulla necessità che qualunque richiesta di utilizzo di animali a scopo didattico sia preceduta da un'attenta e documentata ricerca bibliografica, in ordine ai metodi alternativi, effettuata dall'Istituto interessato e basata sui più moderni sistemi di comunicazione, ivi compreso "Internet";

– i 58 corsi di laurea che hanno rinunciato ufficialmente alla sperimentazione animale a scopo didattico e, in alcuni casi, hanno ricevuto forniture gratuite di materiale didattico;

– la possibilità per le Università Italiane di disporre dei fondi derivanti dalla Borsa di Studio "Kim Buti - Didattica senza Animali" per l'acquisto di metodi alternativi alla sperimentazione su animali;

– i verbali di alcuni Consigli di Facoltà nei quali le metodologie alternative vengono definite: valide (Università di Milano), di indubbia efficacia didattica (Università di Teramo), realmente innovative (Università di Parma) e moderne, di buon livello scientifico e adeguate alle richieste europee (Università di Padova);

considerato che

– nella quasi totalità degli Istituti Universitari non si offrono metodi alternativi agli studenti e che agli studenti che si avvalgono del diritto di obiezione di coscienza viene solamente concesso di non compiere la prova con l'animale;

– i risultati degli esperimenti didattico-dimostrativi che utilizzano animali sono già noti e che per questi esperimenti esistono valide e anche più economiche alternative;

– continuando a proporre unicamente la "tradizionale" sperimentazione animale si privano gli studenti della possibilità di venire in contatto con le nuove metodologie informatiche e biochimiche che applicano il progresso tecnologico della ricerca scientifica;

preso atto

– dei risultati ottenuti in alcune università estere che hanno già sostituito da tempo l'utilizzo di animali a scopo didattico-sperimentale, dove gli studenti che hanno provato le nuove metodologie sono risultati essere, in alcuni casi, altrettanto preparati e, in tutti gli altri casi, maggiormente preparati degli studenti che avevano svolto le tradizionali sperimentazioni su animali;

– di una sempre più diffusa attenzione della società e dei giovani in particolare per il rispetto e i diritti di ogni essere

vivente, attenzione che contrasta nettamente con pratiche che causano ogni anno la sofferenza e la morte di migliaia di animali senza alcun valido motivo se non quello di dimostrare risultati già dimostrati da tempo;

si dichiara favorevole alla sostituzione dell'uso di animali nei laboratori didattico-dimostrativi delle Università Italiane con metodi alternativi di studio che non impiegano animali;

si impegna a compiere tutti gli atti necessari per favorire la diffusione dei metodi alternativi negli atenei lombardi.»

Il presidente: Attilio Fontana

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza – Giuseppe Adamoli

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

[BUR2002012]

[5.2.0]

D.C.R. 26 MARZO 2002 – N. VII/464**Mozione concernente la richiesta di inserimento, fra le priorità infrastrutturali, del raccordo autostradale tra l'autostrada della Cisa - A15 - e l'autostrada del Brennero - A22 - da Fontevivo (PR) a Nogarole Rocca (VR)**

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la Mozione n. 0222 presentata in data 3 gennaio 2001;

a norma degli artt. 97 e 98 del Regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano

Delibera

di approvare la Mozione n. 0222 concernente la richiesta di inserimento, fra le priorità infrastrutturali, del raccordo autostradale fra l'autostrada della Cisa - A15 - e l'autostrada del Brennero - A22 - da Fontevivo (PR) a Nogarole Rocca (VR), nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

evidenziato che il PTCP ha il precipuo compito di svolgere una funzione di coordinamento fra le Amministrazioni Comunali in tema di progetti di valenza sovracomunale, in quanto rimane in capo ai comuni il governo del territorio in base ai vigenti disposti normativi;

premesso che la Comunità Economica Europea ha ribadito la valenza e la strategicità del raccordo autostradale Autocisa-Autobrennero da Fontevivo (PR) a Nogarole Rocca (VR), inserendo fra le previsioni di cui alla Posizione Comune (CE) n. 22/95 definita dal Consiglio il 28 settembre 1995 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea dell'8 dicembre 1995 con la denominazione Parma-Verona Tav. 2.8 ed inoltre è stato inserito fra le opere di cui alla Decisione n. 1692/96/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 1996 sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea il 9 settembre 1996 così come risulta dalla Tav. 2.8 Allegato;

preso atto del tracciato del raccordo autostradale per la realizzazione del collegamento tra l'Autostrada della Cisa - A15 - e l'Autostrada del Brennero - A22 - da Fontevivo (PR) a Nogarole Rocca (VR) proposto dal progetto preliminare dell'Autostrada della Cisa;

precisato che la Regione Emilia Romagna ha incluso la realizzazione del raccordo autostradale A15 A22 tra le priorità realizzative del proprio Piano Regionale dei Trasporti 1998/2010 e lo ha confermato nelle priorità per la proponente Legge Obiettivo;

la Regione Lombardia ha incluso la realizzazione del predetto collegamento tra le opere previste dalla redigenda bozza di prima stesura del proprio Piano Regionale dei trasporti e lo ha inserito del DPEFR di cui alla d.c.r. VII/307 - 308 - 309 - 310 - 311 - 312 del 16 ottobre 2001 e lo ha confermato nelle priorità per la proponente Legge Obiettivo;

la Regione Veneto ha incluso la realizzazione del raccordo autostradale A15-A22 Fontevivo (PR) - Nogarole Rocca (VR) nell'accordo quadro sottoscritto con la Presidenza del Consiglio e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 9 agosto 2001;

ritenuto che il PTCP si debba uniformare e conformare agli indirizzi superiori della pianificazione nazionale e regionale;

preso atto degli indirizzi forniti dai PTCP delle Province di Verona, Cremona e Parma;

constatato che

– la situazione complessiva della mobilità nel territorio di competenza degli enti firmatari soffre di gravi e perduranti

carenze strutturali che da un lato condizionano lo sviluppo economico e dall'altro contribuiscono a diminuire il livello della qualità della vita dei cittadini;

– in tale ottica, in conformità del traffico registrato negli anni '90 e previsto per il prossimo futuro è tale da poter determinare la crisi totale della rete infrastrutturale con le ovvie conseguenze che tale fatto potrebbe comportare;

– in tale ottica, in conformità agli indirizzi della Comunità Europea, il potenziamento delle grandi infrastrutture rappresenta una priorità assoluta a livello nazionale per consentire all'intero Paese di non essere escluso dai grandi traffici di circolazione europea;

impegna la Giunta regionale a inserire, quale priorità infrastrutturale della Regione Lombardia, il corridoio del raccordo autostradale fra l'Autocamionale della Cisa – A15 – e l'Autostrada del Brennero – A22 – da Fontevivo (PR) a Nogarole Rocca (VR), secondo il tracciato specificato dal progetto preliminare redatto da Autocisa.»

Il presidente: Attilio Fontana

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza – Giuseppe Adamoli

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

[BUR2002013]

[5.2.2]

D.C.R. 26 MARZO 2002 – N. VII/466

Ordine del giorno concernente l'istituzione della Agenzia interregionale per la gestione del fiume Po

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'Ordine del giorno n. 471 presentato in data 22 marzo 2002, collegato al PDL/0187 concernente l'istituzione dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO);

a norma dell'art. 74 del Regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

di approvare l'Ordine del giorno n. 471 concernente l'istituzione della Agenzia interregionale per la gestione del fiume Po, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premessi che

– l'istituzione dell'organismo interregionale per la gestione del fiume Po (AIPO) segue l'applicazione dell'art. 4 del d.p.c.m. 14 dicembre 2000 in ordine al trasferimento di funzioni e competenze alle Regioni;

– il trasferimento di funzioni, secondo la normativa nazionale, dovrebbe garantire la "gestione unitaria delle funzioni" e l'art. 1 del PDL/0187 recita "una gestione unitaria ed interregionale del bacino del Po";

considerato che data la complessità del problema incombe il rischio che ulteriori passaggi amministrativi e burocratici rallentino il già complesso processo di pianificazione di bacino con la legge sulla difesa del suolo (l. 183/89) e definito dal recente Piano di assetto idrogeologico del bacino del Po (PAI) con un incremento dei costi e una riduzione di efficacia nell'azione di difesa del suolo a causa di una disomogeneità degli interventi (tratti di competenza regionale, tratti di competenza dell'AIPO);

visto che l'istituzione dell'AIPO si colloca in un delicato momento di indispensabile ridefinizione delle modalità di intervento nella difesa del suolo, come stabilito nel Piano di Assetto idrogeologico del Po (PAI), approvato con d.p.c.m. del 24 agosto 2001 e pubblicato sulla G.U. dell'8 agosto 2001, che ha come obiettivo di "garantire al territorio del bacino del fiume Po un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici ed ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni, il recupero delle aree fluviali con particolare attenzione a quelle degradate, anche attraverso usi ricreativi" (comma 3, art. 1 delle Norme di attuazione) e di avviare una diffusa azione di manutenzione del territorio e di rinaturalizzazione;

impegna la Giunta regionale

1. ad avviare un confronto con i soggetti interessati alla gestione e tutela degli ecosistemi fluviali (enti locali, associazioni di categoria, associazioni ambientaliste, ecc.) per la de-

finizione del Regolamento interno dell'AIPO e degli obiettivi programmatici;

2. a definire le modalità per avviare la manutenzione degli ambiti fluviali di competenza e la loro rinaturalizzazione (due tra i concetti più importanti individuati dal PAI per garantire la prevenzione e una ragionevole riduzione del rischio idrogeologico) attraverso il coinvolgimento di discipline quali l'ecologia, la biologia, la geologia, la botanica, da affiancare all'ingegneria idraulica per gli interventi sul territorio;

3. ad informare la competente commissione consiliare in merito al regolamento interno dell'AIPO, di cui al comma 3 dell'art. 7 dell'accordo sottoscritto dai Presidenti delle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, ed ai conseguenti atti.»

Il presidente: Attilio Fontana

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza – Giuseppe Adamoli

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

[BUR2002014]

[4.6.4]

D.C.R. 26 MARZO 2002 – N. VII/468

Ordine del giorno concernente la valorizzazione delle potenzialità turistiche, culturali e ambientali dei comuni lombardi esistenti in alcune zone dell'«Italia Minore»

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'Ordine del giorno n. 472 presentato in data 26 marzo 2002, collegato ai Progetti di legge nn. 161, 188 e 196 concernenti la disciplina delle comunità montane;

a norma dell'art. 74 del Regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

di approvare l'Ordine del giorno n. 472 concernente la valorizzazione delle potenzialità turistiche, culturali e ambientali dei comuni lombardi esistenti in alcune zone dell'«Italia Minore», nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

vista la proposta di legge, presentata il 3 luglio 2001, Camera dei Deputati n. 1174 "Misure per il sostegno delle attività economiche, agricole, commerciali e artigianali e per la valorizzazione del patrimonio naturale e storico-culturale dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti" primo firmatario l'On. Ermete Realacci, sottoscritta da oltre 100 deputati appartenenti sia alla maggioranza che all'opposizione;

atteso che congiuntamente le Commissioni parlamentari Bilancio e Ambiente-Territorio hanno avviato la discussione sul disegno di legge;

considerato che sono ben 1150 i Comuni lombardi sotto i 5.000 abitanti;

sono una realtà che costituisce un patrimonio straordinario fatto di beni culturali e ambientali, tradizioni e prodotti tipici;

sono una realtà che vive un forte disagio abitativo dovuto alla preoccupante rarefazione dei servizi territoriali: scuole, presidi sanitari, uffici postali, attività artigianali e commerciali;

a conoscenza

– della campagna nazionale "Piccola Grande Italia" promossa da Legambiente, Maurizio Costanzo Show, Sette-Corriere della Sera, sostenuta dalla ALACI e adottata dal TG3;

– dell'indagine Legambiente-Confcommercio "Investire sul Belpaese: difendere i piccoli Comuni per promuovere l'identità e le qualità italiane" a cura di Serico-Gruppo Cresme;

impegna la Giunta regionale

1. ad intervenire nelle sedi istituzionali per esprimere il proprio apprezzamento e condivisione verso normative che tendono a migliorare le condizioni di vita in queste zone dell'Italia Minore;

2. a valorizzare le grandi potenzialità in termini di turismo, produzioni tipiche, risorse culturali e ambientali dei Comuni esistenti in queste zone pedemontane e montane;

3. ad avviare un lavoro di ricerca e di valutazione sullo stato attuale delle condizioni di vita di questi Comuni, contrastando impoverimento e spopolamento di queste vaste aree che per effetto di questi fenomeni, ormai strutturali, fanno sì

che il nostro paese ma soprattutto la Lombardia siano diventati ad alto rischio idrogeologico.»

Il presidente: Attilio Fontana

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza – Giuseppe Adamoli

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

[BUR2002015]

[4.1.0]

D.C.R. 26 MARZO 2002 – N. VII/469

Ordine del giorno concernente l'estensione dei benefici previsti per i comuni montani, al comune di Sondrio

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'Ordine del giorno n. 473 presentato in data 26 marzo 2002, collegato ai Progetti di legge nn. 161, 188 e 196 concernenti la disciplina delle comunità montane;

a norma dell'art. 74 del Regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

di approvare l'Ordine del giorno n. 473 concernente l'estensione dei benefici previsti per i comuni montani, al comune di Sondrio, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

considerato che la normativa vigente ha comunque penalizzato il comune di Sondrio, comune capoluogo interamente montano, escludendolo da buona parte delle risorse previste dalla legge sulla montagna 10/1998;

visto che

– è in itinere la modifica e l'aggiornamento della stessa legge 10/1998;

– al fine di non penalizzare gli abitanti del comune capoluogo da questi benefici e di quelli comunque previsti dagli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione Europea, da leggi statali e regionali, in attuazione dell'art. 27 del d.lgs. n. 267/2000;

si impegna a rivedere entro 6 mesi la normativa regionale che consente l'accesso ai benefici per gli interventi speciali previsti per la montagna, ai comuni montani non ricompresi nelle Comunità Montane, ricomprendendo la fattispecie di cui all'art. 27, comma 5, del d.lgs. 267/2000.»

Il presidente: Attilio Fontana

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza – Giuseppe Adamoli

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

[BUR2002016]

[1.1.1]

D.C.R. 26 MARZO 2002 – N. VII/473

Mozione concernente il ripristino delle condizioni di piena funzionalità della Corte Costituzionale e della Camera dei Deputati, risultanti incomplete rispetto al plenum previsto in Costituzione

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la Mozione n. 257 presentata in data 26 marzo 2002;

a norma degli artt. 97 e 98 del Regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano

Delibera

di approvare la Mozione n. 257 concernente il ripristino delle condizioni di piena funzionalità della Corte Costituzionale e della Camera dei Deputati, risultanti incomplete rispetto al plenum previsto in Costituzione, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

considerando che

– dal novembre 2000 la Corte Costituzionale risulta incompleta rispetto al plenum di 15 membri espressamente definito dall'art. 135 della Costituzione;

– dal maggio 2001 la Camera dei Deputati risulta parimenti incompleta rispetto al plenum di 630 membri tassativamente stabilito dall'art. 56 della Costituzione;

considerando che una irregolarità così sostanziale in un organo come la Corte Costituzionale, che deve rappresentare la sede suprema di garanzia delle regole per i cittadini, e nel Parlamento, luogo più alto della rappresentanza democratica, assume un valore emblematico di mancanza di legalità nelle istituzioni;

rivolge un appello

– al Presidente della Repubblica, perché consideri l'ipotesi di segnalare al Parlamento, nella forma costituzionalmente appropriata del messaggio alle Camere, la necessità inderogabile di porre termine a questo stato di cose;

– ai Presidenti del Senato e della Camera, a tutti e a ciascuno dei parlamentari perché compiano con la necessaria urgenza – ognuno nell'ambito delle proprie competenze quanto è in loro potere perché siano immediatamente ripristinate le condizioni di piena funzionalità dell'una e dell'altra istituzione.»

Il presidente: Attilio Fontana

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza – Giuseppe Adamoli

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

C) DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

[BUR2002017]

[5.3.5]

D.G.R. 16 NOVEMBRE 2001 - N. 7/6885

Ditta DESAL s.r.l. con sede legale in Arena Po (PV) - Frazione Salerno. Presa d'atto della variazione della sede legale, approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di carcasse di veicoli a motore e rimorchi ubicato in comune di Arena Po (PV) - località Salerno - via S.S. 10,30 già autorizzato con d.g.r. n. 6/42741 del 29 aprile 1999. Artt. 27, 28 e 46 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di prendere atto della variazione di sede legale da via Roma n. 15 - Casteggio (PV) a Frazione Salerno - Arena Po (PV) e di approvare il progetto ed autorizzare la ditta DESAL s.r.l. alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto di messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di carcasse di veicoli a motore e rimorchi ubicato in comune di Arena Po (PV) - località Salerno - S.S. 10,30 già autorizzato con d.g.r. n. 6/42741 del 29 aprile 1999, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di modificare la d.g.r. n. 6/42741 del 29 aprile 1999 con conseguente sostituzione integrale dell'Allegato A;

3. di far salve, per quanto non modificato e non in contrasto con il presente provvedimento, le condizioni di cui alla d.g.r. n. 6/42741 del 29 aprile 1999;

4. di far presente che, ai sensi del 3° comma dell'art. 28 d.lgs. 22/97, l'istanza di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni dalla scadenza della autorizzazione di cui alla d.g.r. n. 6/42741 del 29 aprile 1999 e confermata al 29 aprile 2004;

5. di disporre che la ditta avvii l'esercizio delle operazioni di recupero previo accertamento da parte della Provincia di Pavia degli interventi realizzati; a tal fine, l'avvenuta ultimazione dei lavori deve essere comunicata alla Provincia stessa, che, entro i successivi 30 giorni, ne accerta e ne dichiara la congruità, fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l'esercizio può essere avviato;

6. di far presente che il presente atto produce gli effetti del 5° comma dell'art. 27 del d.lgs. 22/97 e che, in particolare, sostituisce sotto ogni profilo la Concessione Edilizia Comunale ex lege 10/77 fatti salvi gli eventuali oneri di urbanizzazione e che l'approvazione del progetto in esame costituisce variante automatica e temporanea allo strumento urbanistico comunale, così come definita dalla Circolare esplicativa n. 3773 del 14 luglio 1998, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 36 - III Supplemento Straordinario del 10 settembre 1998;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

8. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla Provincia di Pavia, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

9. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia di Pavia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone la Regione ed il comune dove ha sede l'impianto;

10. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

11. di rideterminare in L. 219.360.000 (pari a € 113.289,99) l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia ai sensi della d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999 relativo all'attività di ammasso e trattamento carcasse di veicoli a motore su una superficie utile di 5.484 mq;

la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999, come integrata dalle dd.g.r. nn. 6/48055 del 4 febbraio 2000 e 7/5964 del 2 agosto 2001; contestualmente all'accettazione della fidejussione stessa verrà svincolata quella accettata con nota n. 41352 del 23 luglio 1999;

12. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 11, il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A.R. al soggetto interessato, trasmettendone copia alla Provincia di Pavia ed al comune di Arena Po;

13. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 11, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 6/45274/99, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con la d.g.r. sopracitata, come integrata dalle dd.g.r. nn. 6/48055 del 4 febbraio 2000 e 7/5964 del 2 agosto 2001;

14. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata A.R., subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 11.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

_____ • _____

ALLEGATO A

Ditta: DESAL s.r.l.

Sede legale: Frazione Salerno - Arena Po (PV)

Sede impianto: via S.S. 10,30 - località Salerno - Arena Po (PV)

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 L'impianto ampliato occupa una superficie utile di 5.484 mq, all'interno di un'area di superficie complessiva pari a 6.753 mq e censita al NCTR del comune di Arena Po al foglio 17 mappali nn. 463 - 464 - 465 - 366 - 171 - 354 - 451 ed è di proprietà della ditta;

1.2 la suddetta area ricade parte in zona «E Agricola», parte in zona «Artigianale mista» e parte in zona «Verde di rispetto», così come rilevato dal certificato di destinazione urbanistica del P.R.G. vigente nel comune di Arena Po e che tuttavia, l'approvazione del progetto dell'impianto in esame, costituisce, ai sensi dell'art. 27 - comma 5 - del d.lgs. 22/97, variante automatica e temporanea allo strumento urbanistico comunale;

1.3 vengono effettuate operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di carcasse di veicoli a motore e rimorchi, di cui ai codici C.E.R. 160104 (veicoli inutilizzabili) - 200305 (veicoli fuori uso), consistenti nel trattamento di bonifica delle carcasse come individuato dalla d.g.r. n. 6/38199 del 6 agosto 1998 come integrata e modificata con d.g.r. n. 7/5965 del 2 agosto 2001;

1.4 la variante consiste nell'ampliamento delle superfici autorizzate di 953 mq, con l'edificazione di una tettoia di 120 mq per lo smontaggio degli autoveicoli dismessi, il capannone esistente di 216 mq verrà utilizzato per lo stoccaggio dei ricambi recuperati dalle carcasse;

1.5 l'impianto a seguito dell'ampliamento e riorganizzazione risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:

a. n. 3 aree per il deposito delle carcasse aventi una superficie di 1.259 mq, 1.008 mq e 1.265 mq;

b. settore per le operazioni di trattamento, bonifica e messa in sicurezza;

c. settore per il deposito delle parti inutilizzabili;

d. settore per il deposito delle parti utilizzabili;

e. settore per il deposito temporaneo dei rifiuti derivanti dal trattamento (olio esausto, liquidi idraulici e refrigeranti, batterie, ecc.) e dei carburanti estratti dai serbatoi;

f. aree destinate ad uffici, servizi, viabilità interna.

2. Prescrizioni

2.1 L'impianto deve essere realizzato e gestito nel rispetto delle indicazioni contenute nel progetto definitivo a corredo dell'istanza, per quanto non in contrasto con quanto di seguito riportato;

2.2 tutte le aree interessate dal deposito e/o trattamento delle carcasse di autoveicoli, nonché di rifiuti e dalle parti comunque decadenti dalle carcasse stesse devono essere impermeabilizzate;

2.3 i settori per il deposito dei veicoli possono essere utilizzati indifferentemente per lo stoccaggio dei veicoli da trattare, delle carcasse trattate e per i pacchi di carcasse pressati con le seguenti prescrizioni indicate nella d.g.r. 5965/01:

- siano comunque tenuti separati i tre gruppi di autoveicoli (da trattare, trattati e trattati con successivo adeguamento volumetrico);

- il numero massimo di carcasse da trattare deve rispettare il rapporto di 1 ogni 8 mq;

- il numero massimo delle carcasse trattate deve rispettare il rapporto di 1 ogni 8 mq con sovrapposizione massima di 3 carcasse;

- le carcasse trattate sottoposte a successiva riduzione volumetrica a mezzo pressa possono essere depositate con un limite massimo in altezza del cumulo pari a 4 mt;

- i settori di stoccaggio delle carcasse devono presentare idonee caratteristiche di impermeabilità e resistenza;

2.4 i veicoli, all'arrivo, devono essere collocate in posizione di marcia, non accatastate, per il prelievo obbligatorio dei liquidi, delle batterie e dei filtri olio;

2.5 i rifiuti liquidi e solidi, estratti dai veicoli destinati alla rottamazione, devono essere depositati in appositi contenitori, per classi omogenee, al coperto ed in condizioni di sicurezza per gli addetti e per l'ambiente, prima del successivo allontanamento come rifiuti pericolosi o non pericolosi. Le modalità di deposito temporaneo di tali rifiuti devono rispettare tutte le condizioni previste dall'art. 6 - comma 1 - lettera m) del d.lgs. 22/97 salvo diversa specifica autorizzazione;

2.6 deve essere costituito un deposito di sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi eventualmente sversati in fase di trattamento e/o movimentazione delle carcasse;

2.7 i rifiuti pericolosi e non pericolosi originati dall'attività di ammasso sono assoggettati alla normativa sul catasto regionale dei rifiuti, di cui all'art. 11 del d.lgs. 22/1997; il carico e lo scarico deve essere annotato sull'apposito registro, di cui all'art. 12 dello stesso d.lgs. 22/1997;

2.8 la capacità geometrica totale dei recipienti adibiti al deposito temporaneo degli oli usati deve essere inferiore ai 500 litri; analogamente la capacità geometrica totale dei recipienti adibiti al deposito temporaneo dei filtri olio deve essere inferiore ai 500 litri; tali recipienti devono comunque avere i requisiti di cui all'art. 2 del d.m. 16 maggio 1996 n. 392. I rifiuti in uscita dall'impianto, costituiti da oli usati, così come definiti dal d.lgs. 95/92, accompagnati dal modello di cui all'allegato F del d.m. 392/1996 e dal formulario di identificazione di cui all'art. 15 del d.lgs. 22/97, devono essere ceduti al Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati ovvero direttamente ad imprese autorizzate alla eliminazione degli oli usati;

2.9 gli altri liquidi tecnologici (fluido anticongelante, liquido dei freni) derivanti dalle operazioni di bonifica possono essere avviati a recupero, previo deposito temporaneo in idonei contenitori;

2.10 le parti di ricambio, attinenti alla sicurezza dei veicoli, possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122;

2.11 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;

2.12 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 27 maggio 1985, n. 62 e loro successive modifiche ed integrazioni;

2.13 il periodo di sosta delle singole carcasse, con l'esclusione di quelle soggette a particolare disposizione dell'autori-

tà giudiziaria o amministrativa, non deve superare i 180 giorni dalla data di conferimento al fine di evitare un eccessivo deterioramento dei materiali e di agevolare una sollecita riutilizzazione;

2.14 l'impianto deve essere dotato di recinzione con altezza minima di 2 metri e di cancelli che dovranno essere chiusi durante le ore di disattivazione dell'impianto ed in assenza del personale addetto;

2.15 i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione di cui all'art. 15 del d.lgs. 22/97, devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento;

2.16 gli accumulatori esausti devono essere stoccati in apposite sezioni coperte, protette dagli agenti meteorici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta degli sversamenti acidi. Le sezioni di stoccaggio degli accumulatori esausti dovranno avere caratteristiche di resistenza alla corrosione ed all'aggressione degli acidi. I rifiuti in uscita dall'impianto, costituiti da accumulatori esausti, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti al Consorzio Obbligatorio Batterie al Piombo Esauste e Rifiuti Piombosi, direttamente o mediante consegna ai suoi raccoglitori incaricati o convenzionati, autorizzati.

3. Piani

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientate.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nullaosta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2 Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

[BUR2002018]

[5.3.5]

D.G.R. 23 NOVEMBRE 2001 - N. 7/7032

Cooperativa Soncinese Allevatori - C.S.A. Soc. Coop. a r.l. Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione di un impianto in Cumignano sul Naviglio (CR), via Trigolo 2, ed all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva (R13) e spandimento di fanghi biologici sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10). Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 9 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 99

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare il progetto e di autorizzare la ditta Cooperativa Soncinese Allevatori C.S.A. Soc. Coop. a r.l., con sede legale in Cumignano sul Naviglio (CR), via Trigolo 2, alla realizzazione di un impianto in Cumignano sul Naviglio (CR), via Trigolo 2 e all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva e spandimento di fanghi biologici sul suolo a beneficio dell'agricoltura alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di dare atto che ai sensi del 3° comma dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente provvedimento e che l'istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza;

3. di disporre che la ditta avvii l'esercizio delle operazioni di smaltimento e/o recupero previo accertamento da parte della Provincia di Cremona degli interventi realizzati; a tal fine, l'avvenuta ultimazione dei lavori deve essere comunicata alla Provincia stessa, che, entro i successivi 30 giorni, ne accerta e ne dichiara la congruità, fermo restando che, qualora

tale termine sia trascorso senza riscontro, l'esercizio può essere avviato;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

5. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla Provincia di Cremona, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

6. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia di Cremona, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla osta alla loro realizzazione, informandone la Regione ed il comune dove ha sede l'impianto,

7. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;

8. di far presente che il presente atto produce gli effetti del 5° comma dell'art. 27 del d.lgs. 22/97;

9. di determinare in L. 276.654.540 (pari a € 142.880,15) l'ammontare totale della fidejussione relativo a:

– messa in riserva di 4.327 mc di fanghi destinati al recupero, L. 129.810.000 (pari a € 67.041,27),

– utilizzo di 8.158,03 t di fanghi in agricoltura, L. 146.844.540 (pari a € 75.838,88);

la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274/99, come integrata dalla d.g.r. n. 48055/00;

10. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 9, il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A/R al soggetto interessato, trasmettendone copia alla Provincia di Cremona ed al comune di Cumignano sul Naviglio (e all'ARPA di Cremona);

11. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 9, entro il termine di 90 (30) giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 45274/99, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con d.g.r. n. 45274/99, come integrata dalla d.g.r. n. 48055/00;

12. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata A/R, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 9.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Ditta: Cooperativa Soncinese Allevatori – C.S.A. Soc. Coop. a r.l.

Sede legale: Cumignano sul Naviglio (CR), via Trigolo 2

Ubicazione impianto: Cumignano sul Naviglio (CR), via Trigolo 2

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 Tipologia dei fanghi

Fanghi zootecnici derivanti dal processo di trattamento dei liquami dell'allevamento suinicolo della stessa Cooperativa Soncinese Allevatori; la classificazione secondo il codice C.E.R. è 020204.

I quantitativi trattati annualmente sono i seguenti:

– fango stabilizzato al 5,34% di SS: 5.480 tonn – 5.480 mc,
– fango disidratato al 25% di SS: 1.948,03 tonn – 3.246,72 mc,

– cruscello: 730 tonn – 1.825 mc.

2. Colture destinate all'impiego dei fanghi

Le colture indicate nel piano di utilizzazione agronomica dei fanghi sono prevalentemente a mais e cerealicole. Qualora la ditta intenda utilizzare terreni con colture diverse da quelle indicate, deve darne comunicazione in sede di notifica dell'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi, come previsto dal 3° comma dell'art. 9 del d.lgs. 99/92.

3. Impianto di messa in riserva

L'impianto è situato all'interno dell'area in cui sorge l'allevamento suinicolo, ed è individuato sui mappali n. 19 e 65, foglio 5, censuario di Cumignano sul Naviglio.

Il fango, dopo il trattamento di digestione anaerobica viene depositato in due vasche rispettivamente di 1372 mc e 1800 mc.

Il fango disidratato è stoccato su una platea delimitata da elementi prefabbricati, con una capacità di 1155 mc.

Il cruscello è raccolto in una platea di 276 mc.

Il cruscello potrà essere stoccato in un'ulteriore platea di 648 mc.

4. Prescrizioni

4.1 Impianto di messa in riserva

4.1.1 Le operazioni di messa in riserva devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. Tutela Ambientale 7 gennaio 1998, n. 36;

4.1.2 la permanenza del prodotto in stoccaggio deve essere tale da garantire che non si inneschino processi di fermentazione che vadano ad alterare la stabilità del fango, liberando sostanze maleodoranti;

4.1.3 il soggetto autorizzato, all'uscita dei fanghi dal centro di stoccaggio, deve certificare, mediante referti rilasciati da laboratori pubblici o privati il rispetto dei valori di cui al successivo punto 4.2.5.; i campioni di tali rifiuti, uno per ogni partita omogenea, devono essere tenuti a disposizione dell'autorità di controllo, per un periodo di un anno, in modo che possa essere verificato il rispetto dei valori suddetti;

4.1.4 le certificazioni dei fanghi biologici riferite agli impianti di depurazione devono essere rinnovate ogni volta che intervengono dei cambiamenti sostanziali nella qualità delle acque trattate evidenziando, secondo la loro potenzialità, i seguenti parametri:

a) potenzialità inferiore a 5.000 abitanti equivalenti:

- pH,
- carbonio organico in g/kg sostanza secca,
- grado di umificazione,
- azoto totale,
- fosforo totale,
- potassio totale in g/kg di sostanza secca,
- metalli: Cu, Cr totale e Cr(VI), Cd, Hg, Ni, Pb, Zn, As, espressi in mg/kg di sostanza secca (forma totale),
- conducibilità dell'estratto acquoso in microsiemens/cm,
- residuo secco a 105 °C e 600 °C,
- coliformi fecali, uova di elminti, salmonelle;

b) potenzialità superiore a 5.000 abitanti equivalenti (in aggiunta ai parametri precedenti):

- grassi e olii animali e vegetali,
- olii minerali,
- tensioattivi,
- solventi organici clorurati,
- pesticidi organo-clorurati;

le certificazioni devono essere rinnovate ogni 6 mesi mentre, per gli impianti superiori a 100.000 abitanti equivalenti, ogni 3 mesi;

4.1.5. ad avvenuta chiusura dell'impianto, il soggetto autorizzato deve provvedere allo smaltimento degli eventuali rifiuti stoccati, alla eventuale bonifica delle strutture utilizzate, nonché al ripristino dell'area del centro di stoccaggio;

4.1.6 i materiali di risulta della bonifica sono considerati rifiuti e, conseguentemente, da inviare ad impianti di smaltimento autorizzati;

4.2 Utilizzo agricolo

4.2.1 le aree agricole di spandimento dei fanghi sono quelle indicate nella documentazione allegata alla richiesta di au-

torizzazione. Sono da intendersi altresì utilizzabili aree agricole diverse, purché ne sia data preventiva comunicazione alla Regione e alla Provincia di competenza dove risulti che i terreni posseggano i requisiti di cui al successivo punto 11;

4.2.2 il soggetto autorizzato deve comunicare, con almeno 10 giorni di anticipo, l'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi alla Regione, alla Provincia e ai comuni interessati, con le modalità di cui all'art. 9 del d.lgs. 99/92;

4.2.3 per l'utilizzo in agricoltura devono essere impiegati fanghi che risultino, dopo eventuale trattamento, stabilizzati ed igienizzati. Nel caso in cui non risulti necessaria l'igienizzazione e/o stabilizzazione, deve essere tenuta agli atti specifica documentazione analitica; per quelli da stabilizzare ed igienizzare sono necessari lo stoccaggio ed il trattamento nell'area individuata prima del loro utilizzo;

4.2.4 i fanghi, al momento dell'utilizzo agricolo, non devono comunque contenere sostanze tossiche e nocive e/o persistenti e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale. Tali caratteristiche devono essere convalidate da idonei test di fitotossicità, di germinazione o di vegetazione, che verranno eseguiti sia per la prima certificazione, che per ogni cambiamento sostanziale della composizione dei rifiuti;

4.2.5 è in ogni caso vietato:

a) l'utilizzo dei fanghi che superino per le sostanze tossiche e biocumulabili i valori della Tab. 3 dell'allegato n. 5 del d.lgs. 152/99, determinati con la prova di eluizione di cui all'allegato 3 del r.r. 3/82:

- idrocarburi totali: mg/l 10,
- solventi organici aromatici: mg/l 0,4,
- solventi organici azotati: mg/l 0,2,
- solventi clorurati: mg/l 2,
- tensioattivi: mg/l 4,
- pesticidi (totali): mg/l 0,05,
- pesticidi fosforati: mg/l 0,1;

b) l'impiego di fanghi le cui caratteristiche superino i sottoidicati valori limite della concentrazione di elementi in tracce espressi in mg/kg di sostanza secca:

- Cadmio (Cd): 20,
- Rame (Cu): 1.000,
- Nichel (Ni): 300,
- Piombo (Pb): 750,
- Zinco (Zn) 2.500,
- Cromo (CrVI) 10,
- Cromo (CrIII): 750,
- Mercurio (Hg): 10,
- Arsenico (As): 10;

c) l'impiego di fanghi che non raggiungano le seguenti caratteristiche agronomiche:

	<i>Valore limite</i>
- carbonio organico % SS (min)	20,
- fosforo totale % SS (min)	0,4,
- azoto totale % SS (min)	1,5;

d) l'impiego di fanghi le cui caratteristiche non rispettino i seguenti valori microbiologici:

	<i>Valore limite</i>
- coliformi fecali MPN/gr SS	< 10.000,
- uova di elminti vitali	assenti,
- salmonelle MPN/gr SS	< 100;

4.2.6 l'impiego per uso agronomico dei rifiuti è autorizzato nelle zone di fatto destinate all'uso agricolo;

4.2.7 è fatto divieto di utilizzare rifiuti sui terreni:

- nei giorni di pioggia;
- allagati, soggetti ad esondazioni e/o inondazioni naturali, acquitrinosi o con falda acquifera affiorante, o con frane in atto;
- con pendii maggiori del 15%, limitatamente ai fanghi con contenuto in sostanza secca inferiore al 30%;
- con pH minore di 5;
- con C.S.C. minore di 8 meq/100 gr;
- destinati a pascolo, a prato-pascolo, a foraggiere, anche

in consociazione con altre colture, nelle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta del foraggio;

- destinati all'orticoltura e alla frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;

- quando è in atto una coltura, ad eccezione delle colture arboree;

- quando sia stata comunque accertata l'esistenza di un pericolo per la salute degli uomini e/o degli animali e/o per la salvaguardia dell'ambiente;

- soggetti a vincolo idrogeologico;

- ricoperti di neve oppure gelati;

- situati in località aride non recuperabili ai fini agronomici;

- destinati a giardini pubblici, a campi da gioco e spazi comunque destinati ad uso pubblico;

- situati in prossimità dei centri abitati (esclusa la presenza di case coloniche ed insediamenti produttivi) per una fascia di almeno 100 m;

- situati nelle zone di rispetto delle sorgenti di montagna per una fascia a semicerchio con raggio 500 m a monte;

- situati entro una fascia di 100 m dalle sponde dei laghi, fiumi, torrenti ed entro una fascia di almeno 200 m dalla zona di rispetto dei pozzi di captazione di acqua potabile, così come definita dalla normativa vigente;

- situati nelle zone di drenaggio per il prosciugamento di carrarecce, interessati da:

- sentieri e strade interpoderali;

- situati nelle serre e nei tunnels, salvo che nel caso di floricoltura e vivaistica;

4.2.8 i fanghi devono essere applicati seguendo le buone pratiche agricole; durante od immediatamente dopo l'applicazione va effettuato l'interramento mediante opportuna lavorazione del terreno;

4.2.9 l'impiego dei fanghi per uso agronomico dovrà sottostare altresì alle seguenti limitazioni e modalità d'uso:

- nelle risaie lo spandimento dovrà cessare almeno 45 gg. prima delle inondazioni;

- lo spargimento nelle colture foraggiere artificiali (prati permanenti, erbai, pascoli artificiali) potrà essere eseguito solo fino a cinque settimane precedenti la raccolta del prodotto, con lavorazione del terreno ed interramento;

- è vietata l'applicazione dei fanghi liquidi con la tecnica della irrigazione a pioggia;

- lo spargimento dei rifiuti pompabili potrà avvenire solamente prima della semina, attraverso immissione diretta nel terreno;

- lo spargimento dei rifiuti non potrà avvenire durante il periodo di irrigazione, né sulle colture in vegetazione;

- lo spargimento potrà essere eseguito nelle colture a destinazione forestale produttiva con lavorazione del terreno ed interramento;

4.2.10 la quantità massima annua di fanghi utilizzabili in agricoltura deve essere pari a:

- 5 t/ha di sostanza secca per i terreni con una C.S.C. (capacità scambio cationico) superiore a 15 meq/100g e pH compreso tra 6 e 7,5;

- 2,5 t/ha di sostanza secca per i terreni con una C.S.C. inferiore a 15 meq/100gr e un pH inferiore a 6, considerata l'aumentata mobilità dei metalli pesanti e del maggior assorbimento da parte delle piante;

- 3,7 t/ha di sostanza secca per i terreni con una C.S.C. superiore a 15 meq/100gr e il pH compreso tra 5 e 6 o con una C.S.C. inferiore a 15 meq/100gr e il pH compreso tra 6 e 7,5;

- 7,5 t/ha di sostanza secca per terreni il cui pH sia superiore a 7,5.

I fanghi provenienti da industrie agroalimentari possono essere impiegati in quantità massima fino a tre volte le suddette quantità. In tal caso i limiti di metalli pesanti non possono superare i valori pari ad un quinto di quelli di cui al precedente punto 6.b);

4.2.11 i terreni che, prima dello spandimento di fanghi, sono caratterizzati da concentrazioni di metalli pesanti superiori a quelle previste nell'allegato IA del d.lgs. 99/92, anche

per un solo elemento, non possono essere utilizzati per ricevere rifiuti;

4.2.12 le analisi relative alla determinazione dei pH, del C.S.C. e dei metalli nei terreni devono essere effettuate ogni due anni e conservate presso la sede del soggetto autorizzato, nonché trasmesse alla Provincia competente;

4.2.13 i campionamenti del suolo, dei fanghi e le relative analisi devono essere effettuati secondo quanto indicato nel d.lgs. 99/92;

4.2.14 i terreni possono essere utilizzati da un solo soggetto autorizzato;

4.2.15 il soggetto autorizzato deve provvedere alla regolare tenuta dei registri di carico e scarico previsti dall'art. 14 del d.lgs. 99/92 e dall'art. 12 del d.lgs. 22/97.

[BUR2002019]

[5.3.5]

D.G.R. II DICEMBRE 2001 - N. 7/7346

Ditta Gerardo Cesari s.p.a. Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione di un impianto in Quinzano d'Oglio (BS), via Ciocca, 35 ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento (D8 e D15) di rifiuti speciali non pericolosi. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare il progetto e di autorizzare la ditta Gerardo Cesari s.p.a., con sede legale in Quinzano d'Oglio (BS), via Ciocca n. 35, alla realizzazione di un impianto in Quinzano d'Oglio (BS), via Ciocca n. 35 e all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento (D8 e D15) di rifiuti speciali non pericolosi alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di dare atto che ai sensi del 3° comma dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente provvedimento e che l'istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza;

3. di disporre che la ditta avvii l'esercizio delle operazioni di smaltimento previo accertamento da parte della Provincia di Brescia degli interventi realizzati; a tal fine, l'avvenuta ultimazione dei lavori deve essere comunicata alla Provincia stessa, che, entro i successivi 30 giorni, ne accerta e ne dichiara la congruità, fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l'esercizio può essere avviato;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

5. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla Provincia di Brescia, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

6. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la patenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia di Brescia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla osta alla loro realizzazione, informandone la Regione ed il Comune dove ha sede l'impianto;

7. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;

8. di far presente che il presente atto produce gli effetti del 5° comma dell'art. 27 del d.lgs. 22/97;

9. di determinare in L. 48.000.000 (pari a € 24.789,93) l'ammontare totale della fidejussione relativo a:

- smaltimento di 1,6 mc/die di rifiuti speciali non pericolosi, L. 30.000.000 (pari a € 15.493,71);

- deposito preliminare di 60 mc di rifiuti speciali non pericolosi destinati allo smaltimento definitivo, L. 18.000.000 (pari a € 9.296,22);

la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274/99, come integrata dalla d.g.r. n. 48055/00;

10. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 9, il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A/R al soggetto interessato, trasmettendone copia alla Provincia di Brescia ed al comune di Quinzano d'Oglio (e all'A.R.P.A. di Brescia);

11. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 9, entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 45274/99, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con d.g.r. n. 45274/99, come integrata dalla d.g.r. n. 48055/00;

12. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata A/R, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 9.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Ditta: Gerardo Cesari s.p.a.

Sede legale: via L. Ciocca, 35 - Quinzano d'Oglio (BS)

Ubicazione impianto: via L. Ciocca, 35 - Quinzano d'Oglio (BS)

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 L'impianto interessa un'area, di cui ai mappale n. 18, del foglio n. 17 NCTR Censuario di Quinzano d'Oglio, inserito in zona che, per il vigente strumento urbanistico, risulta essere: D2 (Zona per attività produttive di completamento);

1.2 il deposito preliminare viene effettuato in:

- n. tre serbatoi aventi capacità geometrica rispettivamente di 20 mc per un volume totale di 60 mc, aerati con aria derivante dalla rete centralizzata, destinati a raccogliere reflui provenienti da altri due insediamenti della ditta;

1.3 l'impianto è esistente ed è così strutturato:

- sollevamento al trattamento biologico e controllo del pH;

- ossidazione biologica a fanghi attivi con insufflazione d'aria prodotta da un compressore ad aspi rotanti e diffusa nella massa liquida mediante diffusori in elastomero;

- gruppo di dosaggio per il flocculante (PAC) che viene aggiunto in caso di necessità;

- vasca di sedimentazione finale del diametro di m 2,5;

- riciclo fanghi mediante pompa centrifuga orizzontale;

- vasca di addensamento e stoccaggio da 25 mc;

- vasca di raccolta finale acqua depurata;

- filtrazione su carbone attivo, da utilizzarsi in caso di emergenza;

1.4 tutte le vasche, eccetto il sedimentatore finale, sono chiuse e dotate di sfiato localizzato per garantire la massima igienicità dell'ambiente circostante;

1.5 le acque depurate sono immesse nella Roggia Battista, mentre i fanghi devono essere destinati ad impianti autorizzati al trattamento di questo tipo di rifiuti;

1.6 dati relativi all'impianto:

Dati di progetto (capacità depurativa)

portata media in ingresso mc/die 30

portata di pioggia mc/h 0 (rete acque meteoriche separata)

a.e. n. 800

tipo di fognatura separata (acque di processo)

BOD5 kg/die 48

COD kg/die 80

Dati di esercizio effettivo (situazione attuale, senza i reflui provenienti da altre sedi della ditta)

portata effettiva mc/die 24

a.e. n. 367

BOD5 kg/die	22
COD kg/die	36
<i>Patenzialità residua impianto esistente (disponibile per attività di smaltimento rifiuti)</i>	
portata giornaliera mc/die	6
a.e. n.	433
tipo di fognatura	separata (acque di processo)
BOD5 kg/die	26
COD kg/die	44
<i>Dati relativi alla attività di smaltimento rifiuti provenienti da altre sedi</i>	
portata media in ingresso mc/die	1.6
a.e. n.	267
BOD5 kg/die	16
COD kg/die	32
ore di esercizio impianto h/die	20

1.7 in attesa dello smaltimento il fango di supero viene stoccato in un'apposita vasca di ispessimento e stoccaggio dal volume utile di 25 mc. Le eventuali acque separate sono inviate in testa al trattamento depurativo;

1.8 sono smaltiti i rifiuti speciali non pericolosi individuati dal codice C.E.R.: 020701.

2. Prescrizioni

2.1 Le operazioni di messa in riserva e/o di deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;

2.2 i rifiuti speciali ritirabili e trattabili devono avere concentrazioni limite inferiori a quanto previsto dal paragrafo 1.2 della deliberazione del C.I. del 27 luglio 1984;

2.3 i rifiuti speciali ritirabili e trattabili non dovranno avere concentrazioni di solventi clorurati superiori a 20 mg/l;

2.4 il deposito preliminare dei rifiuti deve rispettare quanto prescritto al punto 4.1 della deliberazione C.I. ex art. 5 del d.P.R. 915/82 del 27 luglio 1984;

2.5 i rifiuti staccati devono sempre essere inferiori del 10% del volume complessivo disponibile. Ogni serbatoio e/o contenitore adibito allo stoccaggio di rifiuti deve montare uno strumento di misura delle quantità giacenti e riportare una sigla di identificazione. Gli eventuali sfiati devono essere captati ed inviati ad apposito sistema di abbattimento. Devono comunque rispettare le norme di prevenzione e sicurezza contro incendi, scoppi, esplosioni e propagazione degli elementi nocivi;

2.6 deve essere preventivamente acquisito un campione significativo dei rifiuti da trattare, al fine di verificarne l'accettabilità mediante controlli analitici. Tale operazione deve essere eseguita una volta ogni 6 mesi. Le analisi devono accertare almeno i seguenti parametri:

- pH;
- conducibilità;
- materiali sedimentabili;
- materiali in sospensione totali;
- COD;
- BOD5;
- sostanze ex Tab. 5 dell'All. 5 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152;
- sostanze ex All. 1 alla delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 30 dicembre 1980;

2.7 i rifiuti pretrattati, alimentati al processo di depurazione biologica dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane, devono essere biodegradabili e compatibili con il processo a fanghi attivi. Le concentrazioni delle sostanze indicate nella Tab. 5 dell'All. 5 del d.lgs. 152/99, devono rispettare i limiti di cui alla Tab. 3 dell'All. 5 per lo scarico in pubblica fognatura o valori diversi eventualmente stabiliti dall'ente gestore per le sostanze consentite di cui alla nota 2 della Tab. 5;

2.8 le concentrazioni di cloruri e di solfati nel refluo complessivo di liquami di fognatura e di rifiuti speciali liquidi pretrattati, devono rispettare i limiti di cui alla Tab. 3 dell'All. 5 per lo scarico in pubblica fognatura;

2.9 il carico idraulico ed inquinante complessivo addotto

all'impianto giornalmente deve essere tale da garantire una potenzialità residua pari al 10%;

2.10 i reflui conferiti ed accettati devono essere tenuti distinti per tipologia in funzione del trattamento loro applicato;

2.11 sulla linea di alimentazione dei reflui all'impianto, in uscita dai serbatoi, deve essere montato uno o più contatori volumetrici e/o misuratori di portata, in grado di misurare le quantità dei rifiuti avviati all'impianto;

2.12 settimanalmente dai contenitori volumetrici, e/o misuratori di portata deve essere rilevato e riportato, in allegato al registro di carico-scarico, ex d.lgs. 22/97 e il dato progressivo del volume dei rifiuti avviati al trattamento;

2.13 i controlli periodici sullo scarico finale, dovranno essere effettuati secondo quanto disposto dal d.lgs. 152/99. I risultati delle analisi devono essere tenuti a disposizione delle autorità di controllo e allegati al registro di carico-scarico ex d.lgs. 22/97;

2.14 il controllo sulla tenuta delle vasche in cemento armato deve essere almeno semestrale;

2.15 devono essere comunicate eventuali variazioni della capacità residua dell'impianto biologico principale;

2.16 deve essere comunicata ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto;

2.17 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alla disciplina stabilita dal d.lgs. n. 152 dell'11 maggio 1999 e dalla l.r. 27 maggio 1985, n. 62;

2.18 la movimentazione dei rifiuti deve in ogni caso avvenire osservando le seguenti modalità:

a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti;

b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio.

3. Piani

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla bonifica finale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino dell'area ove insiste l'impianto, deve essere effettuato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino stesso dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2 Piano di emergenza.

Il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

[BUR20020110]

[5.3.5]

D.G.R. 15 FEBBRAIO 2002 - N. 7/8043

Ditta Autodemolizione B.P.M. di Pollini Gianfranco & C. s.n.c. - via Ghedi, 37 - Montichiari (BS). Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto sito in Montichiari (BS), via Ghedi, 37 ed all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione dei veicoli a motore e rimorchi. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare il progetto ed autorizzare la ditta Autodemolizione B.P.M. di Pollini Gianfranco & C. s.n.c. con sede legale in Montichiari (BS), via Ghedi, 37 alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto sito in Montichiari (BS), via Ghedi, 37 e all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione dei veicoli a motore e rimorchi, alle condizioni e con le

prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di stabilire che l'allegato A della presente delibera sostituisce integralmente quello di cui alla d.g.r. n. 5736/01;

3. di confermare integralmente, per quanto non modificato ed in contrasto con il presente atto, le disposizioni della d.g.r. n. 5736/01;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/90, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertare violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

5. di fare presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dall'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla Provincia di Brescia a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché ai sensi dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

6. di disporre che, in fase di esercizio, le varianti progettuali finalizzate, a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengono la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modificano la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia di Brescia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nullaosta alla loro realizzazione, informandone la Regione ed il comune dove ha sede l'impianto;

7. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altri enti ed organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

8. di rideterminare in € 302.323,95 l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta Autodemolizioni B.P.M. di Pollini Gianfranco & C. s.n.c., deve presentare a favore della Regione Lombardia e relativo all'attività di ammasso e trattamento carcasse di veicoli a motore su superficie utile di 14.634,52 mq; la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere presentata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274/99, come integrata dalla d.g.r. n. 6/48055/00;

9. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 8, il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A/R al soggetto interessato, trasmettendone copia alla Provincia di Brescia ed al comune di Montichiari;

10. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 8, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa all'allegato A alla d.g.r. 45274/99, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con d.g.r. n. 45274/99, come integrata dalla d.g.r. n. 48055/00;

11. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo di raccomandata A/R, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 8.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Ditta: Autodemolizione B.P.M. di Pollini Gianfranco & C. s.n.c.

Sede legale: via Ghedi, 37 Montichiari (BS)

Sede impianto: via Ghedi, 37 Montichiari (BS)

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 l'impianto occupa una superficie utile di 14.634,52 mq all'interno di un'area di superficie complessiva pari a 27.650 mq censita al N.C.T.R. del comune di Montichiari foglio n. 71 mappali n. 107, 400 parte e 418, ed è di proprietà della ditta;

1.2 la suddetta area ricade parte in zona E «Agricola produttiva» e parte in zona D1 a «Zona per attività produttive esistenti e di espansione», così come rilevato dal certificato di destinazione urbanistica del P.R.G. vigente nel comune di Montichiari»;

1.3 vengono effettuate operazioni di messa in sicurezza,

demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di carcasse di veicoli a motore e rimorchi, di cui al codice C.E.R. 160104 (veicoli inutilizzabili), consistenti nel trattamento di bonifica delle carcasse come individuato dalla d.g.r. n. 6/38199 del 6 agosto 1998 come integrata e modificata con d.g.r. n. 7/5965;

1.4 l'impianto risulta suddiviso nei seguenti settori funzionali:

- **zona A:** superficie pavimentata e parzialmente coperta per il deposito delle carcasse da trattare di mq 13.590,52;

- **zona B:** superficie pavimentata esterna e pavimentata e coperta interna adibita alle operazioni di trattamento carcasse di mq 513,90;

- **zona C:** superficie pavimentata per il deposito dei rottami derivanti dalla demolizione di mq 150;

- **zona D:** superficie pavimentata e coperta adibita all'immagazzinamento dei materiali di recupero di mq 356,10;

- **zona E:** superficie pavimentata e coperta adibita allo stoccaggio dei rifiuti derivanti dalla rottamazione degli autoveicoli di mq 20;

- **zona F:** superficie pavimentata e coperta adibita al deposito delle sostanze da utilizzare per l'assorbimento degli eventuali sversamenti di mq 4.

2. Prescrizioni

2.1 Le operazioni di cui al presente provvedimento devono essere effettuate osservando le seguenti modalità:

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli e degli addetti;

- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;

2.2 il numero massimo di carcasse depositabili nell'impianto, considerate le superfici riportate nel punto 1.4 è il seguente:

- n. 1084 nel settore per il deposito in entrata;

- n. 136 nel settore per il deposito dopo la bonifica/trattamento;

2.3 il periodo di sosta delle singole carcasse, con l'esclusione di quelle soggette a particolare disposizione dell'autorità giudiziaria o amministrativa, non deve superare i 180 giorni dalla data di conferimento al fine di evitare un eccessivo deterioramento dei materiali e di agevolare una sollecita riutilizzazione;

2.4 i veicoli a motore possono essere avviati alla rottamazione solo dopo che il gestore del centro ha provveduto alla cancellazione degli stessi dal Pubblico Registro Automobilistico. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati sull'apposito registro da tenersi secondo le norme del regolamento di cui al d.lgs. 285/92;

2.5 le carcasse, all'arrivo, devono essere collocate in posizione di marcia, non accatastate, per il prelievo obbligatorio dei liquidi e delle batterie;

2.6 le aree utilizzate per il deposito preliminare dei rifiuti liquidi e solidi, estratti dai veicoli destinati alla rottamazione, devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti; devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di deposito;

2.7 deve essere costituito un deposito di sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi sversati in fase di trattamento e/o movimentazione delle carcasse;

2.8 l'accatastamento delle carcasse bonificate non può essere effettuata con una sovrapposizione di più di 3 carcasse;

2.9 i rifiuti pericolosi e non pericolosi originati dall'attività di ammasso sono assoggettati alla normativa sul catasto regionale dei rifiuti, di cui all'art. 11 del d.lgs. 22/1997; il carico e lo scarico deve essere annotato sull'apposito registro tenuto in conformità a quanto stabilito dall'art. 12 del d.lgs. 22/1997, nel rispetto delle prescrizioni emanate dal competente Ente Gestore del Catasto;

2.10 le parti di ricambio, attinenti alla sicurezza dei veicoli, possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese eser-

centi attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122;

2.11 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alla disciplina stabilita dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 27 maggio 1985, n. 62 e loro successive modifiche ed integrazioni e devono essere specificatamente autorizzati dall'ente competente in materia. Qualora l'impianto non fosse collegato alla fognatura le acque di risulta dei processi e le acque di prima pioggia devono essere smaltite come rifiuti speciali;

2.12 l'impianto deve essere dotato di recinzione con altezza minima di 2 metri e di cancelli che dovranno essere chiusi durante le ore di disattivazione dell'impianto ed in assenza del personale addetto;

2.13 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;

2.14 i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione di cui all'art. 15 del d.lgs. 22/97, devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento;

2.15 il deposito preliminare dei rifiuti riconducibili al d.lgs. 95/92 non deve superare i 500 litri;

2.16 gli accumulatori esausti devono essere stoccati in apposite sezioni coperte, protette dagli agenti meteorici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta degli sversamenti acidi. Le sezioni di stoccaggio degli accumulatori esausti dovranno avere caratteristiche di resistenza alla corrosione ed all'aggressione degli acidi. I rifiuti in uscita dall'impianto, costituiti da accumulatori esausti, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti al Consorzio Obbligatorio Batterie al Piombo Esauste e Rifiuti Piombosi, direttamente o mediante consegna ai suoi raccoglitori incaricati o convenzionati, autorizzati;

2.17 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto e eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Regione, alla Provincia e al comune territorialmente competenti per territorio;

2.18 i rumori derivanti dall'attività devono rispettare le prescrizioni attuative della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Piani

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino dell'area ove insiste l'impianto, deve essere effettuato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2 Piano di emergenza.

Il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

[BUR20020111]

[5.3.5]

D.G.R. 15 FEBBRAIO 2002 - N. 7/8047

Ditta Ravelli Giacomo - via Serramondi, 2 - Poncarale (BS). Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di un impianto in Poncarale (BS), via Gallo, 50, e all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di carcasse di veicoli a motore. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare il progetto ed autorizzare la ditta Ravelli Giacomo con sede legale in Poncarale (BS), via Serramondi, 2 all'esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demoli-

zione e rottamazione di veicoli a motore presso l'impianto sito in Poncarale (BS), via S. Gallo 50, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di far presente che, ai sensi del 3° comma dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente atto e che la relativa istanza di rinnovo dovrà essere presentata entro 180 giorni dalla scadenza dell'autorizzazione;

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertare violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

4. di fare presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla Provincia di Brescia a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché ai sensi dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

5. di disporre che, in fase di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengono la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modificano la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia di Brescia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nullaosta alla loro realizzazione, informandone la Regione ed il comune dove ha sede l'impianto;

6. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altri enti ed organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

7. di determinare in € 124.625,69 l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la ditta Ravelli Giacomo deve presentare a favore della Regione Lombardia e relativo all'attività di ammasso e trattamento carcasse di veicoli a motore su superficie utile di mq; la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere presentata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274 del 24 settembre 1999, come integrata dalla d.g.r. n. 48055 del 4 febbraio 2000;

8. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 7, il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A/R al soggetto interessato, trasmettendone copia alla Provincia di Brescia ed al comune di Poncarale;

9. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 7, entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 45274 del 24 settembre 1999, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con d.g.r. n. 45274/99, come integrata dalla d.g.r. n. 48055 del 4 febbraio 2000;

10. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata A/R, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 7.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Ditta: Ravelli Giacomo

Sede legale: Poncarale (BS), via Serramondi, n. 2

Ubicazione impianto: Poncarale (BS), via San Gallo, n. 50

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 l'impianto occupa una superficie utile di mq 6.029,82 all'interno di un'area di superficie complessiva pari a 10.520 mq e censita al N.C.T.R. del comune di Poncarale al foglio n. 9 mappale n. 73, ed è di proprietà della ditta;

1.2 la suddetta area ricade in zona «D5 - produttiva speciale», così come rilevato dal certificato di destinazione urbanistica del P.R.G. vigente nel comune di Poncarale;

1.3 vengono effettuate operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di carcasse

se di veicoli a motore e rimorchi, di cui al codice C.E.R. 160104, consistenti nel trattamento di bonifica delle carcasse come individuato dalla d.g.r. n. 6/38199 del 6 agosto 1998 come integrata e modificata con d.g.r. n. 7/5965 del 2 agosto 2001;

1.4 l'impianto risulta suddiviso nei seguenti settori funzionali:

- **zona A:** superficie pavimentata adibita al deposito delle carcasse da trattare avente una superficie di mq 3054,73;
- **zona B:** superficie pavimentata adibita alle operazioni di trattamento carcasse di mq 210;
- **zona C:** superficie pavimentata esterna per il deposito dei rottami derivanti dalla demolizione di mq 75,84;
- **zona D:** superficie coperta e pavimentata adibita all'immagazzinamento dei materiali di recupero di mq 2671,14;
- **zona E:** superficie pavimentata e coperta adibita allo stoccaggio dei rifiuti derivanti dalla rottamazione degli autoveicoli di mq 14,11;
- **zona F:** superficie pavimentata e coperta adibita al deposito delle sostanze da utilizzare per l'assorbimento degli eventuali sversamenti di mq 4;
- **zona G:** superficie dei locali di servizio di mq 48.

2. Prescrizioni

2.1 tutte le aree interessate dal deposito e/o trattamento delle carcasse di autoveicoli, nonché di rifiuti e dalle parti comunque decadenti dalle carcasse stesse devono essere impermeabilizzate;

2.2 i settori di cui al punto 1.4.a possono essere utilizzati indifferentemente per lo stoccaggio dei veicoli da trattare, delle carcasse trattate e per i pacchi di carcasse pressati con le seguenti prescrizioni indicate nella d.g.r. 5965/01:

- siano comunque tenuti separati i tre gruppi di autoveicoli (da trattare, trattati e trattati con successivo adeguamento volumetrico);
- il numero massimo di carcasse da trattare deve rispettare il rapporto di 1 ogni 8 mq;
- il numero massimo delle carcasse trattate deve rispettare il rapporto di 1 ogni 8 mq con sovrapposizione massima di 3 carcasse;
- le carcasse trattate sottoposte a successiva riduzione volumetrica a mezzo pressa possono essere depositate con un limite massimo in altezza del cumulo pari a 4 m;
- i settori di stoccaggio delle carcasse devono presentare idonee caratteristiche di impermeabilità e resistenza;

2.3 i veicoli, all'arrivo, devono essere collocati in posizione di marcia, non accatastate, per il prelievo obbligatorio dei liquidi, delle batterie e dei filtri olio;

2.4 i rifiuti liquidi e solidi, estratti dai veicoli destinati alla rottamazione, devono essere depositati in appositi contenitori, per classi omogenee, al coperto ed in condizioni di sicurezza per gli addetti e per l'ambiente, prima del successivo allontanamento come rifiuti pericolosi o non pericolosi. Le modalità di deposito temporaneo di tali rifiuti devono rispettare tutte le condizioni previste dall'art. 6 - comma 1 - lettera m) del d.lgs. 22/97 salvo diversa specifica autorizzazione;

2.5 deve essere costituito un deposito di sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi eventualmente sversati in fase di trattamento e/o movimentazione delle carcasse;

2.6 i rifiuti pericolosi e non pericolosi originati dall'attività di ammasso sono assoggettati alla normativa sul catasto regionale dei rifiuti, di cui all'art. 11 del d.lgs. 22/1997; il carico e lo scarico deve essere annotato sull'apposito registro, di cui all'art. 12 dello stesso d.lgs. 22/1997;

2.7 la capacità geometrica totale dei recipienti adibiti al deposito temporaneo degli oli usati deve essere inferiore ai 500 litri; analogamente la capacità geometrica totale dei recipienti adibiti al deposito temporaneo dei filtri olio deve essere inferiore ai 500 litri; tali recipienti devono comunque avere i requisiti di cui all'art. 2 del d.m. 16 maggio 1996 n. 392. I rifiuti in uscita dall'impianto, costituiti da oli usati, così come definiti dal d.lgs. 95/92, accompagnati dal modello di cui all'allegato F del d.m. 392/1996 e dal formulario di identificazione di cui all'art. 15 del d.lgs. 22/97, devono essere ceduti al Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati ovvero direttamente ad imprese autorizzate alla eliminazione degli oli usati;

2.8 gli altri liquidi tecnologici (fluido anticongelante, liquidi dei freni) derivanti dalle operazioni di bonifica possono

essere avviati a recupero, previo deposito temporaneo in idonei contenitori;

2.9 le parti di ricambio, attinenti alla sicurezza dei veicoli, possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122;

2.10 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;

2.11 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 27 maggio 1985, n. 62 e loro successive modifiche ed integrazioni;

2.12 i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione di cui all'art. 15 del d.lgs. 22/97, devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento;

2.13 gli accumulatori esausti devono essere stoccati in apposite sezioni coperte, protette dagli agenti meteorici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta degli sversamenti acidi. Le sezioni di stoccaggio degli accumulatori esausti dovranno avere caratteristiche di resistenza alla corrosione ed all'aggressione degli acidi.

3. Piani

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2 Piano di emergenza.

Prima della messa in servizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

[BUR20020112]

[5.3.5]

D.G.R. 15 MARZO 2002 - N. 7/8407

Ditta Autosalone Lombardia Ovest s.n.c. di Mantiero Luigi & C. con sede legale in Cassano Magnago (VA) - via Bonicalza n. 146. Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di carcasse di veicoli a motore, rimorchi e simili presso l'impianto sito in comune di Cassano Magnago (VA) - via Bonicalza n. 146 e contestuale autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali ed all'accorpamento delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R4) di rifiuti speciali non pericolosi in regime semplificato nel regime ordinario. Artt. 27, 28 e 46 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di rinnovare alla ditta Autosalone Lombardia Ovest s.n.c. di Mantiero Luigi & C. con sede legale in Cassano Magnago (VA) - via Bonicalza n. 146 - l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di carcasse di veicoli a motore, rimorchi e simili presso l'impianto in comune di Cassano Magnago (VA) - via Bonicalza n. 146, nonché di autorizzare l'accorpamento delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R4) di rifiuti speciali non pericolosi svolte in regime semplificato nel regime ordinario e di approvare la variante sostanziale consistente nell'installazione e nell'esercizio di una pressa per l'adeguamento volumetrico, alle condizioni e

con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di far presente che, ai sensi del 3° comma dell'art. 28 d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente atto e che la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni dalla scadenza della stessa autorizzazione;

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

4. di disporre che la comunicazione di inizio attività ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 22/97 relativamente alle tipologie di rifiuti contenute nell'Allegato A, perde validità dalla data di efficacia del presente atto;

5. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla Provincia di Varese a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

6. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia di Varese, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone la Regione ed il comune dove ha sede l'impianto;

7. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

8. di rideterminare in € 58.355,80 l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia relativo a:

- ammasso e trattamento carcasse di veicoli a motore su una superficie utile di 1.700,55 mq pari a € 35.116,36;

- messa in riserva di 300 mc di rifiuti speciali non pericolosi destinati alla cernita, pari a € 4.647,00;

- recupero e trattamento di un quantitativo massimo di 3.710 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi, pari a € 18.592,44;

la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999, come integrata dalle dd.g.r. nn. 6/48055 del 4 febbraio 2000 e 7/5964 del 2 agosto 2001; contestualmente all'accettazione della fidejussione stessa verrà svincolata quella accettata con nota prot. n. 34703 del 19 giugno 1997;

9. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 8, il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A.R. al soggetto interessato, trasmettendone copia alla Provincia di Varese ed al comune di Cassano Magnago;

10. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 8, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 6/45274/99, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con la d.g.r. sopracitata, come integrata dalle dd.g.r. nn. 6/48055 del 4 febbraio 2000 e 7/5964 del 2 agosto 2001;

11. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo A.R., subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 8.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

[BUR20020113]

[5.3.5]

D.G.R. 22 MARZO 2002 - N. 7/8516

Ditta Macoglass s.r.l. con sede legale in via Brescia - Antegnate (BG). Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto sito in Antegnate (BG) - via Brescia, ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R13, R3, R4 e R5) e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Art. 15 del d.P.R. 203/88

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la legge 13 luglio 1966, n. 615,
- il d.P.R. 15 aprile 1971, n. 322,
- la l.r. 13 luglio 1984, n. 35,
- il d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203,
- il d.p.c.m. 21 luglio 1989,
- il d.m. 12 luglio 1990,
- il d.P.R. 25 luglio 1991,
- la legge 28 dicembre 1993, n. 549,
- la legge 21 gennaio 1994, n. 61,
- il d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490,
- il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni,
- la legge 15 maggio 1997, n. 127,
- il d.P.R. 12 aprile 1996,
- il d.p.c.m. 3 settembre 1999;

Richiamata la d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999, avente per oggetto: «Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni - revoca delle d.g.r. n. 51935/85 - 54407/85 - 244447/87 - 23701/92 - 42335/93», come integrata dalla d.g.r. n. 6/48055 del 4 febbraio 2000;

Richiamate inoltre:

- la d.g.r. n. 6/7759 del 29 dicembre 1995, avente per oggetto: «L.r. 13 luglio 1966, n. 615 ed art. 15, comma 1, lett. a) del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203. Autorizzazione alla modifica di un impianto per la lavorazione e cernita di rottami di vetro, da parte della ditta Macoglass s.n.c. con insediamento produttivo sito in Antegnate (BG), via Brescia, fasc. n. 16288/3788/92»;

- la d.g.r. n. 6/30898 dell'8 agosto 1997, avente per oggetto: «Ditta Macoglass s.n.c. Rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi nell'impianto sito in Antegnate (BG), via Brescia. Art. 28 del d.lgs. 22/97»;

- il d.d.g. n. 5684 del 26 ottobre 1998, avente per oggetto: «Preso atto della trasformazione societaria, tale per cui titolare dell'autorizzazione per lo smaltimento dei rifiuti, di cui alla d.g.r. n. 30898 dell'8 agosto 1997, deve intendersi la ditta Macoglass s.r.l., con sede legale in Antegnate (BG)»;

Preso atto che il dirigente della Unità Organizzativa Gestione Rifiuti riferisce che la ditta Macoglass s.r.l., con sede legale in Antegnate (BG), via Brescia, ha inoltrato:

- istanza, in atti regionali n. 14985 del 16 novembre 2000 e successive integrazioni prot. nn. 6153 del 23 febbraio 2001, 17403 del 18 giugno 2001, 34898 del 19 novembre 2001, 2463 del 23 gennaio 2002 e 2889 del 25 gennaio 2002, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97, tendente ad ottenere l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto sito in comune di Antegnate (BG), via Brescia, consistenti in:

- ampliamento delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto;

- ampliamento della potenzialità di trattamento da 22.500 a 100.000 anno con contestuale ampliamento dello stoccaggio autorizzato;

- ampliamento dell'insediamento con realizzazione di un nuovo capannone ed installazione di un nuovo impianto di selezione, nonché potenziamento dell'attuale impianto di lavorazione del vetro;

- la medesima ditta ha inoltrato istanza, di cui al fascicolo 16288/3931/01, tendente ad ottenere l'autorizzazione per il

medesimo impianto ai sensi dell'art. 15 comma 1 lett. b), del d.P.R. n. 203/88;

Preso atto dell'istruttoria tecnico-amministrativa compiuta dalla Struttura e vagliata dal dirigente dell'Unità Organizzativa Gestione Rifiuti, che in proposito precisa che:

a) le operazioni effettuate nell'impianto suddetto, nonché la tipologia ed i quantitativi di rifiuti trattati, sono riportate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

b) l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia è rideterminato in € 292.767,06 ed è relativo a:

– messa in riserva di mc 11.092 di rifiuti speciali non pericolosi, pari a € 171.815,08;

– recupero per una potenzialità annua pari 100.000 tonnellate, pari a € 72.303,96;

– deposito preliminare di 314 mc di rifiuti speciali non pericolosi, pari a € 48.648,02;

c) la ditta è iscritta alla CCIAA di Bergamo con n. BG024-13941 del 19 febbraio 1996 avente per oggetto: «... stoccaggio, lavorazione, la cernita e la pulizia del rottame di vetro, di metalli, ...»;

d) con CCIAA n. CER/29189/2000/CBG0189 del 7 luglio 2000 è stata acquisita la certificazione di cui all'art. 3 del d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490;

e) con decreto n. 22797 del 27 settembre 2001 il Direttore Generale dell'Urbanistica esprime, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto di ampliamento dell'impianto;

f) la Conferenza ex art. 27 del d.lgs. 22/97, tenutasi il 7 novembre 2001, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione;

g) è pervenuto parere favorevole dal comune di Antegnate con nota in atti reg. n. 35150 del 20 novembre 2001;

h) l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole all'autorizzazione proponendo le prescrizioni riportate nel richiamato allegato A;

Preso atto dell'istruttoria tecnico-amministrativa espletata ai sensi del d.P.R. 203/88 compiuta dalla Struttura Protezione Aria e vagliata dal dirigente dell'Unità Organizzativa Protezione Ambientale e Sicurezza Industriale che, in proposito, precisa che:

a) le caratteristiche degli impianti e i limiti alle emissioni, nonché il termine per la messa a regime degli stessi, sono riportate nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

b) l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole, proponendo le prescrizioni riportate nell'allegato B sopra richiamato;

Visto che i dirigenti dell'Unità Organizzativa Gestione Rifiuti e dell'Unità Organizzativa Protezione Ambientale e Sicurezza Industriale propongono l'assunzione del provvedimento autorizzativo, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e dell'art. 7 del d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, alle condizioni e con le prescrizioni riportate negli allegati A e B;

Ritenuto di procedere al rilascio dell'autorizzazione attribuendo al presente atto gli effetti del 5° comma dell'art. 27 del d.lgs. 22/97, che in particolare sostituisce sotto ogni profilo la concessione edilizia comunale ex legge 10/77 fatti salvi gli eventuali oneri di urbanizzazione, così come definita dalla circolare esplicativa n. 4301 del 5 agosto 1998, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 36 - 3° Supplemento Straordinario del 10 settembre 1998;

Dato atto che il presente atto non è soggetto al controllo ai sensi del 32° comma dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare il progetto e autorizzare la ditta Macoglass s.r.l., con sede legale in Antegnate (BG) - via Brescia, alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto sito in Antegnate (BG) - via Brescia, ed all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R3, R4 e R5) e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi, alle condizioni e con le prescrizioni di cui agli allegati A e B, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di fare salve tutte le condizioni e prescrizioni di cui alla

d.g.r. n. 6/30898 dell'8 agosto 1997, e d.d.g. 5684 del 26 ottobre 1998, che non siano in contrasto con il presente atto;

3. di stabilire che l'allegato A della presente delibera sostituisce integralmente quello approvato con la sopraccitata delibera di Giunta regionale;

4. di disporre che la ditta Macoglass s.r.l., avvii l'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento previo accertamento da parte della Provincia di Bergamo degli interventi realizzati; a tal fine, l'avvenuta ultimazione dei lavori per ciascuna area che entri in esercizio deve essere comunicata alla Provincia stessa, che, entro i successivi 30 giorni, ne accerta e ne dichiara la congruità, fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l'esercizio può essere avviato;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, ferma restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

6. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla Provincia di Bergamo, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

7. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia di Bergamo, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone la Regione ed il comune dove ha sede l'impianto;

8. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre Unità Organizzative della Giunta regionale, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

9. di far presente che il presente atto produce gli effetti del 5° comma dell'art. 27 del d.lgs. 22/97, ed in particolare sostituisce sotto ogni profilo la Concessione Edilizia Comunale ex legge 10/77 fatti salvi gli eventuali oneri di urbanizzazione, così come definito dalla Circolare esplicativa n. 4301 del 14 luglio 1998, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 36 - III Supplemento Straordinario del 10 settembre 1998;

10. di dare atto che l'accertamento delle regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, nonché del rispetto dei valori limite, ai sensi del 3° comma dell'art. 8 del d.P.R. 203/88 è di competenza dell'A.R.P.A. di Bergamo;

11. di rideterminare in € 292.767,06 l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia ed è relativa a:

– messa in riserva di mc 11.092 di rifiuti speciali non pericolosi, pari a € 171.815,08;

– recupero per una potenzialità annua pari 100.000 tonnellate, pari a € 72.303,96;

– deposito preliminare/messa in riserva di 314 mc di rifiuti speciali non pericolosi, pari a € 48.648,02;

la fidejussione deve essere prestata e accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999;

12. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 11, il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A/R al soggetto interessato, trasmettendone copia alla Provincia di Bergamo, al comune di Antegnate ed all'A.R.P.A. di Bergamo;

13. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 11, entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa all'allegato A alla d.g.r. 45274 del 24 settembre 1999, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con d.g.r. n. 45274/99, come integrata dalla d.g.r. n. 48055 del 4 febbraio 2000;

14. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al sogget-

to interessato, a mezzo di raccomandata A/R, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 11.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Ditta: Macoglass s.r.l.

Sede legale: Antegnate (BG) via Brescia

Ubicazione impianto: Antegnate (BG) - via Brescia

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 L'impianto occupa una superficie di 15743 mq, di cui 3.440 mq coperti (comprensivi del nuovo capannone); è censita al NCT del comune di Antegnate (BG) al foglio n. 7 ed ai mapp. nn. 5, 6, 7, 195 ed è in locazione;

1.2 la suddetta area ricade:

- per il mapp. 195 in zona «D4 zona produttiva già oggetto di Piano per insediamenti produttivi» e «fascia di rispetto stradale»,

- per i mapp. 5, 6, 7 in zona «D3 destinata ad aree di completamento e/o sostituzione industriale» e per la restante parte a fascia di rispetto stradale, così come rilevato dal certificato di destinazione urbanistica del P.R.G. vigente nel comune di Antegnate;

1.3 vengono effettuate operazioni di:

- messa in riserva (R13) e recupero (R3, R4 e R5) di rifiuti speciali non pericolosi;

- deposito preliminare (D15), ricondizionamento preliminare (D14) di rifiuti speciali non pericolosi;

1.4 l'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:

a) deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi effettuato in cumuli e/o contenitori, posti al coperto (zone 3, 4, 5 e 6);

b) messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi effettuata in cumuli e/o contenitori;

c) ricondizionamento a mezzo di cernita manuale e meccanica effettuata su area impermeabilizzata, al coperto sotto capannone;

d) recupero di vetro, carta, legno, plastica, materiale ferroso, stracci;

1.5 i quantitativi massimi per l'effettuazione delle operazioni di messa in riserva e di deposito preliminare di rifiuti speciali sono i seguenti:

- area a) 314 mc (pari a 285 ton) di rifiuti speciali pericolosi;

- area b) 11.092 mc (pari a 10.280,8 ton) di rifiuti speciali pericolosi;

1.6 il quantitativo massimo di rifiuti trattati nell'impianto sooposti alle operazioni D14, D15, R3, R4, R5 e R13 è pari a 100.000 t/anno;

1.7 i tipi di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi sottoposti alle operazioni di recupero (R13, R3, R4 e R5) sono individuati alla tabella A;

1.8 i tipi di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi sottoposti alle operazioni di smaltimento (D14 e D15) sono individuati alla tabella B;

1.9 il ritiro di rifiuti provenienti dal circuito di raccolta e trattamento degli r.s.u. è subordinato alla stipula di apposita convenzione con la Provincia di Bergamo come previsto dal parere della Provincia stessa.

2. Prescrizioni

2.1 Le operazioni di messa in riserva e/o di deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;

2.2 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tec-

nologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;

2.3 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;

2.4 per lo smaltimento dei rifiuti contenenti C.F.C. devono essere rispettate le disposizioni di cui alla legge 28 dicembre 1993, n. 549 recante: «Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente» e relative disposizioni applicative;

2.5 i prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate previste o dichiarate nella relazione tecnica;

2.6 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;

2.7 qualora l'impianto e/o l'attività rientrano tra quelli indicati dal d.m. 16 febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni, la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;

2.8 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 62/85 e loro successive modifiche ed integrazioni;

2.9 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia ed al comune territorialmente competenti per territorio;

2.10 l'impianto deve essere realizzato e gestito nel rispetto delle indicazioni contenute nel progetto definitivo approvato con il presente provvedimento, e per quanto non diversamente stabilito dal presente atto, ed in particolare la ditta dovrà ottemperare a quanto disposto dal decreto del Direttore Generale dell'Urbanistica n. 22797 del 27 settembre 2001;

3. Piani

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2 Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dall'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

TABELLA A

Rifiuti da destinare alle operazioni di messa in riserva e/o trattamento (R13, R3, R4 e R5)

101110	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 101109 (limitatamente al vetro)
101112	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111, limitatamente al vetro di scarto
101103	scarti di materiali in fibra a base di vetro
101199	limitatamente alle polveri o scarti di vetro
101114	lucidatura di vetro e fanghi di macinazione diversi da quelli di cui alla voce 101113, limitatamente alla polvere di vetro
150105	imballaggi in materiali compositi
150106	imballaggi in materiali misti: es. imballaggi misti in vetro e/o lattine e/o plastica
160120	vetro

170202	vetro
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903, limitatamente ai rifiuti contenenti parti di vetro
170604	altri materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603, limitatamente al vetro
180104	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici) [rifiuti da maternità, diagnosi e prevenzione delle malattie negli uomini la cui raccolta e smaltimento non richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni (contenitori vuoti di cui al punto 4 dell'allegato I del decreto 26 giugno 2000, n. 219, conformi alle caratteristiche di cui all'art. 5 punti A e B del medesimo decreto)]
150105	imballaggi in materiali compositi
150106	imballaggi in materiali misti
150107	imballaggi in vetro
180203	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni [rifiuti della ricerca, diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali la cui raccolta e smaltimento non richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni (contenitori vuoti di cui al punto 4 dell'allegato I del decreto 26 giugno 2000, n. 219, conformi alle caratteristiche di cui all'art. 5 punti A e B del medesimo decreto)]
150105	imballaggi in materiali compositi
150106	imballaggi in materiali misti
150107	imballaggi in vetro
190118	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117, limitatamente agli scarti di vetro
190199	limitatamente ai rottami o scarti di vetro
200102	vetro
150106	imballaggi in materiali misti
150107	imballaggi in vetro
191205	vetro
200307	rifiuti ingombranti
200139	plastica
150102	imballaggi in plastica
150106	imballaggi in materiali misti
191204	plastica e gomma
200139	plastica
191204	plastica e gomma
200307	rifiuti ingombranti
200140	metallo
150104	imballaggi metallici
150106	imballaggi in materiali misti
191002	rifiuti di metalli non ferrosi
191203	metalli non ferrosi
200140	metallo
150104	imballaggi metallici
191002	rifiuti di metalli non ferrosi
191203	metalli non ferrosi
200307	rifiuti ingombranti
200301	rifiuti urbani non differenziati (limitatamente agli imballaggi in più materiali provenienti dalla raccolta differenziata domiciliare, dalle campane o da altri contenitori stradali e da piattaforme ecologiche comunali: es. imballaggi in vetro e/o lattine e/o plastica)
150106	imballaggi in materiali misti
200302	rifiuti di mercati (limitatamente agli imballaggi in più materiali provenienti dai mercati: es. vetro e/o lattine e/o plastica)

TABELLA A

Rifiuti da destinare alle operazioni di messa in riserva già suddivisi per tipologia o provenienti dalla cernita a avviare alle operazioni di recupero presso impianti terzi autorizzati (R13)

101099	limitatamente al ferro da cernita calamita
101110	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 101109 (limitatamente al vetro)

101112	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111, limitatamente al vetro di scarto
101103	scarti di materiali in fibra a base di vetro
101199	limitatamente alle polveri o scarti di vetro
101114	lucidatura di vetro e fanghi di macinazione diversi da quelli di cui alla voce 101113, limitatamente alla polvere di vetro
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi
100210	scaglie di laminazione
<i>codice rinunciato</i>	
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi
100210	scaglie di laminazione
<i>codice rinunciato</i>	
120105	limatura e trucioli di materiali plastici
150102	imballaggi in plastica
150104	imballaggi metallici
191002	rifiuti di metalli non ferrosi
191203	metalli non ferrosi
150105	imballaggi in materiali compositi
150106	imballaggi in materiali misti: es. imballaggi misti in vetro e/o lattine e/o plastica
160120	vetro
170202	vetro
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903, limitatamente ai rifiuti contenenti parti di vetro
170203	plastica
170401	rame, bronzo, ottone
191002	rifiuti di metalli non ferrosi
170402	alluminio
191002	rifiuti di metalli non ferrosi
170405	ferro e acciaio
020110	rifiuti metallici
191001	rifiuti di ferro e acciaio
170407	metalli misti
020110	rifiuti metallici
191002	rifiuti di metalli non ferrosi
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410
170604	altri materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603, limitatamente al vetro
180104	rifiuti che non devono essere raccolti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici) [rifiuti da maternità, diagnosi e prevenzione delle malattie negli uomini la cui raccolta e smaltimento non richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni (contenitori vuoti di cui al punto 4 dell'allegato I del decreto 26 giugno 2000, n. 219, conformi alle caratteristiche di cui all'art. 5 punti A e B del medesimo decreto)]
150101	imballaggi in carta e cartone
150102	imballaggi in plastica
150103	imballaggi in legno
150104	imballaggi metallici
150104	imballaggi metallici
150105	imballaggi in materiali compositi
150106	imballaggi in materiali misti
150107	imballaggi in vetro
150109	imballaggi in materiale tessile
180203	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni [rifiuti della ricerca, diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali la cui raccolta e smaltimento non richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni (contenitori vuoti di cui al punto 4 dell'allegato I del decreto 26 giugno 2000, n. 219, conformi alle caratteristiche di cui all'art. 5 punti A e B del medesimo decreto)]
150101	imballaggi in carta e cartone
150102	imballaggi in plastica
150103	imballaggi in legno

150104	imballaggi metallici
150105	imballaggi in materiali compositi
150106	imballaggi in materiali misti
150107	imballaggi in vetro
150109	imballaggi in materiale tessile
190118	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117, limitatamente agli scarti di vetro
190199	limitatamente ai rottami o scarti di vetro
200102	vetro
150106	imballaggi in materiali misti
150107	imballaggi in vetro
191205	vetro
200307	rifiuti ingombranti
200139	plastica
150102	imballaggi in plastica
150106	imballaggi in materiali misti
191204	plastica e gomma
200139	plastica
191204	plastica e gomma
200307	rifiuti ingombranti
200140	metallo
150104	imballaggi metallici
150106	imballaggi in materiali misti
191002	rifiuti di metalli non ferrosi
191203	metalli non ferrosi
200140	metallo
150104	imballaggi metallici
150106	imballaggi in materiali misti
191002	rifiuti di metalli non ferrosi
191203	metalli non ferrosi
200307	rifiuti ingombranti

150105	imballaggi in materiali compositi
150106	imballaggi in materiali misti: es. imballaggi misti in vetro e/o lattine e/o plastica
160120	vetro
170103	mattonelle e ceramica
170202	vetro
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903, limitatamente ai rifiuti contenenti parti di vetro
170203	plastica
170401	rame, bronzo, ottone
191002	rifiuti di metalli non ferrosi
170402	alluminio
191002	rifiuti di metalli non ferrosi
170405	ferro e acciaio
020110	rifiuti metallici
191001	rifiuti di ferro e acciaio
170407	metalli misti
020110	rifiuti metallici
191002	rifiuti di metalli non ferrosi
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410
170604	altri materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603, limitatamente al vetro
180104	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici) [rifiuti da maternità, diagnosi e prevenzione delle malattie negli uomini la cui raccolta e smaltimento non richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni (contenitori vuoti di cui al punto 4 dell'allegato I del decreto 26 giugno 2000, n. 219, conformi alle caratteristiche di cui all'art. 5 punti A e B del medesimo decreto)]
150101	imballaggi in carta e cartone
150102	imballaggi in plastica
150103	imballaggi in legno
150104	imballaggi metallici
150104	imballaggi metallici
150105	imballaggi in materiali compositi
150106	imballaggi in materiali misti
150107	imballaggi in vetro
150109	imballaggi in materiale tessile
180203	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni [rifiuti della ricerca, diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali la cui raccolta e smaltimento non richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni (contenitori vuoti di cui al punto 4 dell'allegato I del decreto 26 giugno 2000, n. 219, conformi alle caratteristiche di cui all'art. 5 punti A e B del medesimo decreto)]
150101	imballaggi in carta e cartone
150102	imballaggi in plastica
150103	imballaggi in legno
150104	imballaggi metallici
150105	imballaggi in materiali compositi
150106	imballaggi in materiali misti
150107	imballaggi in vetro
150109	imballaggi in materia tessile
190118	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117, limitatamente agli scarti di vetro
190199	limitatamente ai rottami o scarti di vetro
200101	carta e cartone
150101	imballaggi in carta e cartone
191201	carta e cartone
200102	vetro
150106	imballaggi in materiali misti
150107	imballaggi in vetro
191205	vetro
200307	rifiuti ingombranti

TABELLA B
Rifiuti da destinare alle operazioni di deposito preliminare e ricondizionamento (D15, D14)

080299	limitatamente agli scarti di ceramica
101099	limitatamente al ferro da cernita calamita
101110	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 101109 (limitatamente al vetro)
101112	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111, limitatamente al vetro di scarto
101103	scarti di materiali in fibra a base di vetro
101105	polveri e particolato
101199	limitatamente alle polveri o scarti di vetro
101114	lucidatura di vetro e fanghi di macinazione diversi da quelli di cui alla voce 101113, limitatamente alla polvere di vetro
161106	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105, limitatamente ai rivestimenti e refrattari inutilizzabili
101299	limitatamente agli scarti di ceramica
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi
100210	scagli di laminazione
<i>codice rinunciato</i>	
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi
100210	scaglie di laminazione
<i>codice rinunciato</i>	
120105	limatura e trucioli di materiali plastici
150101	imballaggi in carta e cartone
150102	imballaggi in plastica
150103	imballaggi in legno
150104	imballaggi metallici
191002	rifiuti di metalli non ferrosi
191203	metalli non ferrosi

200139	plastica
150102	imballaggi in plastica
150106	imballaggi in materiali misti
191204	plastica e gomma
200139	plastica
191204	plastica e gomma
200307	rifiuti ingombranti
200140	metallo
150104	imballaggi metallici
150106	imballaggi in materiali misti
191002	rifiuti di metalli non ferrosi
191203	metalli non ferrosi
200140	metallo
150104	imballaggi metallici
150106	imballaggi in materiali misti
191002	rifiuti di metalli non ferrosi
191203	metalli non ferrosi
200307	rifiuti ingombranti

ALLEGATO TECNICO B

1. Identificazione della ditta
2. Prodotti, materie prime
3. Descrizione dell'impianto
4. Emissioni ed impianti di abbattimento
5. Prescrizioni specifiche
6. Prescrizioni di carattere generale

1. Identificazione della ditta

Ragione Sociale: MACOGLASS S.r.l.
 Indirizzo: via Brescia del comune di Antegnate 24051 (BG).
 Settore di appartenenza: trattamento rifiuti.
 Settore produttivo: recupero e riciclo di materiali solidi.
 Fasc: 16288/3931/01.

2. Prodotti, materie prime

L'insediamento produttivo è destinato a recuperare rottami di vetro. I materiali vetrosi in ingresso all'impianto ammontano a circa 80.000 t/a (per approfondimenti vedi allegato A)

3. Descrizione dell'impianto

Informazioni relative al ciclo tecnologico da autorizzare.

- Cabine di cernita
- Nastri magnetici
- Tramogge di carico
- Nastri trasportatori
- Vagli
- Frantoio
- Ciclone
- Metal detector
- Macchine ottiche

Il sito è destinato: allo stoccaggio, alla selezione, alla separazione dei metalli magnetici e non per ottenere vetro pronto all'uso. Per approfondimenti vedi allegato A

4. Emissioni ed impianti di abbattimento

E1

Provenienza: mulino di macinazione
 Portata (Nm³/h): 7.000
 Tipo di sostanza inquinante: polveri di vetro
 Impianto di abbattimento: filtro a ciclone

5. Prescrizioni specifiche

Sostanze inquinanti: polveri
 Valori limite alle emissioni: polveri totali 10 (mg/Nm³) di cui 3 (mg/Nm³) silice libera cristallina.

Impianti di abbattimento (da installarsi qualora i limiti non siano rispettati)

SCHEDA D.MM.01 DEPOLVERATORE A SECCO	
Tipo di abbattitore	Ciclone e multiciclone (preseparatori gravimetrico)

Impiego	Abbattimento di polveri e nebbie oleose con granulometria $\geq 20 \mu\text{m}$
Provenienza degli inquinanti	<ul style="list-style-type: none"> - Operazioni di stoccaggio, movimentazione, trasporto pneumatico, miscelazione, pesatura e confezionamento di materiali solidi polverulenti - Operazioni di sabbiatura, smerigliatura, bordatura, taglio di superfici di vario tipo e materiale - Operazioni di fusione di materiali metallici e combustione di materiali solidi - Operazioni su materiale plastico flessibile e/o semirigido - Operazioni meccaniche con uso di oli minerali
INDICAZIONI IMPIANTISTICHE	
1. Temperatura	> 0 °C.
2. Dimensioni	Ingresso - tangenziale con inclinazione $\leq 45^\circ$
	Diametro min. dei corpo - 600 mm
	Diametro max. del corpo centrale - 1800 mm
3. Umidità relativa	$\leq 50\%$
4. Sistemi di controllo	Nessuno
5. Sistema di pulizia	Manuale del corpo cilindrico e dei raccordi immissione ed espulsione del fluido gassoso
6. Manutenzione	Pulizia delle superfici interne del ciclone
7. Informazioni aggiuntive	Questo impianto può essere utilizzato prima dei depolveratori a secco a mezzo filtrante o come impianto singolo (cicloni o multicicloni) nelle combustioni di materiali solidi

Si esprime parere favorevole al principio di funzionamento del sistema d'abbattimento

[BUR20020114]

[3.1.0]

D.G.R. 9 APRILE 2002 - N. 7/8665

Ampliamento dell'accreditamento della R.S.A. «Ospedale Valsasino Ricovero Vecchi» con sede in San Colombano al Lambro (MI). Finanziamento a carico del Fondo Sanitario per l'anno 2002

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la l.r. 11 luglio 1997, n. 31, in particolare l'art. 4, come modificato con l.r. 2 febbraio 2001, n. 3, art. 4, comma 1°, lett. a;

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato con successivo d.lgs. 19 giugno 1999 n. 229;

Viste le dd.c.r.:

- 23 dicembre 1987, n. 871 di approvazione del Piano Socio Assistenziale e successivi atti di proroga dello stesso;

- 8 marzo 1995, n. 1439 di approvazione del Progetto Obiettivo Anziani per il triennio 1995/1997;

Viste le dd.g.r. 29 dicembre 1997, n. 33924 e 14 dicembre 2001, n. 7435, con le quali sono stati stabiliti i requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani;

Rilevato che:

- con d.g.r. 19 gennaio 2001, n. 3130, sono state riconfermate le determinazioni in merito all'accreditamento di nuove Residenze Sanitarie Assistenziali e di nuovi reparti in Residenze Sanitarie Assistenziali già accreditate. Sulla base di tale atto è consentito l'accreditamento aggiuntivo di posti letto in R.S.A. già accreditate o l'accreditamento di nuove R.S.A. solo ad una delle seguenti condizioni:

a) che le R.S.A. siano state interessate da interventi strutturali attuati a seguito di finanziamenti regionali o statali per investimenti,

b) che le R.S.A. siano ubicate in A.S.L. con dotazione di posti letto accreditati inferiori alla media regionale (A.S.L. della provincia di Milano),

c) che le R.S.A. ubicate al di fuori del territorio delle A.S.L. della provincia di Milano siano in possesso di convenzioni con Comuni della provincia di Milano per l'ospitalità di an-

ziani residenti negli stessi, con le modalità previste dalla d.g.r. 20 ottobre 2000, n. 1761;

Dato atto che la Residenza Sanitaria Assistenziale «Ospedale Valsasino Ricovero Vecchi» con sede in San Colombano al Lambro (MI) è già accreditata e con d.g.r. del 2 agosto 2001, n. 5908 l'accREDITAMENTO è stato confermato per n. 50 posti letto per ospiti N.A.T.;

Rilevato che, in data 27 settembre 2001, il legale rappresentante della Residenza Sanitaria Assistenziale «Ospedale Valsasino Ricovero Vecchi» con sede in San Colombano al Lambro (LO), ha richiesto l'ampliamento dell'accREDITAMENTO relativamente ai n. 20 posti letto per ospiti Non Autosufficienti Totali;

Dato atto che l'ente gestore della R.S.A. in oggetto ha stipulato una convenzione con l'amministrazione comunale di San Colombano, per l'ospitalità di 20 ospiti N.A.T. residenti in San Colombano e che, come previsto dalla succitata d.g.r. 20 ottobre 2000, n. 1761, tale convenzione è stata approvata con decreto del Direttore Generale Famiglia e Solidarietà Sociale 29 gennaio 2002, n. 1112, realizzandosi in tal modo l'essenziale requisito di accREDITAMENTO previsto dalla d.g.r. medesima;

Rilevato inoltre che la Residenza Sanitaria Assistenziale in oggetto risulta in possesso dei seguenti indispensabili requisiti per l'accREDITAMENTO:

- autorizzazione permanente al funzionamento, ex art. 50 l.r. 7 gennaio 1986, n. 1, rilasciata dall'amministrazione provinciale di Milano con provvedimento 26 ottobre 2001, n. 226, per n. 70 p.l. per ospiti N.A.T.,

- parere favorevole all'ampliamento dell'accREDITAMENTO, espresso dalla competente Azienda Sanitaria Locale di Lodi con deliberazione 26 febbraio 2002, n. 181,

- standard gestionali di accREDITAMENTO previsti dalla citata d.g.r. 29 dicembre 1997, n. 33924, verificati dalla competente A.S.L. di Lodi;

Rilevato altresì:

- che la stessa risulta censita nel Programma di Zona dell'A.S.L. di Lodi,

- che l'ente gestore ha dichiarato di praticare una retta giornaliera che va da un minimo pari a 34,50 ad un massimo pari a 41, per ospiti N.A.T., al netto del finanziamento regionale;

Dato atto che sulla base della normativa vigente e delle verifiche compiute dall'Azienda Sanitaria Locale, la struttura in oggetto può essere accREDITATA alla tariffa di 37,70 giornaliero per ciascun ospite N.A.T.;

Stabilito che, conseguentemente all'assegnazione dei finanziamenti sul Fondo Sanitario Regionale, l'ente gestore è tenuto ad applicare effettivamente agli ospiti rette al netto del finanziamento regionale;

Ritenuto di stabilire che l'Azienda Sanitaria Locale di ubicazione della struttura in oggetto deve erogare alla stessa, dalla data di esecutività del presente atto, anticipazioni mensili pari al 75% dell'importo corrispondente al volume di prestazioni accREDITATE;

Visto il d.p.g.r. 24 maggio 2000, n. 13371, con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha conferito a Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

Vista la d.g.r. 27 dicembre 2001, n. 7622: «Determinazioni in ordine all'assetto organizzativo della Giunta regionale»;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

Delibera

1. di ampliare, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, l'accREDITAMENTO della Residenza Sanitaria Assistenziale «Ospedale Valsasino Ricovero Vecchi» con sede in San Colombano al Lambro (LO), per n. 20 posti letto per ospiti Non Autosufficienti Totali totalmente riservati ad ospiti provenienti da San Colombano al Lambro, in virtù della convenzione stipulata con l'amministrazione comunale di San Colombano al Lambro ed autorizzata con decreto del Direttore Generale Famiglia e Solidarietà Sociale del 29 gennaio 2002, n. 1112;

2. di stabilire che le prestazioni erogate con riferimento ai 20 posti letto aggiuntivi, potranno essere remunerate esclusivamente in quanto rivolte a cittadini residenti nel comune di San Colombano;

3. di riconoscere la tariffa di € 37,70 giornaliero per ospite, sulla base delle verifiche compiute dall'Azienda Sanitaria Locale di Lodi;

4. di stabilire che, dalla data di approvazione del presente atto, conseguentemente all'assegnazione dei finanziamenti sul Fondo Sanitario Regionale, l'ente gestore è tenuto ad applicare effettivamente agli ospiti rette al netto dei finanziamenti qui riconosciuti;

5. di stabilire che l'ente gestore della struttura in oggetto dovrà fatturare o comunque rendicontare mediante idonea documentazione contabile, nel rispetto della normativa in vigore per l'ente gestore, all'Azienda Sanitaria Locale di Lodi le prestazioni di cui al presente provvedimento, indicando obbligatoriamente la A.S.L. di provenienza degli ospiti, allo scopo di consentire l'addebito alla stessa in sede di compensazione infraregionale;

6. di stabilire che l'Azienda Sanitaria Locale di ubicazione della struttura in oggetto deve erogare alla stessa, dalla data di approvazione del presente atto, anticipazioni mensili pari al 75% dell'importo corrispondente al volume di prestazioni accREDITATE e deve provvedere a liquidare trimestralmente il saldo spettante;

7. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, l'A.S.L. di competenza provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accREDITAMENTO;

8. di disporre la comunicazione del presente atto alla Commissione Consiliare competente, all'ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

9. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

[BUR20020115]

[3.1.0]

D.G.R. 9 APRILE 2002 - N. 7/8666

AccREDITAMENTO alla Residenza Sanitaria Assistenziale «Anni Verdi», con sede in Biassono (MI) - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario 2002

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la l.r. 11 luglio 1997, n. 31, in particolare l'art. 4, come modificato con l.r. 2 febbraio 2001, n. 3, art. 4, comma 1°, lett. a;

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato con successivo d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229;

Viste le dd.c.r.:

- 23 dicembre 1987, n. 871, di approvazione del Piano Socio Assistenziale e successivi atti di proroga dello stesso,

- 8 marzo 1995, n. 1439 di approvazione del Progetto Obiettivo Anziani per il triennio 1995/1997;

Vista la d.g.r. 29 dicembre 1997, n. 33924, con la quale sono stati stabiliti i requisiti per l'accREDITAMENTO di nuove Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani,

Rilevato che:

- con d.g.r. 19 gennaio 2001, n. 3130, sono state riconfermate le determinazioni in merito all'accREDITAMENTO di nuove Residenze Sanitarie Assistenziali e di nuovi reparti in Residenze Sanitarie Assistenziali già accREDITATE. Sulla base di tale atto è consentito l'accREDITAMENTO aggiuntivo di posti letto in R.S.A. già accREDITATE o l'accREDITAMENTO di nuove R.S.A. solo ad una delle seguenti condizioni:

- a) che le R.S.A. siano state interessate da interventi strutturali attuati a seguito di finanziamenti regionali o statali per investimenti,

- b) che le R.S.A. siano ubicate in A.S.L. con dotazione di posti letto accREDITATI inferiori alla media regionale (A.S.L. della provincia di Milano),

- c) che le R.S.A. ubicate al di fuori del territorio delle A.S.L. della provincia di Milano siano in possesso di convenzioni con comuni della provincia di Milano per l'ospitalità di anziani residenti negli stessi, con le modalità previste dalla d.g.r. 20 ottobre 2000, n. 1761;

Rilevato che, in data 21 settembre 2001 il legale rappresentante della Cooperativa Sociale «Nord Service a.r.l.» ente gestore della Residenza Sanitario Assistenziale «Anni Verdi» con sede in Biassono (MI) ha richiesto l'accreditamento per n. 60 posti letto, per ospiti Non Autosufficienti Totali;

Rilevato inoltre che la Residenza Sanitario Assistenziale in oggetto risulta in possesso dei seguenti indispensabili requisiti per l'accreditamento:

- autorizzazione permanente al funzionamento, ex art. 50 l.r. 7 gennaio 1986, n. 1, rilasciata dall'amministrazione provinciale di Milano con provvedimento 21 dicembre 2001, n. 277, per n. 60 posti letto per ospiti N.A.T.,

- parere favorevole all'accreditamento espresso dalla competente Azienda Sanitaria Locale di Milano 3 con atto 7 febbraio 2002, n. 59, pervenuto alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale il 13 febbraio 2002,

- standard gestionali di accreditamento previsti dalla citata d.g.r. 29 dicembre 1997, n. 33924, verificati dalla competente Commissione di Vigilanza dell'A.S.L. di Milano 3;

Rilevato altresì:

- che la stessa risulta censita nel Programma di Zona dell'A.S.L. di Milano 3,

- che l'ente gestore ha dichiarato che la retta massima giornaliera in vigore nel corrente anno, al netto del finanziamento regionale sarà pari a 57,00 per gli ospiti N.A.T.;

Dato atto che sulla base della normativa vigente e delle verifiche compiute dall'Azienda Sanitaria Locale, la struttura in oggetto può essere accreditata alla tariffa di 37,70 giornaliero per ospite N.A.T.;

Stabilito che, conseguentemente all'assegnazione dei finanziamenti sul Fondo Sanitario Regionale, l'ente gestore è tenuto ad applicare effettivamente ai 60 ospiti N.A.T. le rette al netto del finanziamento regionale;

Ritenuto di stabilire che l'Azienda Sanitaria Locale di ubicazione della struttura in oggetto deve erogare alla stessa, dalla data di approvazione del presente atto, anticipazioni mensili pari al 75% dell'importo corrispondente al volume di prestazioni accreditate;

Visto il d.p.g.r. 24 maggio 2000, n. 13371 con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha conferito a Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

Vista la d.g.r. 27 dicembre 2001, n. 7622: «Determinazioni in ordine all'assetto organizzativo della Giunta regionale»;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

Delibera

1. di accreditare, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, la Residenza Sanitario Assistenziale «Anni Verdi» con sede in Biassono (MI), gestita dalla Cooperativa Sociale a.r.l. «Nord Servizi» di Biassono (MI), per 60 posti letto per ospiti Non Autosufficienti Totali alla tariffa di 37,70 giornaliero per ospite, sulla base delle verifiche compiute dalla competente A.S.L. di Milano 3;

2. di riconfermare che la struttura in oggetto è obbligatoriamente tenuta ad accettare il sistema di vigilanza e controllo previsto dalla normativa vigente;

3. di stabilire che, dalla data di approvazione del presente atto, conseguentemente all'assegnazione dei finanziamenti sul Fondo Sanitario Regionale le rette a carico dei 60 ospiti dovranno essere effettivamente applicate negli importi al netto delle tariffe qui riconosciute. Tali rette, già dichiarate dall'ente medesimo, sono state in premessa indicate;

4. di confermare inoltre che la struttura stessa è tenuta a rispettare tutti gli altri obblighi di cui all'allegato A delle dd.g.r. 29 dicembre 1997, n. 33924 e 24 luglio 1998, n. 37709;

5. di stabilire che l'ente gestore della struttura in oggetto dovrà fatturare o comunque rendicontare mediante idonea documentazione contabile, nel rispetto della normativa in vigore per l'ente gestore, all'Azienda Sanitaria Locale di competenza le prestazioni di cui al presente provvedimento, indicando obbligatoriamente le Aziende Sanitarie Locali di provenienza degli ospiti, allo scopo di consentire l'addebito alle stesse in sede di compensazione infraregionale;

6. di stabilire che l'Azienda Sanitaria Locale di ubicazione della struttura in oggetto deve erogare alla stessa, dalla data di approvazione del presente atto, anticipazioni mensili pari al 75% dell'importo corrispondente al volume di prestazioni accreditate e deve provvedere a liquidare trimestralmente il saldo spettante;

7. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, l'A.S.L. di competenza provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

8. di disporre la comunicazione del presente atto alla Commissione Consiliare competente, all'ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

9. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

[BUR20020116]

[3.1.0]

D.G.R. 9 APRILE 2002 - N. 7/8667

Accreditamento alla Residenza Sanitario Assistenziale «Bosco in Città», con sede in Brugherio (MI) - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario 2002

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la l.r. 11 luglio 1997, n. 31, in particolare l'art. 4, come modificato con l.r. 2 febbraio 2001, n. 3, art. 4, comma 1°, lett. a;

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato con successivo d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229;

Viste le dd.c.r.:

- 23 dicembre 1987, n. 871, di approvazione del Piano Socio Assistenziale e successivi atti di proroga dello stesso,

- 8 marzo 1995, n. 1439 di approvazione del Progetto Obiettivo Anziani per il triennio 1995/1997;

Viste le dd.g.r. 29 dicembre 1997, n. 33924 e 14 dicembre 2001, n. 7435, con le quali sono stati stabiliti i requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani;

Rilevato che:

- con d.g.r. 19 gennaio 2001, n. 3130, sono state riconfermate le determinazioni in merito all'accreditamento di nuove Residenze Sanitarie Assistenziali e di nuovi reparti in Residenze Sanitarie Assistenziali già accreditate. Sulla base di tale atto è consentito l'accreditamento aggiuntivo di posti letto in R.S.A. già accreditate o l'accreditamento di nuove R.S.A. solo ad una delle seguenti condizioni:

- a) che le R.S.A. siano state interessate da interventi strutturali attuati a seguito di finanziamenti regionali o statali per investimenti,

- b) che le R.S.A. siano ubicate in A.S.L. con dotazione di posti letto accreditati inferiori alla media regionale (A.S.L. della provincia di Milano),

- c) che le R.S.A. ubicate al di fuori del territorio delle A.S.L. della provincia di Milano siano in possesso di convenzioni con comuni della provincia di Milano per l'ospitalità di anziani residenti negli stessi, con le modalità previste dalla d.g.r. 20 ottobre 2000, n. 1761;

Rilevato che, in data 24 gennaio 2002 il legale rappresentante della Cooperativa «Kursana Residence S.c.a.r.l.» ente gestore della Residenza Sanitario Assistenziale «Bosco in città» con sede in Brugherio (MI) ha richiesto l'accreditamento per n. 121 posti letto, per ospiti Non Autosufficienti Totali;

Rilevato inoltre che la Residenza Sanitario Assistenziale in oggetto risulta in possesso dei seguenti indispensabili requisiti per l'accreditamento:

- autorizzazione permanente al funzionamento, ex art. 50 l.r. 7 gennaio 1986, n. 1, rilasciata dall'amministrazione provinciale di Milano con provvedimento 15 gennaio 2002, n. 212, per n. 121 posti letto per ospiti N.A.T.,

- parere favorevole all'accreditamento espresso dalla competente Azienda Sanitaria Locale di Milano 3 con atto 7 febbraio 2002, n. 60,

- standard gestionali di accreditamento previsti dalla citata d.g.r. 29 dicembre 1997, n. 33924, verificati dalla competente Commissione di Vigilanza dell'A.S.L. di Milano 3;

Rilevato altresì:

- che la stessa risulta censita nel Programma di Zona dell'A.S.L. di Milano 3,

– che l'ente gestore ha dichiarato che la retta massima giornaliera in vigore nel corrente anno, al netto del finanziamento regionale, esclusa l'IVA, sarà pari a 54,23 per gli ospiti N.A.T.;

Dato atto che sulla base della normativa vigente e delle verifiche compiute dall'Azienda Sanitaria Locale, la struttura in oggetto può essere accreditata alla tariffa di 37,70 giornalieri per ospite N.A.T.;

Stabilito che, conseguentemente all'assegnazione dei finanziamenti sul Fondo Sanitario Regionale, l'ente gestore è tenuto ad applicare effettivamente ai 121 ospiti N.A.T. le rette al netto del finanziamento regionale;

Ritenuto di stabilire che l'Azienda Sanitaria Locale di ubicazione della struttura in oggetto deve erogare alla stessa, dalla data di esecutività del presente atto, anticipazioni mensili pari al 75% dell'importo corrispondente al volume di prestazioni accreditate;

Visto il d.p.g.r. 24 maggio 2000, n. 13371 con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha conferito a Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

Vista la d.g.r. 27 dicembre 2001, n. 7622: «Determinazioni in ordine all'assetto organizzativo della Giunta regionale»;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

Delibera

1. di accreditare, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, la Residenza Sanitario Assistenziale «Bosco in Città» con sede in Brugherio (MI), gestita dalla Kursana Residence avente natura giuridica di Società Cooperativa a.r.l., per 121 posti letto per ospiti Non Autosufficienti Totali alla tariffa di 37,70 giornalieri per ospite, sulla base delle verifiche compiute dalla competente A.S.L. di Milano 3;

2. di riconfermare che la struttura in oggetto è obbligatoriamente tenuta ad accettare il sistema di vigilanza e controllo previsto dalla normativa vigente;

3. di stabilire che, dalla data di approvazione del presente atto, conseguentemente all'assegnazione dei finanziamenti sul Fondo Sanitario Regionale le rette a carico dei 121 ospiti dovranno essere effettivamente applicate negli importi al netto delle tariffe qui riconosciute. Tali rette, già dichiarate dall'ente medesimo, sono state in premessa indicate;

4. di confermare inoltre che la struttura stessa è tenuta a rispettare tutti gli altri obblighi di cui all'allegato A delle dd.g.r. 29 dicembre 1997, n. 33924 e 24 luglio 1998, n. 37709;

5. di stabilire che l'ente gestore della struttura in oggetto dovrà fatturare o comunque rendicontare mediante idonea documentazione contabile, nel rispetto della normativa in vigore per l'ente gestore, all'Azienda Sanitaria Locale di competenza le prestazioni di cui al presente provvedimento, indicando obbligatoriamente le Aziende Sanitarie Locali di provenienza degli ospiti, allo scopo di consentire l'addebito alle stesse in sede di compensazione infraregionale;

6. di stabilire che l'Azienda Sanitaria Locale di ubicazione della struttura in oggetto deve erogare alla stessa, dalla data di approvazione del presente atto, anticipazioni mensili pari al 75% dell'importo corrispondente al volume di prestazioni accreditate e deve provvedere a liquidare trimestralmente il saldo spettante;

7. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, l'A.S.L. di competenza provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

8. di disporre la comunicazione del presente atto alla Commissione Consiliare competente, all'ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

9. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

[BUR20020117]

[3.1.0]

D.G.R. 9 APRILE 2002 – N. 7/8668

Preso d'atto della variazione dell'ente gestore della R.S.A. Residenza San Francesco con sede in Nova Milanese (MI)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la precedente d.g.r. 14 settembre 2001, n. 6074, con

la quale è stato deliberato l'accreditamento della Residenza Sanitario Assistenziale «Residenza San Francesco», con sede in Nova Milanese (MI) e con la quale contestualmente si è dato atto che la Coop. Sociale Hospita era l'ente gestore della struttura;

Presa visione della comunicazione pervenuta in data 17 ottobre 2001, dal Legale Rappresentante dell'Associazione San Francesco, sig. Mario Pozzoli, ente subentrante nella gestione della R.S.A. in oggetto e soggetto titolare del provvedimento di autorizzazione al funzionamento, emesso dalla Provincia di Milano in data 25 giugno 2001, comunicazione con la quale si chiede di voler rettificare la d.g.r. sopra indicata dando atto del nuovo ente gestore;

Dato atto che l'A.S.L. di Milano 3 – Monza – con nota pervenuta in data 24 ottobre 2001, ha comunicato che l'Associazione San Francesco, in quanto gestore della R.S.A. in oggetto, si è impegnata al rispetto del mantenimento degli standard regionali di accreditamento nonché al rispetto di ogni altro onere discendente dall'accreditamento medesimo;

Visto il d.p.g.r. 24 maggio 2000, n. 13371, con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha conferito a Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

Vista la d.g.r. 27 dicembre 2001, n. 7622: «Determinazioni in ordine all'assetto organizzativo della Giunta regionale»;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

Delibera

1. di dare atto che l'ente gestore della R.S.A. «Residenza San Francesco» con sede in Nova Milanese (MI) è l'Associazione San Francesco avente sede legale in Seregno (MI) via Paradiso n. 3;

2. di disporre la comunicazione del presente atto alla Commissione Consiliare competente, all'ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

[BUR20020118]

[2.2.0]

D.G.R. 12 APRILE 2002 – N. 7/8727

Documento tecnico di accompagnamento alla legge regionale 6 marzo 2002, n. 4 «Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l'integrazione di disposizioni legislative»

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 31, comma 2, che prevede che le previsioni di bilancio sono articolate, per l'entrata e la spesa, in unità previsionali di base, e il comma 6, per il quale la giunta regionale predispone un apposito documento tecnico che accompagna il bilancio di previsione, nel quale le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2001, n. 27 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la legge regionale 6 marzo 2002, n. 4 «Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l'integrazione di disposizioni legislative» ed in particolare l'articolo 5;

Considerato che ai fini della gestione e rendicontazione di cui al sopra richiamato articolo 31, comma 6, della l.r. 34/78 e successive modificazioni ed integrazioni è necessario istituire, modificare o indicare i diversi capitoli appartenenti alle UPB, di cui all'articolo 5 della sopra citata l.r. 4/2002, e collegati alle specifiche disposizioni in essa previste, nonché apportare le relative variazioni di dotazione finanziaria;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2002 e successivi;

Verificato da parte del Dirigente dell'Unità Organizzativa Bilancio e Ragioneria la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge:

Delibera

1. di approvare il documento tecnico di accompagnamento alle disposizioni finanziarie della legge regionale 6 marzo

2002, n. 4 «Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l'integrazione di disposizioni legislative» allegato alla presente deliberazione di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il segretario: Sala

_____ • _____

ALLEGATO

DOCUMENTO TECNICO

Individuazione capitoli di spesa		Esercizio finanziario			
UPB	Capitoli	2002		2003	2004
		Competenza	Cassa		
5.0.2.0.1.174 «Risorse umane»	5.0.2.0.1.174.1011 «Spese per attività assistenziali, sanitarie, culturali, ricreative e provvidenze varie a favore del personale regionale» <i>Art. 1, comma 2</i>				
2.3.4.7.2.40 «Valorizzazione e gestione della fauna selvatica e della fauna ittica»	2.3.4.7.2.40.4745 «Spese per le funzioni trasferite in materia di caccia» <i>Art. 2, comma 2, lett. a) e b)</i>				
4.9.5.7.2.299 «Conservazione della biodiversità: Carta Naturalistica della Lombardia e Rete Europea Natura 2000»	4.9.5.7.2.299.5743 «Costituzione della Carta naturalistica della Lombardia» <i>L.r. 33/77, art. 24-bis, comma 2 come integrato dall'art. 3, comma 1, lett. a) Ob. Gestionale 9.5.7.1</i>	5.000,00	5.000,00		
	4.9.5.7.2.299.5744 «Spesa di parte corrente per tutela degli habitat e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario» <i>L.r. 33/77, art. 24-ter, comma 1 come integrato dall'art. 3, comma 1, lett. a) Ob. Gestionale 9.5.7.2</i>	5.000,00	5.000,00		
TOTALE UPB		10.000,00	10.000,00		
5.0.4.0.2.248 «Fondo speciale per spese correnti»	5.0.4.0.2.248.546 «Fondo speciale per oneri relativi a spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» <i>(voce 4.9.5.7.2.299.9021 «Carta naturalistica della Lombardia»)</i>	- 10.000,00	- 10.000,00		
TOTALE UPB		- 10.000,00	- 10.000,00		
4.9.5.7.3.158 «Conservazione della biodiversità : Carta Naturalistica della Lombardia e Rete Europea Natura 2000»	4.9.5.7.3.158.5818 «Investimenti per la tutela degli habitat e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario» <i>L.r. 33/77, art. 24-ter, comma 1 come integrato dall'art. 3, comma 1, lett. a) Ob. Gestionale 9.5.7.2</i>	5.000,00	5.000,00	275.000,00	275.000,00
		5.000,00	5.000,00	275.000,00	275.000,00
TOTALE UPB		5.000,00	5.000,00	275.000,00	275.000,00
4.9.5.6.3.326 «Coordinamento di azioni di informazione, formazione e di educazione ambientale»	4.9.5.6.3.326.5819 «Investimenti per lo sviluppo del sistema formativo ambientale» <i>L.r. 33/77, art. 25-bis, comma 4 come integrato dall'art. 3, comma 1, lett. b) Ob. Gestionale 9.5.6.1</i>	5.000,00	5.000,00	275.000,00	275.000,00
		5.000,00	5.000,00	275.000,00	275.000,00
TOTALE UPB		5.000,00	5.000,00	275.000,00	275.000,00
5.0.4.0.3.250 «Fondo speciale per spese d'investimento»	5.0.4.0.3.250.958 «Fondo speciale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» <i>(voce 4.9.5.7.3.158.9626 «Attuazione Direttiva comunitaria 92/43»)</i>	- 10.000,00	- 10.000,00	- 550.000,00	- 550.000,00
		- 10.000,00	- 10.000,00	- 550.000,00	- 550.000,00
TOTALE UPB		- 10.000,00	- 10.000,00	- 550.000,00	- 550.000,00
5.0.2.0.2.187 «Azioni di comunicazione interna ed esterna»	5.0.2.0.2.187.4512 «Spese per attività di informazione, formazione, educazione ambientale ed etica ambientale, divulgazione ed attuazione di studi» <i>L.r. 33/77, art. 25-bis, comma 1 come integrato dall'art. 3, comma 1, lett. b) Ob. Gestionale 9.5.6.1. Oggetto capitolo modificato</i>	10.000,00	10.000,00		
		10.000,00	10.000,00		
TOTALE UPB		10.000,00	10.000,00		

Individuazione capitoli di spesa		Esercizio finanziario			
UPB	Capitoli	2002		2003	2004
		Competenza	Cassa		
5.0.4.0.2.248 «Fondo speciale per spese correnti»	5.0.4.0.2.248.546 «Fondo speciale per oneri relativi a spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» (voce 4.9.5.6.2.319.9003 «Norme informazione, formazione educazione ambientale»)	- 10.000,00	- 10.000,00		
TOTALE UPB		- 10.000,00	- 10.000,00		
4.10.1.2.3.102 «Semplificazione e miglioramento dei procedimenti amministrativi concernenti l'approvazione di strumenti urbanistici e di autorizzazioni paesistiche»	4.10.1.2.3.102.1456 «Contributi in capitale a comuni, consorzi ed associazioni di comuni e comunità montane per la dotazione di strumenti di pianificazione e programmazione urbanistici» L.r. 66/82, art. 1 come modificato dall'art. 3, comma 5, lett. a). Oggetto capitolo modificato				
4.10.2.2.3.106 «Definizione di programmi di intervento di sviluppo territoriale in ambiti di interesse regionale»	4.10.2.2.3.106.5746 «Contributo regionale per il finanziamento del programma Urban Italia nei comuni di Cinisello Balsamo e Seregno» Art. 3, comma 7. Ob. Gestionale 10.2.2.3	100.000,00	100.000,00	200.000,00	216.000,00
TOTALE UPB		100.000,00	100.000,00	200.000,00	216.000,00
5.0.4.0.3.250 «Fondo speciale per spese d'investimento»	5.0.4.0.3.250.958 «Fondo speciale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» (voce 4.10.2.2.3.106.9642 «Cofinanziamento regionale ai programmi Urban Cinisello e Seregno»)	- 100.000,00	- 100.000,00	- 200.000,00	- 216.000,00
TOTALE UPB		- 100.000,00	- 100.000,00	- 200.000,00	- 216.000,00
2.5.2.1.3.74 «Promozione miglioramento e qualificazione del sistema educativo ed universitario»	2.5.2.1.3.74.5747 «Spese per opere di edilizia riguardanti edifici scolastici per interventi non differibili a seguito di eventi imprevedibili che ne compromettono l'agibilità» L.r. 1/2000, art. 4, comma 107-quater, come integrato dall'art. 4, comma 1, lett. d) Ob. Gestionale 5.2.1.4	250.000,00	250.000,00		
	2.5.2.1.3.74.5459 «Finanziamento regionale di interventi di edilizia scolastica secondo i fabbisogni individuati dal piano triennale»	- 250.000,00	- 250.000,00		
TOTALE UPB		0,00	0,00		
4.9.3.1.2.146 «Gestione delle risorse idriche superficiali e sotterranee»	4.9.3.1.2.146.5745 «Spese per l'avvalimento di soggetti pubblici e privati per attività tecniche relative ad opere di sbarramento di ritenuta e bacini di accumulo di competenza regionale» L.r. 8/98, art. 14-bis, come integrato dall'art. 3, comma 8, lett. b) Ob. Gestionale 9.3.1.3	350.000,00	158.629,31		
	4.9.3.1.2.146.5378 «Spese per l'approvazione di progetti di opere idrauliche di competenza regionale nonché per la redazione di normativa o capitolati specifici riguardanti interventi di prevenzione»	- 350.000,00	- 158.629,31		
TOTALE UPB		0,00	0,00		
4.9.6.1.2.156 «Pianificazione delle aree protette»	4.9.6.1.2.156.5710 «Spese correnti per l'attuazione di programmi ambientali per favorire il recupero di aree degradate e l'istituzione della manutenzione di aree protette»	200.000,00	113.084,36		
TOTALE UPB		200.000,00	113.084,36		
4.9.7.3.2.163 «Interventi di tutela dagli inquinanti fisici: rumore, elettromagnetismo»	4.9.7.3.2.163.4857 «Contributi a comuni singoli o associati per la predisposizione della classificazione acustica»	- 200.000,00	- 113.084,36		
TOTALE UPB		- 200.000,00	- 113.084,36		

Individuazione capitoli di spesa		Esercizio finanziario			
UPB	Capitoli	2002		2003	2004
		Competenza	Cassa		
4.9.7.3.3.164 «Interventi di tutela dagli inquinanti fisici: rumore, elettromagnetismo»	4.9.7.3.3.164.5820 «Contributi a fondo perduto ai comuni e alle province per la realizzazione di opere per l'attuazione del piano comunale di risanamento acustico e per gli interventi relativi al rumore aeroportuale» L.r. 13/2001, art. 17, comma 2. Ob. Gestionale 9.7.3.2	200.000,00	200.000,00		
TOTALE UPB		200.000,00	200.000,00		
4.9.6.1.3.157 «Pianificazione delle aree protette»	4.9.6.1.3.157.5419 «Spese per l'attuazione di programmi ambientali per favorire il recupero di aree degradate e l'istituzione e la manutenzione di aree protette»	- 200.000,00	- 200.000,00		
TOTALE UPB		- 200.000,00	- 200.000,00		

[BUR20020119]

[4.6.4]

D.G.R. 12 APRILE 2002 - N. 7/8731
Attuazione della d.c.r. n. VI/1223 del 30 marzo 1999 - Acquisto di spazi pubblicitari

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 11 agosto 1973 n. 28 «Interventi diretti per la promozione del turismo regionale»;

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale 30 marzo 1999 n. VI/1223 «Programma tecnico-finanziario delle iniziative riguardanti l'incremento del turismo verso la Lombardia - triennio 1999-2001», prorogata con d.c.r. n. VII/394 del 20 dicembre 2001;

Rilevato che il citato provvedimento prevede che, a motivo della notevole importanza degli interventi pubblicitari ed editoriali a sostegno del turismo regionale, sia necessario supportare le attività promozionali e di comunicazione attraverso interventi capaci di potenziare l'impatto comunicativo;

Richiamato l'obiettivo gestionale 3.10.2.8 «Azioni promozionali dirette a sostenere il marchio Lombardia e i prodotti turistici regionali e i flussi turistici dall'Italia e dall'estero»;

Vista la lettera di offerta inviata dall'associazione culturale «Outis. La mente del viaggiatore», promotrice ed organizzatrice in esclusiva della III edizione dell'evento «La settimana del viaggio», che avrà luogo in Milano dal 7 al 14 maggio 2002;

Considerato che l'offerta comprende l'opportunità per Regione Lombardia dell'acquisto di spazi riservati nelle pagine 2/3/4 di copertina del programma di tutta la manifestazione, distribuito in 40.000 copie in musei, gallerie, librerie, touring, hotels, ecc., e 2 pagine b/n nel catalogo;

Preso atto che la manifestazione è di notevole rilevanza per la cultura turistica e che si articola in 15/18 punti d'incontro sparsi in tutta Milano con mostre, dibattiti, reportage di viaggio, rassegne cinematografiche, percorsi fotografici, talk show, spettacoli teatrali, presentazioni di libri, ecc., tra cui il Palazzo delle Stelline dal 10 al 12 maggio, ove si terrà la Mostra del Turismo di qualità;

Rilevato che tale acquisto riveste notevole importanza per la promozione dell'immagine turistica e generale della Regione Lombardia, permettendone la conoscenza da parte di un vasto ed eterogeneo pubblico;

Ritenuto che tale proposta rientra tra gli interventi previsti dal programma tecnico-finanziario soprarichiamato, le cui spese sono da assumere al cap. 2.3.10.2.2.15/2174 «Spese per i programmi e le iniziative dirette per la promozione del turismo regionale»;

Ritenuto che l'onere a carico della Regione Lombardia per il citato acquisto ammonta a € 5.164,57 + IVA e quindi € 6.197,48;

Visto il parere favorevole della Commissione per la Comunicazione, l'Editoria e l'Immagine formulato in data 12 marzo 2002;

Ritenuto inoltre di procedere alla liquidazione della suddetta somma alla conclusione della azione promozionale dietro presentazione di idonea documentazione finanziaria e contabile;

Visto il decreto del Dirigente organizzazione e personale del 18 gennaio 2002 n. 614 recante «Rimodulazione compe-

tenze ed aree di attività delle Direzioni generali interessate, in attuazione della d.g.r. n. 7622 del 27 dicembre 2001»;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare, sulla base di quanto esposto in premessa, l'offerta formulata dalla associazione «Outis. La mente del viaggiatore», con sede in via Privata Maria Teresa, 4, 20123 Milano;

2. di definire in complessive € 6.197,48 IVA compresa l'onere relativo all'acquisto di cui sopra che graverà sul cap. 2.3.10.2.2.15/2174 del bilancio 2002;

3. di dare atto che con successivi provvedimenti del Dirigente competente si provvederà all'impegno e alla liquidazione delle somme dovute alla conclusione dell'evento e dietro presentazione di regolare documentazione contabile.

Il segretario: Sala

[BUR20020120]

[1.1.1]

D.G.R. 12 APRILE 2002 - N. 7/8740
Comune di Valdisotto (SO) - Lavori di costruzione della nuova sede del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Valdisotto. Intesa Stato-Regione ai sensi del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, per interventi di competenza dello Stato

LA GIUNTA REGIONALE

Preso atto che:

- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia, con nota n. 6354 del 25 luglio 2001 ha trasmesso, ai fini della determinazione dell'intesa Stato-Regione, ai sensi del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, il progetto riguardante i lavori di costruzione della nuova sede del Distaccamento dei Vigili del Fuoco sita nel comune di Valdisotto (SO);

- con successiva nota n. 7559 del 7 agosto 2001 è stata convocata apposita Conferenza dei Servizi per il giorno 13 settembre 2001 ai fini dell'approvazione del progetto dell'opera in argomento;

Dato atto che dagli accertamenti delle Strutture e vagliati dal Dirigente dell'Unità Organizzativa è emerso che:

- l'intervento consiste nella costruzione di un edificio (di base 39,88 x 13,95 m) composto da 2 piani fuori terra più uno interrato, nonché nell'edificazione di un «Castello di tiro» di base 4,60 x 4,50 m per un'altezza complessiva di 15,60 m tramite sbancamento della zona e creazione di apposti muri di contenimento a protezione dell'area;

- l'opera non risulta conforme allo strumento urbanistico del comune interessato, in quanto l'area su cui insistono gli interventi è identificata nel P.R.G. vigente del comune di Valdisotto (approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 21928 del 23 febbraio 1992) come zona D2 - Artigianali di nuovo insediamento;

- l'intervento interessa ambiti soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, pertanto è stato chiesto parere di competenza all'Unità Organizzativa Sviluppo Sostenibile per il Territorio, che si è espresso favorevolmente nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. tutti i muri di contenimento delle terre siano rivestiti in pietra con sovrastante cordolo in materiale lapideo;

2. gli sfondati realizzati nei muri di sostegno avranno chiusura superiore ad arco a tutto sesto;

3. non venga realizzato il rivestimento con perlinatura in legno in quanto incongruente con gli altri elementi costruttivi della facciata, in particolare i serramenti;

– data la natura dei luoghi oggetto d'intervento, con nota Z1.2001.54511 del 27 novembre 2001 è stato altresì chiesto parere di competenza alla Struttura Geologia per la Pianificazione dell'Unità Organizzativa Attività Generali di Conoscenza del Territorio, che con nota n. Z1.2002.002930 del 21 gennaio 2002 ha espresso parere favorevole all'opera, purché il soggetto proponente si attenga alle seguenti condizioni:

1. predisposizione di una relazione idraulica in conformità alle disposizioni di cui all'art. 6 della delibera dell'Autorità di Bacino del 26 aprile 2001, che cita testualmente: «... nelle aree di cui al comma 1 del presente articolo non possono essere rilasciate concessioni, autorizzazioni, nullaosta o atti equivalenti, relativi ad attività di trasformazione ed uso del territorio, in assenza di una previa documentata valutazione della compatibilità dell'intervento con le condizioni di dissesto, effettuata a cura del richiedente, sulla base di idonea documentazione tecnica.»;

2. predisposizione di una relazione geotecnica redatta secondo i contenuti relativi alla classe 2^a di fattibilità del soprarichiamato studio geologico.

Dato atto che in data 9 ottobre 2001 si è tenuto, presso il Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Lombardia, il Tavolo Tecnico di concertazione al fine di superare le criticità geologico-ambientali;

Dato atto che, a seguito delle risultanze del Tavolo Tecnico di concertazione, in data 12 novembre 2001 si è tenuta, presso il Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Lombardia, la seconda e conclusiva seduta della Conferenza dei Servizi, indetta ai sensi del d.P.R. 383/94, nel corso della quale gli Enti partecipanti hanno espresso il proprio parere favorevole alla realizzazione dei lavori, come risulta dal relativo verbale, trasmesso agli uffici regionali in data 29 novembre 2001 con nota prot. n. 11507;

Dato atto che nel corso della medesima seduta la Regione Lombardia si era impegnata ad acquisire formalmente la relazione di natura geologica e di trasmetterla, all'interno del parere definitivo di propria competenza, al Provveditorato alle Opere Pubbliche per la conseguente integrazione del verbale della seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi:

Vista la nota n. 2533 del 20 marzo 2002, con la quale il Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Lombardia ha integrato il verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi il giorno 12 novembre 2001;

Ritenuto, inoltre, che venga trasmesso all'Unità Organizzativa Pianificazione e Programmazione Territoriale, un cronogramma (GANTT semplificato) contenente l'inizio, la durata, le fasi principali, il termine presumibile di fine lavori, la spesa presunta e l'ente finanziatore dell'opera;

Visto l'art. 3 del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383:

Visto l'art. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di manifestare favorevole volontà d'intesa, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, in ordine al progetto dei lavori di costruzione della nuova sede del Distaccamento dei Vigili del Fuoco sito nel comune di Valdisotto (prov. di Sondrio), con le prescrizioni riportate in premessa, da realizzarsi secondo gli elaborati di progetto che formano parte integrante del presente atto deliberativo (R1, R2, da D-A1 a D-A13, Allegato B) (*omissis*);

2. di confermare la richiesta di trasmissione all'Unità Organizzativa Pianificazione e Programmazione Territoriale della Direzione Generale Territorio e Urbanistica, al fine del monitoraggio della realizzazione delle opere, di informazioni in ordine ai costi del progetto e del cronogramma dei lavori (GANTT semplificato) contenente i tempi di inizio, la durata, le fasi principali ed il termine presumibile di fine lavori.

Il segretario: Sala

del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3 comma 114 della l.r. 1/2000. Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica»

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la d.g.r. n. 7/7868 del 25 gennaio 2002 «Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3, comma 114, della l.r. 1/2000. Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica»;

Visto in particolare l'allegato C, parte integrante e sostanziale della suddetta deliberazione che al punto 1 delle note generali dispone «È prevista una possibile riduzione dei canoni sino al 50% nel caso di realizzazione di opere pubbliche, da parte di enti pubblici escluse le tombature ed i casi di occupazione di area demaniale»;

Tenuto conto che la disposizione summenzionata è stata trascritta, per mero errore materiale, in modo diverso da quanto emerso in base alle osservazioni scaturite dall'assemblea dei partecipanti alla Conferenza Regionale delle Autonomie, svoltasi in data 21 gennaio 2002;

Preso atto che la determinazione giusta da trascrivere sul citato deliberato è la seguente: «Il canone annuo, per tutte le opere di pubblica utilità realizzate da enti pubblici, non potrà essere inferiore a € 51,65 e non superiore al 10% di quello risultante applicando i valori del presente allegato»;

Valutata comunque l'opportunità di stabilire che il canone annuo, qualora previsto, per tutte le opere di pubblica utilità realizzate da enti pubblici, non potrà essere inferiore a € 51,65;

Ritenuto pertanto apportare le necessarie correzioni, rettificando il disposto di cui trattasi secondo le indicazioni dinanzi esposte;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di rettificare, per i motivi esposti in premessa, quanto riportato al punto 1 delle note generali dell'allegato C alla d.g.r. n. 7/7868 del 25 gennaio 2002, nel seguente modo:

«Il canone annuo, per tutte le opere di pubblica utilità realizzate da enti pubblici, non potrà essere inferiore a € 51,65 e non superiore al 10% di quello risultante applicando i valori del presente allegato»;

2. di disporre la pubblicazione del presente Atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

D) CIRCOLARI E COMUNICATI

Fac-simile

[BUR20020122]

[3.2.0]

COM.R. 17 APRILE 2002 - N. 66

Comunicato della Direzione Generale Sanità - Pubblicazione della graduatoria regionale provvisoria di pediatria di libera scelta da valere per il periodo: 1 luglio 2002-30 giugno 2003

Ai sensi dell'art. 2 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta, reso esecutivo con d.P.R. n. 272/2000, si provvede alla pubblicazione della graduatoria regionale provvisoria di pediatria di libera scelta da valere per il periodo: **1 luglio 2002-30 giugno 2003**

I pediatri interessati potranno, entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente graduatoria e, più precisamente, **entro il 31 maggio 2002**, presentare istanza in carta libera di riesame della posizione in graduatoria. Non fa fede il timbro postale.

L'istanza di riesame, da compilare secondo lo schema allegato al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, dovrà essere indirizzata alla Direzione Generale Sanità - Unità Organizzativa Programmazione - Via Pola 9 - 20124 Milano.

La graduatoria provvisoria di pediatria di libera scelta potrà essere consultata anche sul seguente sito internet: www.sanita.regione.lombardia.it sotto la voce: corsi, concorsi e graduatorie.

- Elenco alfabetico
- Elenco per punteggio

Regione Lombardia
GRADUATORIA PROVVISORIA DI PEDIATRIA
DI LIBERA SCELTA
VALIDA PER IL PERIODO:
1 LUGLIO 2002-30 GIUGNO 2003

ISTANZA DI RIESAME

Alla Direzione Generale Sanità
 Unità Organizzativa Programmazione
 Struttura Risorse Umane del S.S.R.
 Via Pola n. 9
 20124 Milano

Il Sottoscritto dott.

Cognome Nome

Nato il Residente a

Prov. in Via

Posizione in graduatoria N. Punteggio N.

CHIEDE

In applicazione dell'art. 2, comma 7, del d.P.R. n. 272/2000, che venga riesaminata la posizione in graduatoria per le ragioni di seguito indicate.

Data

Firma

GRADUATORIA REGIONALE DEI MEDICI PEDIATRI VALIDA PER L'ANNO 2003**Elenco alfabetico**

Cognome nome	Indirizzo di residenza	Punti	Posiz. grad.
ABBIATI LAURA MARIA	VIA ROMAGNA, 55 - 20052 MONZA (MI)	16,6	215
ABDEL JABER	VIA BRUNETTA, 8 - 38033 CAVALESE (TN)	39,2	16
ACERBI LUIGI	PIAZZA GIOVANE ITALIA, 1 - 20084 LACCHIARELLA (MI)	31,5	40
ACKERMANN SUSANNE	VIA CASSANESE, 41 - 20090 SEGRATE (MI)	10,1	355
ADINOLFI BARBARA	VIA SAN BERNARDINO, 1 - 25087 SALO' (BS)	13,3	279
AGOSTINI GISELLA	VIA XX SETTEMBRE, 22 - 20044 BERNAREGGIO (MI)	8,9	385
ALIBRANDI AMALIA ANNA MARIA	VIA DANTE, 8 - 27010 BORGARELLO (PV)	7,5	428
ALTAMURA NICOLA	VIA GARIBALDI, 120 - 20092 CINISELLO BALSAMO (MI)	10,1	356
AMADI ISA	VIA MELZI D'ERIL, 2 - 20100 MILANO (MI)	21,4	147
AMISANO PAOLA	VIA VERCELLI, 17 - 15048 VALENZA (AL)	11,5	318
ANAGNOSTI JUNA	VIA RENZO E LUCIA, 9 - 20100 MILANO (MI)	4,8	506
ANGHILERI MARINA	VIA A.VOLTA, 3 - 23868 VALMADRERA (LC)	16,2	218
ANNICCHIARICO AGATA	C.SO BERNACCHI, 120/A - 21049 TRADATE (VA)	15,4	232
ANTONINI EMANUELA	VIA ABATE BROGGI, 4 - 21050 CANTELLO (VA)	12,2	304
APOLLONIO GIOVANNI	VIA MILANO, 10 - 46041 ASOLA (MN)	21,2	148
ARANCIO ROSANGELA	VIA PALATINO, 11 - 20146 MILANO (MI)	16,3	217
ARISTA GIUSEPPE	VIA VENEZIA, 21 - 46042 CASTELGOFFREDO (MN)	28,7	55
AROSIO ANNA ELISABETTA M.	VIA FERRARIS, 6/8 - 20052 MONZA (MI)	13,1	284
ARTECONI MANUELA	VIA DELLE REGIONI, 26 - 20090 SEGRATE (MI)	16,2	219
ASTUTO GIUSEPPINA	VIA REALE, 50 - 92020 CASTROFILIPPO (AG)	7	437
AVOLIO LUIGI	VIA C.MAGENTA, 12 - 27100 PAVIA (PV)	21,2	149
BAIGUINI GIUSEPPE	VIA PIACENZA, 11 - 25125 BRESCIA (BS)	18,8	193
BALDIOLI CARLO	VIA DANTE, 47/B - 21016 LUINO (VA)	11,6	313
BALLARDINI GIUSEPPINA	VIA VERDI, 27 - 26013 CREMA (CR)	9,3	374
BANDERALI GIUSEPPE	VIA LAMARMORA, 46 - 20122 MILANO (MI)	23,9	102
BARBATO ANNA	BETTOLINO- VIA LATTEA, 3 - 20060 MEDIGLIA (MI)	4,9	502
BARERA GRAZIANO	VIA XXV APRILE, 8 - 20010 BERNATE TICINO (MI)	23,7	107
BARONCIANI DANTE	VIA CAVOUR, 73 - 23900 LECCO (LC)	31,5	41
BARZAGHI ANNA	VIA E.FILIBERTO, 4 - 20052 MONZA (MI)	10,3	350
BASAGLIA ELISA	VIA PIER DELLA FRANCESCA, 2 - 20090 BUCCINASCO (MI)	6,6	448
BASILE ISABELLA	C.SO INDIPENDENZA, 6 - 20129 MILANO (MI)	6,7	443
BASILICO ELENA	VIA GUAITA, 24/A - 22070 VERTEMATE CON MINOPRIO (CO)	12,6	296
BASSO SILVIA	VIA PRIVATA BARZINI, 1 - 20127 MILANO (MI)	11,8	308
BASTONI KETTY	VIA DELLA PERGOLA, 17/C - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)	6,6	446

Cognome nome	Indirizzo di residenza	Punti	Posiz. grad.
BATERCHE MOHAMED	VIA ROMA, 11 - 23030 BIANZONE (SO)	8	415
BAWA PAOLA	VIA GORIO, 15 - 22100 COMO (CO)	14,2	258
BEDUSCHI LAURA	VIA RISSMONDO, 60 - 27100 PAVIA (PV)	4,9	500
BENZI FRANCESCA	VIA MANARA, 11 - 22070 CASNATE (CO)	11,8	309
BERARDI CARLA	LARGO ROVEDINE, 8 - 20090 OPERA (MI)	9,9	364
BERBENNI ALBERTO	VIA SAN BARBARA, 6 - 23032 BORMIO (SO)	8,2	405
BERNARDINI ELENA	VIA PANORAMICA, 7 - 23020 MONTAGNA (SO)	23,1	116
BETTINELLI MARIA ENRICA	VIA BELLUNO, 8 - 20132 MILANO (MI)	22,8	122
BIRAGHI VANNA	VIA G.ITALIA, 3 - 22100 COMO (CO)	28,3	62
BLATTO MARCELLA	V. GIURIATI, 4 - 20129 MILANO (MI)	22	133
BOE FRANCA	VIA ANCONA, 22 - 25036 PALAZZOLO SULL'OGGIO (BS)	10,3	351
BOFFELLI SONIA	VIA BERLINGUER, 4 - 20097 SAN DONATO MILANESE (MI)	14,4	255
BOGACKI SUSANNA	VIA BRIANZA, 108 - 22031 ALBAVILLA (CO)	6,5	449
BOGLIOLO OMBRETTA	VIA ROMA, 42 - 27010 ALBUZZANO (PV)	8,1	414
BOLLA PATRIZIA	VIA TORTONA, 68 - 20144 MILANO (MI)	25	89
BOLLANI TIZIANA	VIA SITO DEI PELLEGRINI, 18 - 20122 MILANO (MI)	23,3	112
BOMBELLI CRISTINA MARIA LUCIA	V.LE GIUSTINIANO, 5 - 20100 MILANO (MI)	23,2	114
BONABITACOLA TIZIANA	VIA PASUBIO, 23 - 20063 CERNUSCO S/N (MI)	20,9	157
BONACINA MARIA	L. GO GIORGETTI, 7/L - 20036 MEDA (MI)	14	262
BONANNO GIUSEPPA	VIA DON MEZZERA, 4 - 20054 NOVA MILANESE (MI)	19,2	189
BONCOMPAGNI EUGENIO	VIA SECONDO BONACOSSA, 27 - 27020 DORNO (PV)	8,1	412
BONFANTI RICCARDO	VIA XXIX MAGGIO, 2 - 20123 MILANO (MI)	17,4	209
BONFANTI CARLO	VIA AMUNDSEN, 6 - 20148 MILANO (MI)	12,9	288
BONICELLI IRENE	VIA SEGHERIA (EX LOC.GAZZA), 137 - 24020 VILLA D'OGNA (BG)	6,5	450
BONINI MARIA MAGDALA	VIA EUROPA, 5 - 21021 ANGERA (VA)	32,3	35
BONTEMPELLI ANNA MARIA	VIA LEONARDO DA VINCI, 1/A - 35037 TEOLO (PD)	8,6	392
BORSELLINO ALESSANDRO	VIA NOVARA, 31 - 20100 MILANO (MI)	7,3	432
BOSCHETTI MARZIA	VIA UGO FOSCOLO, 16 - 20087 ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI)	7,6	423
BOSETTI MONICA	VIA POMARO, 7 - 25064 GUSSAGO (BS)	5,8	475
BOSIO LAURA	VIA MAC MAHON, 86 - 20155 MILANO (MI)	20,2	174
BOTTELLI PAOLA MARIA	VIA PROCACCINI, 63 - 20154 MILANO (MI)	12,6	295
BOZZATO NADIA	VIA F.P.VILLA, 24 - 20050 TRIUGGIO (MI)	7,5	430
BOZZOLA MARINA	VIA LABIENA, 93 - 21014 LAVENO-MOMBELLO (VA)	6,4	453
BRAMBILLA DI CIVESIO CARLO MARIA	VIA P.CAPPONI, 12 - 20100 MILANO (MI)	26,75	74
BRANCA MASSIMO	VIA VODICE, 26 - 22100 COMO (CO)	13	286
BRANCHI MAURIZIO	VIA GORIZIA, 15 - 23100 SONDRIO (SO)	41,05	12
BRESCIANI EMANUELA	VIA MALVESTITI, 16 - 25100 BRESCIA (BS)	26,2	77
BRESSANI NADIA	VIA TOBRUK, 10 - 20146 MILANO (MI)	21,1	151
BRICALLI DORELLA	VIA FILIPPO MEDA, 24/26 - 20020 LAINATE (MI)	8,9	384
BRITTA ROSA	VIA CESARE BATTISTI, 15/G - 24065 LOVERE (BG)	17,5	204
BRIUGLIA SILVANA	VIA PLACIDA, 65 - 98100 MESSINA (ME)	6,9	438
BRUSA RICCARDO	VIA FALCONE E BORSELLINO, 15 - 24039 SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (BG)	15,55	227
BSOUL AMEEN	VIA PALMANOVA, 54 - 20132 MILANO (MI)	21	155
BUCCI ISABELLA	VIA ALLA CAVA, 5 - 20050 LESMO (MI)	36,3	23
BUSATO LAURA	VIA PAGLIANO, 1 - 20149 MILANO (MI)	7,5	429
BUSI MARCELLA	VIA GIULIO CESARE, 8 - 26027 RIVOLTA D'ADDA (CR)	25,1	86
BUSSOLINI ANNA	VIA SANDRONI, 11/B - 21040 SUMIRAGO (VA)	23	118
BUTTÈ CINZIA MARINA	VIA VARAZZE, 8 - 20149 MILANO (MI)	19,2	188
BUTTIGLIERI GIUSEPPE	VIA A.MORO, 21 - ZANICA (BG)	22,4	125
CACCIA GIOVANNA	VIA RUGABELLA, 3 - 20022 CASTANO PRIMO (MI)	7,6	427
CALAVITA VIRNA	VIALE EUROPA, 46 - 74011 CASTELLANETA (TA)	26,1	78
CALETTI MICHELA	VIA ROBOLOTTI, 40 - 26100 CREMONA (CR)	14,8	244
CALIGO RUGGERO	VIA DI VETRICE, 14 - 50065 PONTASSIEVE (FI)	31,7	38
CALLIGARI GIAN CARLO	VIA LODORINA, 3/C - 22036 ERBA (CO)	35,7	24
CAMBIAGHI ELENA CRISTINA	VIA DE ZORZI, 32 - 20099 SESTO S.GIOVANNI (MI)	4,7	510
CAMBIÈ MAURIZIA	VIA S. BASSIANO, 11 - 20075 LODI (LO)	15,8	220
CANTÙ SONIA MARIA	VIA GUARDAZOCCA, 9 - 24047 TREVIGLIO (BG)	8,4	398
CAPODIECI COSIMA	VIA 8 MARZO, 3 - 27028 SAN MARTINO SICCOMARIO (PV)	23,6	109
CAPRARÀ ANNA	VIA PADOVA, 186 - 20100 MILANO (MI)	20,6	163
CAPROTTI SILVIA	VIA BERETTA, 38 - 20013 MAGENTA (MI)	8,3	399
CAPULA ANTONIA	VIA MARSIGLIA, 34 - 07100 SASSARI (SS)	7,2	433
CAPUTO NICOLA ROBERTO	VIA ARDIGO', 14 - 46100 MANTOVA (MN)	6,2	461
CARADONNA MARIA TERESA	VIA SUSÀ, 17 - 10138 TORINO (TO)	13,2	280
CARRARA PAOLO	VIA IV NOVEMBRE, 4 - 46013 CANNETO SULL'OGGIO (MN)	5,2	491

Cognome nome	Indirizzo di residenza	Punti	Posiz. grad.
CARROZZO ROMEO	VIA VIGORELLI, 2 - 20090 SEGRATE (MI)	24,3	100
CARUSO MARCO	VIA ADIGE, 4 - 20141 MILANO (MI)	13,7	267
CASALE FABIA	VIA SMAREGLIA, 24 - 20133 MILANO (MI)	8,3	401
CASATI ANNALIA	VIA A.MANZONI, 24/B - 24067 SARNICO (BG)	29,1	51
CASCIATI MARIA CRISTINA	VIA DON LUIGI STURZO, 32 - 20091 BRESCO (MI)	5,4	483
CASNAGHI DANIELA	VIA CAGNOLA, 13 - 20020 LAINATE (MI)	6,6	444
CASSANI LAURA	VIA ALESSI, 15 - 21056 INDUNO OLONA (VA)	16,9	211
CASTIGLIONI GAIA MARIA	VIALE CALDARA, 10 - 20122 MILANO (MI)	7,9	417
CATTANEO ELENA ESTER	VIA CARLO CATTANEO, 15 - 20011 CORBETTA (MI)	14,5	253
CAVAGNA ANTONELLA	VIA MALTA, 61 - 25100 BRESCIA (BS)	14,7	247
CAVALIERE BRUNELLA	VIA CIMAROSA, 20 - 45100 ROVIGO (RO)	8,5	395
CAZZANIGA GIUSI	VIA C. PORTA, 9 - 20052 MONZA (MI)	21,7	140
CECCHETTI VALERIA MARIA TERESA	VIALE MONTE NERO, 4 - 20135 MILANO (MI)	20,5	166
CEFALO GRAZIELLA SILVIA E.	VIA B. EUSTACHI, 54 - 20129 MILANO (MI)	19,6	181
CELANO ROSARIA	VIA SULMONA, 23 - 20139 MILANO (MI)	13,2	282
CELLA DAVIDE	VIA FABIO FILZI, 20 - 20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI)	20,1	175
CENCI ANTONIO	VIA S.PELICO, 1 - 20090 CESANO BOSCONI (MI)	21,55	144
CERVI MONICA	VIA PALESTRO, 40 - 26100 CREMONA (CR)	14,5	251
CIGRIN NADIA	VIA RAFFAELLO, 21 - 20077 CERRO AL LAMBRO (MI)	35,3	26
CIPOLLA ROSAMARIA	VIA ASPROMONTE, 19 - 26100 CREMONA (CR)	28,4	61
CIRINZIONE SILVANA ROSARIA	VIA LORIGA, 6 - 27028 S. MARTINO SICCO (PV)	25,2	85
CIULLI LAURA	VIA SPLUGA, 28 - 23020 DUBINO (SO)	11,1	329
COCO FRANCESCA	VIA NATALE BATTAGLIA, 34 - 20127 MILANO (MI)	21,8	137
CODEGA CLAUDIA	VIA SAN PAOLO, 9 - 24030 MONTE MARENZO (LC)	25,5	80
COFANO MARIA DANIELA	VIA GIACOMO BONI, 33 - 20146 MILANO (MI)	13,7	266
COGLIARDI ANNA	VIA MENTANA, 91 - 23900 LECCO (LC)	8,2	409
COGLIATI CESARE ROBERTO	PIAZZA DIAZ, 7 - 24050 CIVIDATE AL PIANO (BG)	19,5	183
COLNAGHI CLELIA ANGELA	VIA GIOVANNI XXIII, 21 - 20014 NERVIANO (MI)	34	30
COLOMBINI ANTONELLA	VIA CESARE BATTISTI, 6 - 20050 VERANO BRIANZA (MI)	6,6	447
COLOMBO CARLA	VIA CURTATONE, 11 - 20122 MILANO (MI)	27,5	66
COLOMBO ROBERTO RODOLFO	VIA REPUBBLICA, 45 - 20021 BOLLATE (MI)	19,3	186
COLOMBO MARIO	VIA FERRINI, 1 - 21050 BUSTO ARSIZIO (VA)	17,5	203
COLOMBO DANIELA	VIA TORINO, 3/B - 20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI)	11,6	316
COLOMBO ANGELO	VIA CIMAROSA, 3 - 20030 SEVESO (MI)	10,5	345
COMINOTTI ANNAMARIA	VIA CROCETTA, 16 - 25020 PRALBOINO (BS)	4,7	509
COMOLLI ISABELLA	VIA P. MAZZA, 101 - 27057 VARZI (PV)	13,8	263
CONFORTO FIAMMETTA	VIA MASONI, 9 - 23020 POGGIRIDENTI PIANO (SO)	21,8	138
CONTRATTI MARCO	VIA CORSICA, 54 - 25125 BRESCIA (BS)	14,1	261
CONVERTINO ANGELO	VIA LABIENA, 93 - 21014 LAVENO-MOMBELLO (VA)	15,5	230
CORALLO ORNELLA	VIA GARIBALDI, 17 - 47010 GALEATA (FO)	15,2	239
CORNA ANGELA	VIA FABIO FILZI, 6 - 25100 BRESCIA (BS)	7,8	420
CORNO GIOVANNA MARIA	VIALE PAPIANO, 33 - 20100 MILANO (MI)	6,4	457
CORRINI LUISA MARIA	VIA L. GO BOCCACCINO, 42 - 26100 CREMONA (CR)	44,4	7
COSTA MAURO	VIA LANFRANCHI, 19 - 43100 PARMA (PR)	12,8	290
COSTATO CLAUDIA	VIA FIERAMOSCA, 9 - 20052 MONZA (MI)	10,9	335
CREMONA ELENA	VIA MANZONI, 69 - 21040 VENEGONO INFERIORE (VA)	20,8	159
CRESPI MARGHERITA	VIA CARCASSOLA, 8 - 20049 TREZZO SULL'ADDA (MI)	21,9	135
CRISAFULLI GIUSEPPE	VIA PIPPO ROMEO, 21 - 06951 MESSINA (ME)	11,7	310
CRUPI LINA	VIA CUNEO, 24 - 20010 CANEGRATE (MI)	15,2	240
CUNIETTI MARIA VERONICA	C.SO S. GOTTARDO, 34 - 20136 MILANO (MI)	17,6	202
DA MILANO ANNAMARIA	VIALE DANTE, 47/B - 21016 LUINO (VA)	14,7	249
DACCO' VALERIA	VIA MAINONI D'INTIGNANO, 17/A - 20125 MILANO (MI)	14,5	252
DAMIANI BEATRICE MARTA BIANCA	VIA G.GARIBALDI, 23 - 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI)	11,6	317
D'AMICO GEMMA ROSA ANTONIETTA	VIA TEN.A.GENOVESE, 40 - 98051 BARCELLONA (ME)	10,3	348
D'ANGELO EMANUELA STEFANIA	VIA AMPERE, 112 - 20100 MILANO (MI)	4,8	508
DARDI ELENA	VIA BONNET, 3 - 20100 MILANO (MI)	14,9	243
DE ALESSANDRI ALESSANDRA	VIA PISA, 23/11 - 16125 GENOVA (GE)	12,3	300
DE BIASE DEBORA	VIA E.FILIBERTO, 4 - 20149 MILANO (MI)	14,7	248
DE PASQUALE ELIO	VIA CANNERO, 20 - 20159 MILANO (MI)	24,4	99
DECARLIS SILVIA	VIA TRECCANI DEGLI ALFIERI, 10 - 20133 MILANO (MI)	18,4	195
DEL BONO GIAN PIERO	VIA ROTTIGNI, 28 - 24024 GANDINO (BG)	9,4	373
DEL PRETE ALBERTO	VIA UGO FOSCOLO, 8 - 23864 MALGRATE (LC)	29,7	47
DELL'ORTO MARIA GRAZIA	VIA ROBOLOTTI, 11 - 20031 CESANO MADERNO (MI)	9,9	361
DI BERARDINO CRISTINA	VIA BEATO ANGELICO, 25 - 20133 MILANO (MI)	11,3	328

<i>Cognome nome</i>	<i>Indirizzo di residenza</i>	<i>Punti</i>	<i>Posiz. grad.</i>
DI FRANCESCO LAURA	VIALE PIAVE, 14 - 20129 MILANO (MI)	7,9	418
DI GANGI GRAZIELLA	VIALE G.PUCCINI, 1482 - 55100 LUCCA (LU)	10,1	354
DI GIUDA CARMELA	VIA CESARE BATTISTI, 11 - 84033 MONTESANO SULLA MARCELLANA (SA)	20,7	161
DIAZZI MARIA GABRIELLA	VIA ROMA, 64 - PORTO MANTOVANO (MN)	25,5	82
DICOVICH PATRICIA	VIA GIUSTI, 3 - 33097 SPILIMBERGO (PN)	6,4	455
DILILLO DARIO	VIA TRECCANI DEGLI ALFIERI, 10 - 20100 MILANO (MI)	4,7	511
DONADINI ANNALISA	VIA B.ANTELANI, 2 - 22077 OLGiate COMASCO (CO)	13,4	276
DONES MASSIMO	VIA SALVATOR ROSA, 10/A - 20035 LISSONE (MI)	22,05	131
DONI DANIELA	VIA C.FERRARI, 60 - 20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI)	4,2	516
EHSANI ASSDOLLAH	VIA STADIO, 2 - 24026 LEFFE (BG)	24,7	96
EL ADEM CHARBEL GEORGES	VIALE GRAN SASSO, 5 - 20100 MILANO (MI)	4	521
ELMOTY ASHRAF	VIA ROSS, 13 - 23030 VALDISOTTO (SO)	15,7	226
ESCOBAR MENESES RICARDO	VIA MONTE GRAPPA, 42 - 24061 ALBANO S.ALESSANDRO (BG)	15,3	233
ESPOSITO GIUSEPPE	VIA BELLENTANI, 60 - 43041 BEDONIA (PR)	11	333
ESPOSTO GRAZIA	VIA LORENTEGGIO, 51 - 20100 MILANO (MI)	6	467
FABIETTI PAOLA	VIA APPIANI, 13-a - 20030 SENAGO (MI)	10,9	337
FACCINI CRISTINA	VIA LEONE XIII, 11 - 46023 GONZAGA (MN)	15,1	241
FALLARINO STEFANIA	VIA CASTELFIDARDO, 30 - 20075 LODI (LO)	22,6	124
FAROCCI MARIA CHIARA	VIA TUDORI, 24 - 23036 TEGLIO (SO)	4,9	501
FAVORITO ANTONIA	VIA MAC MAHON, 81 - 20100 MILANO (MI)	20,6	165
FAZI MARIACRISTINA	VIA PIAVE, 6 - 25050 RODENGO-SAIANO (BS)	11,7	311
FEBBRARO RITA	VIA S.GIACOMO, 9 - 23880 CASATENOVO (LC)	20,6	164
FELICE GIUSEPPE	VIA IV NOVEMBRE, 11 - 20045 BESANA IN BRIANZA (MI)	6,2	460
FERMI BIANCAMARIA	VIA F.VENOSTA, 34 - 20100 MILANO (MI)	31,5	39
FERRARI GIACOMO	P.ZA LIBERTÀ, 5 - 26011 CASALBUTTANO (CR)	21,6	142
FERRARI MICAELA	VIA ISONZO, 1 - 22100 COMO (CO)	11,4	320
FERRARI FABIANA	VIA LAZZARETTO, 1 - 25021 BAGNOLO MELLA (BS)	5,1	493
FERRETTI LAURA	VIA SORIANI, 5 - 27020 TORRE D'ISOLA (PV)	27,3	70
FIERRO CLELIA	VIA C.MASSAIA, 80/F - 15033 CASALE MONFERRATO (AL)	10,1	357
FIZ ANTONELLA	VIA BIANCAMANO, 14 - 20052 MONZA (MI)	8,7	391
FLORES D'ARCAIS ALBERTO	VIA MARTIGNONI, 2 - 20100 MILANO (MI)	27,4	67
FORENZA NICOLETTA	VIA STATALE, 24/F - 23034 GROSOTTO (SO)	10,8	340
FORMANTICI FRANCO	VIA CAMPOFIORI, 35 - 24011 ALMÈ (BG)	51	4
FRAIETTA LORENZO	VIA BOLIVIA, 15 - 20037 PADERNO DUGNANO (MI)	11,3	325
FRANZETTI MARZIA MARIA	VIA ALZAIA NAVIGLIO PAVESE, 30 - 20143 MILANO (MI)	24,7	93
FRATTINI CLAUDIO PAOLO	VIA CAGLIERO, 21 - 20125 MILANO (MI)	26,9	73
FREDIANI MARCO LUIGI	VIA DON GNOCCHI, 29 - 20148 MILANO (MI)	14,4	256
FRINO MICHELINA	VIA FILANGIERI, 12 - 50100 FIRENZE (FI)	8,8	387
FRUZZA GIACOMO	VIA ALFIERI LOC.GHEZZANO, 10 - 56017 SAN GIULIANO TERME (PI)	11,35	323
FUGA TIZIANA	VIA MANUELA LOI, 3 - 20058 VILLASANTA (MI)	15,7	223
FUGINI CARLO	VIA ANTONIO FOGAZZARO, 10 - 27058 VOGHERA (PV)	25	88
GABIAZZI SILVANA	VIA PALMANOVA, 54 - 20132 MILANO (MI)	19,9	178
GABRIOTTI MARGHERITA	VIA A. MORO, 12 - 23100 SONDRIO (SO)	43,6	8
GAGGERO MONICA	VIA MANZONI, 10 - 28037 DOMODOSSOLA (VB)	8,8	386
GALDI IVANA LUIGIA	VIA CAPACELATRO, 75 - 20100 MILANO (MI)	28,8	52
GALEONE MARZIA	VIA VOLTURNO, 46 - 20129 MILANO (MI)	14,1	260
GALIMBERTI DONATELLA	VIA MONTE CEVEDALE, 6-c - 22070 VILLAGUARDIA (CO)	16,6	214
GALIMBERTI DANIELA	VIA DEL VECCHIETTA, 170 - 53100 SIENA (SI)	4	524
GALLÈ RITA	VIA VICENZA, 10 - 40050 MONTE SAN PIETRO (BO)	6,5	451
GALLI LUCIANA	VIA SALVATOR ROSA, 10/A - 20035 LISSONE (MI)	20,4	169
GALLIA PAOLA MARIA	VIA PACINI, 91 - 20131 MILANO (MI)	22	134
GARINI PAOLA	CORSO GENOVA, 2/B - 27029 VIGEVANO (PV)	5,4	482
GELSO CRISTINA	VIALE DELL'IPPODROMO, 14 - 21100 VARESE (VA)	15,3	234
GENOVA GERARDO	VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 43 - 20091 BRESCO (MI)	8,3	402
GENTILINI SIMONA	VIA ALLENDE, 4 - 46026 QUISTELLO (MN)	4	523
GERMANI ROSSELLA	VIA V.FOPPA, 9 - 20100 MILANO (MI)	6,6	445
GERVASONI ROBERTA	VIA COL DI LANA, 17 - 20052 MONZA (MI)	11,9	307
GHAJARBAIGI MEHRDAD	VIA GALLETTI, 59 - 28845 DOMODOSSOLA (VB)	9,1	380
GHILARDI ROBERTA	VIALE SUZZANI, 283 - 20100 MILANO (MI)	12,9	289
GHISALBERTI CARMELA	VIA M.L. KING, 1 - 24040 LEVATE (BG)	21,4	145
GHISALBERTI CRISTINA	VIA DONIZETTI, 15/A - 24018 VILLA D'ALMÈ (BG)	15,8	221
GIACALONE TOMMASO	VIA A.DIAZ, 48 - 91025 MARSALA (TP)	9,05	381
GIANGUALANO ANTONELLA STEFANIA	VIA G.B. DE ROLANDI, 1 - 20156 MILANO (MI)	8,2	408
GIANI SIMONA	VIA ROMA, 88 - GAMBOLO' (PV)	14,2	257

Cognome nome	Indirizzo di residenza	Punti	Posiz. grad.
GIBELLI MADDALENA ELISABETTA	VIALE MONZA, 165/A - 20125 MILANO (MI)	15,7	224
GIGLIOTTI MARISA	VIA MONTENERO, 28 - 20122 MILANO (MI)	8,2	407
GIOLLA SUSANNA	RES.CERCHI- MILANO 2, 851 - 20090 SEGRATE (MI)	37,9	18
GIOVANNIELLO ANTONELLA	VIALE MAJNO, 38 - 20129 MILANO (MI)	21,1	153
GIOZANI MAURIZIO	VIA KENNEDY, 36 - 24050 GRASSOBBIO (BG)	21,65	141
GIRALDELLI GIUSEPPINA G.	VIA GOITO, 8 - 27058 VOGHERA (PV)	28,5	58
GIRALDI EUGENIA	C.SO CAIROLI, 54 - 27100 PAVIA (PV)	7,8	419
GIRANI MARIA ADELAIDE	VIA BALDO DEGLI UBALDI, 136 - 27100 PAVIA (PV)	23,5	110
GIRELLI MARIA FEDERICA	VIA PAOLO VI, 1 - 25025 MANERBIO (BS)	9,2	375
GIRO ROBERTO MARIA L.	P.ZA XXV APRILE, 14 - 20100 MILANO (MI)	23	117
GOMIERO CLAUDIA	VICOLO FROSIO RONCALLI, 12 - 24060 CASTELLI CALEPIO (BG)	9,9	362
GORNATI GIANLUCA	V. FOPPA, 8 - 20043 ARCORE (MI)	16,7	212
GRANCINI FABIO	VIA DE SANCTIS, 31 - 21047 SARONNO (VA)	21,15	150
GRASSO UGO	VIA DONEGANO, 16 - 22010 MOLTRASIO (CO)	27,4	68
GRASSO ROSAMARIA	SALITA CAPPUCINI, 29 - 22100 COMO (CO)	17,4	208
GUALDONI EMANUELA	CASCINA CONTINA, - 20088 ROSATE (MI)	12,3	301
GUALINI GEROLAMO	VIA DUCA D'AOSTA, 17 - 24021 ALBINO (BG)	18	198
GUERRAGGIO LUCIA PAOLA	VIALE XXV APRILE, 35 - 21100 VARESE (VA)	15,2	237
GUINDANI GILBERTO	VIA CASTELCOVATI, 11 - 25032 CHIARI (BS)	13,55	272
GULLI SIMONETTA	VIA G.LEOPARDI, 12 - 20100 MILANO (MI)	8,1	413
HOURLANI MUHAMAD ISAM	VIA V ALPINI, 5 - 23017 MORBEGNO (SO)	4	518
IANNONE ANTONIO	VIA SPLIGA, 28 - 23015 DUBINO (SO)	12,8	292
INCERTI BARBARA	VIA FRATELLI CERVI, 7 - 20090 SEGRATE (MI)	6,7	441
INGLESE RITA	VIA LEOPARDI, II/68 - 20020 ARESE (MI)	20,4	167
INTERMITE ROSACARLA	VIA PADRE LUIGI SAMPIETRO, 84 - 21047 SARONNO (VA)	9,8	368
ISIMBALDI CLEMENTINA	VIA MATTAVELLI, 17 - 20048 CARATE B.ZA (MI)	26,4	76
ISOARDI PATRIZIA	C.SO MILANO, 26 - 20052 MONZA (MI)	13	285
LAFFRANCHI MARIAGRAZIA	VIA ALDO CARPI, 36 - 25080 MAZZANO (BS)	4,8	507
LAMONICA FLAVIO IGNAZIO	VIA MAZZINI, 6 - 94010 AIDONE (EN)	12,2	303
LANDONI ROSARIA	VIA LUCIANO MANARA, 24 - 20053 MUGGIÒ (MI)	25	87
LAPETINA FERDINANDO	VIA G.B.ROSSI, 10 - 43100 PARMA (PR)	40,45	14
LASCARI CLAUDIA	VIALE P.TOSELLI, 68 - 20025 LEGNANO (MI)	10,9	336
LAURETTA ITALO CORRADO	VIA SPLUGA SANCASSIANO, 64 - 23020 PRATA CAMPORACCIO (SO)	60,2	2
LAZZATI ANTONIO	VIA PIETRO MICCA, 12 - 20023 CERRO MAGGIORE (MI)	34	31
LEGGERI GIORGIO	PIAZZA VITERBI, 4 - 46100 MANTOVA (MN)	23,1	115
LEONI LUCIANO AMILCARE	VIA IV NOVEMBRE, 38 - 24128 BERGAMO (BG)	17,85	200
LESMO GABRIELLA MARIA	VIA F. ANGHILERI, 12 - 20100 MILANO (MI)	30,5	46
LESPERANCE YVES	VIA A. ALESSI, 5 - 90128 PALERMO (PA)	4	519
LEUZ MARIO	VIA PACE, 39 - URAGO D'OGGIO (BS)	18,2	196
LEVI ROBERTA	VIA RAMAZZINI, 1 - 20100 MILANO (MI)	4,6	513
LICARDI GIOVANNA	VIA ELEONORA DUSE, 11 - 27029 VIGEVANO (PV)	20,3	171
LIGARI MARIA ASSUNTA	V. DE CAPITANI DI MASEGRA, 13 - 23100 SONDRIO (SO)	20,6	162
LIOTINO MARIA DONATA	VIA PALERMO, 19 - 70010 SAMMICHELE DI BARI (BA)	8,2	410
LIPPI PAOLA	VIA GENERALE MARIENTI, 3 - 24030 MOZZO (BG)	10,4	347
LIPRERI RITA	VIA DEGLI IMBRIANI, 31 - 20100 MILANO (MI)	27,3	71
LOMBARDI GIUSEPPINA	VIA LANFRANCO, 3 - 27100 PAVIA (PV)	39,8	15
LOMBARDO MARINA	VIA PREGALLENTO, 43 - 24016 SAN PELLEGRINO TERME (BG)	11,7	312
LUJANG GHAMIS ANDREW	VILL. SERENO- TRAV.XIV, 180 - 25125 BRESCIA (BS)	8,1	411
LUKEZIC MONICA	VIA XXIX MAGGIO, 2 - 20025 LEGNANO (MI)	15,4	231
LUONGO ANTONIETTA	VIA ALFIERI, 156 - 21028 TRAVEDONA-MONATE (VA)	9,1	379
LUPI ASSUERO MARIO	VIA ANNA FRANK, 17 - 26100 CREMONA (CR)	69,7	1
LUPORINI LUCA	VIA DEL BORGO, 6/B - 55049 VIAREGGIO (LU)	7	436
MACCHI MARTA	VIA GIACINTO GALLINA, 1 - 20129 MILANO (MI)	6,4	456
MACELLARO PATRIZIA	VIA CARLO GOLDONI, 19 - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)	9,8	366
MAFFESCIONI MARIA LUISA	VIA VECCHIA VALERIANA, 44 - 23019 TRAONA (SO)	38,6	17
MAGNINI DARIO	VIA DON MILANI, 60 - 25050 PROVAGLIO D'ISEO (BS)	13,5	273
MANENTI ROBERTO	VIA DANTE ALIGHIERI, 10 - 24060 CASTELLI CALEPIO (BG)	18,1	197
MANGIAROTTI PAOLA	VIA MARTINENGO CESARESCO, 68 - 25100 BRESCIA (BS)	9,2	377
MANINETTI MARIA MADDALENA	VIALE EUROPA, 5 - 26012 CASTELLEONE (CR)	10,8	339
MARADEI ANNA MARIA ENZA	VIA DALMAZIA, 10/C - 20138 MILANO (MI)	10,7	342
MARCHESI FRANCESCA	VIA DEZZA, 45 - 20144 MILANO (MI)	9,2	376
MARCHESI ALESSANDRA	VIALE GOLGI, 80/B - 27100 PAVIA (PV)	5,2	490
MARCHI SILVANA	V.LE MILANO, 60 - 23100 SONDRIO (SO)	10,1	353
MARENZI COSTANTINA	VIA B.GO PALAZZO, 39 - 24124 BERGAMO (BG)	37,5	21

Cognome nome	Indirizzo di residenza	Punti	Posiz. grad.
MARENZI KAREN SABRINA	RES.SORGENTE, 141 – 20089 BASIGLIO (MI)	5,2	488
MARETTI MARIA ANNA	VIA P. MASCAGNI, 112/2 – 21028 TRAVEDONA-MONATE (VA)	5,9	471
MARIANI GAETANO	VIA VOLTA, 34 – 22030 CESANA BRIANZA (LC)	29,2	50
MARIDATI CORRADO AMILCARE	VIA DEL VECCHIETTA, 142 – 53100 SIENA (SI)	5,9	470
MARIZZOLI CHIARA	VIA CAMPARI, 58/F – 27100 PAVIA (PV)	27,2	72
MARZANO DANIELA	VIA AMPERE A.M., 97 – 20131 MILANO (MI)	20,8	160
MARZANO MARIA TERESA	VIA TOFFETTI, 128/3 – 20139 MILANO (MI)	8,7	390
MARZIANI EDGARDO	VIA FABIO FILZI, 45 – 21013 GALLARATE (VA)	14,5	254
MASCHERONI CINZIA ANGELA	VIA DEL CANTALUPO, 13/B – 20052 MONZA (MI)	5	496
MASSIMINI ALESSANDRA MARIA	VIA BONNET, 3 – 20100 MILANO (MI)	5,3	485
MAZARESE MARGHERITA	VIA TICINO, 6/A – 20089 ROZZANO (MI)	13,8	264
MAZZARINO DOMENICA	VIA LUIGI POLACCHI, 30 – 65100 PESCARA (PE)	19	191
MAZZEI ANNA MARIA	VIA COMASINA, 83 – 20161 MILANO (MI)	8	416
MAZZUCCHI ELISABETTA	VIA ZAMENHOF, 12 – 20136 MILANO (MI)	23,8	104
MEINI ANTONELLA	VIA DE GASPERI, 5 – 25030 CASTELMELLA (BS)	17,2	210
MELLINI PIETRO	VIA GUIDO DA SUZZARA, 9 – 46029 SUZZARA (MN)	42,3	10
MENEGHEL MARTA EUGENIA	VIA ZARA, 40 – 20030 SEVESO (MI)	7,6	426
MENICHELLI LAURA	VIA JUVARA, 7 – 20100 MILANO (MI)	28,5	59
MENNI FRANCESCA MARIA	VIA C.HAJECH, 13 – 20135 MILANO (MI)	6,1	466
MESCHI FRANCO	VIA MONTE BIANCO, 26 – 20100 MILANO (MI)	34,6	27
MESSA CECILIA	VIALE BORNATA, II/B. – 25123 BRESCIA (BS)	4	520
MINOIA MARIA GRAZIA	VIA REPUBBLICA, 4 – 26831 CASALMAIOCCO (LO)	28	65
MIOTTI BARBARA VALENTINA	VIA SULMONA, 23 – 20129 MILANO (MI)	10,6	344
MIRRA NADIA ANNA	VIA ZANELLA, 54 – 20133 MILANO (MI)	21,9	136
MIRRI GIANPAOLO	VIA MAIOCCHI, 12 – 20192 MILANO (MI)	12,6	297
MOHIDDIN SAMIR	VIA MONTEGRAPPA, 14 – 25021 BAGNOLO MELLA (BS)	4	517
MOLINARI ELENA	VIALE CAMPARI, 10/C – 27100 PAVIA (PV)	22,3	128
MONESTIER ALESSANDRO	ALZAIA NAVIGLIO GRANDE, 54 – 20144 MILANO (MI)	16,65	213
MONTALDI MICHELA	V.LE GOLGI, 63 – 27100 PAVIA (PV)	13,3	278
MONTI MARIA CLAUDIA	VIA ALESSANDRO VOLTA, 11 – 20121 MILANO (MI)	21	154
MORA STEFANO	VIA CADORNA, 25 – 20037 PADERNO D. (MI)	17,45	205
MORANDI BEATRICE	VIA GUFFANTI, 9 – 22070 BULGAROGGRASSO (CO)	11,1	332
MORELLI PASQUALE	VIA TAGLIAMENTO, 12 – 20059 VIMERCATE (MI)	44,45	6
MOROSINI DOMENICO	VIA ALDO MORO, 60 – 26010 SERGNANO (CR)	22,15	129
MOSCATELLI DANIELA	VIA NEGRINI, 8 – 22072 CERMENTE (CO)	6	468
MOSTACCIO LUIGIA	VIA GEROBINO PILLI, 86/B – 98100 MESSINA (ME)	5,3	484
MUSCHIATO MARIELLA	VIA PERGOLESÌ, 16 – 20052 MONZA (MI)	28,3	63
NASCA MARIA GIUSEPPA	VIA STELVIO, 145 – 23017 MORBEGNO (SO)	18,8	192
NESPOLI FLAVIA	VIA GALILEI, 1 – 20046 BIASSONO (MI)	8,75	388
NICOLINI GLORIA CARMELA	VIA F.LLI BEOLCHI, 5 – 20151 MILANO (MI)	20	176
NIKOONEJAD HASSAN	VIALE C.GOLGI, 33 – 27100 PAVIA (PV)	4,5	514
NIZZOLI GIUSEPPINA	VIA GIOSUÈ BORSI, 8/A – 20143 MILANO (MI)	32,4	34
NOÈ GIAN PIETRO	VIA COLOMBO, 3 – 27100 PAVIA (PV)	31,05	42
NOLLI FRANCESCA	VIA DE ALESSANDRI, 5 – 20144 MILANO (MI)	11,4	319
NOSEDA ANNA	VIA VODICE, 26 – 22100 COMO (CO)	15,2	238
OLIVIERI MARIO	VIA ANDROMEDA, 1 – 20060 CASSINA DE PECCHI (MI)	37,7	20
OMAR NAMEQ SUBHI HUSNI	VIA ADDA, 2/A – 23035 SONDALO (SO)	8,4	397
OMETTO ALESSANDRA	VIA MONTEROSSO, 2 – 24100 BERGAMO (BG)	28,8	53
ONORATO JOSÈ MARIA	VIA MARCANTONIO COLONNA, 43 – 20147 MILANO (MI)	31	43
OSSOLA EMANUELA	VIA PASQUERA, 15 – 21025 COMERIO (VA)	4	525
PALLADINI ANNA MARIA MORENA	VIA OTTOBONI, 25 – 24065 LOVERE (BG)	23,6	108
PALMIERI MARINA RITA	VIA MARMOLADA, 5 – 20020 ARESE (MI)	17,9	199
PANDOLFI MARCO	VIA MARESCALCHI, 19 – 20100 MILANO (MI)	16,5	216
PANISI CRISTINA	VIALE LUNIGIANA, 41 – 20100 MILANO (MI)	5,1	495
PANZERI DONATA	VIA SASSI, 6 – 22053 LECCO (LC)	21,4	146
PAOLINO GIANPAOLO	VIA E. VILLORESI, 38 – 20143 MILANO (MI)	34,3	28
PAPALE VALERIA	VIA EMANUELI, 15/A – 26013 CREMA (CR)	5	497
PAPARONE SANDRO	VIA PIAVE, 31 – 98071 CAPO D'ORLANDO (ME)	28,5	60
PARUTA SARA	VIA VALERIA, 13/A – 24020 VILLA DI SERIO (BG)	13,6	271
PARZIANI VALTER	VIA TREMELLONI, 20 – 20128 MILANO (MI)	32,8	32
PASQUALINI MASSIMO	VIA FALCONE, 69/1 – 45020 CANDA (RO)	14,8	245
PAVONE LOREDANA	C.SO UMBERTO, 473/1 – 65016 MONTESILVANO (PE)	15,7	225
PEDEFERRI MARCO	VIA BELVEDERE, 35 – 23900 LECCO (LC)	36,3	22
PEDRONI LIVIO	VIA OLONA, 14 – 26100 CREMONA (CR)	19,35	185

Cognome nome	Indirizzo di residenza	Punti	Posiz. grad.
PELLEGATTA RENATO ACHILLE	VIA TITO SPERI, 16 - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)	19,4	184
PELLEGRINI NICOLETTA	VIA PIZZO TRE SIGNORI, 15 - 24068 SERIATE (BG)	7,1	434
PELLINI CRISTINA	VIA ARENA, 23 - 20100 MILANO (MI)	26,6	75
PENNACCHIO MARTA	VIA CAVOUR, 5 - 25030 ADRO (BS)	8,5	393
PENNETTA GIUSEPPINA	VIA DEL LANICO, 182 - 25053 MALEGNO (BS)	13,6	270
PEPE PIETRO	VIA UGO PESCI, 10 - 00159 ROMA (RM)	11,1	331
PEPE MARIA ELEONORA	VIA VITTORIO EMANUELE II, 45 - 22060 CABIATE (CO)	4,8	505
PERINO ALBERTO	VIA TAGLIAMENTO, 11 - 20020 BUSTO GAROLFO (MI)	13,7	269
PERNICE MARCELLA	VIA FENIL NUOVO MOLINI, 67 - 25017 LONATO (BS)	6,5	452
PEROTTI PAOLA	C.SO XXVII MARZO, 29 - 27058 VOGHERA (PV)	10	358
PERRI MARIA MELINDA	VIA DEI LAVORATORI, 22 - 20094 CORSICO (MI)	10,95	334
PERRONE MARIA SARA	VIA MATTEOTTI, 11 - 27010 SAN GENESIO ED UNITI (PV)	15	242
PESARE GENEROSA RITA	VIA ARDIGÒ, 14 - 46100 MANTOVA (MN)	5,2	489
PETECCA MARIA CRISTINA	VIA PERTICARI, 17 - 20128 MILANO (MI)	23,7	105
PIACENTINI ELENA	VIA GRAMSCI, 4 - 20090 BUCCINASCO (MI)	7,1	435
PIANAROLI ALESSANDRA	VIALE SUZZANI, 8 - 20162 MILANO (MI)	13,2	281
PICCA CLAUDIO	VIA C. BATTISTI, 11/B - 26025 PANDINO (CR)	31	44
PINZANI RAFFAELLA MARIA	VIA SETTEMBRINI, 56 - 20155 MILANO (MI)	10	359
PIPPA ANTONELLO	VIA P.L. NERVI, 15 - 07046 PORTO TORRES (SS)	6,2	463
PIRELLI ANNA	VIA GIOTTO, 7 - 20145 MILANO (MI)	24,8	92
PIROVANO NICOLETTA	VIA TOLMEZZO, 3 - 20132 MILANO (MI)	13,1	283
PIRRONE PATRIZIA	VIA PIO LA TORRE, 5 - 94018 TROINA (EN)	14,6	250
PLEBANI ANNA MARIA	VIA CARLO MARIA MAGGI, 10 - 20100 MILANO (MI)	19,7	179
POGGI LUISA	VIA PIZZO, 27-7 - 20086 MOTTA VISCONTI (MI)	9,9	360
POGLIANI LAURA	VIA TIMAVO, 24 - 20100 MILANO (MI)	21,1	152
POLI STEFANO	VIA BAFFELLI, 10 - 25040 CIVIDATE CAMUNO (BS)	29,25	49
POLONIATO ANTONELLA CAROLA	VIA GIOVANNI CIMABUE, 19 - 20148 MILANO (MI)	19,9	177
PONTRELLI GIOVANNA	VIA TRIGGIANO, 42 - 70010 CAPURSO (BA)	5,9	474
PORCELLI FILIPPO	VIA PIRANDELLO, 8 - 20100 MILANO (MI)	24,6	97
PRADA MARIA ROSARIA	VIA ROMA, 80 - 22023 CASTIGLIONE D'INTELVÌ (CO)	18,6	194
PRADELLA CLAUDIO	VIA CADORE, 18 - 20092 CINISELLO BALSAMO (MI)	28,1	64
PRANDI ELENA	VIA F.LLI BANDIERA, 4 - 25122 BRESCIA (BS)	7,7	422
PRANDI CRISTINA	VIA BRUSNENGO, 6 - 13040 ROVASENDA (VC)	5,9	472
PREVITALI MARIANGELA	VIA BERIZZI, 4 - 24036 PONTE S.PIETRO (BG)	35,6	25
PRINA EMILIA GRAZIELLA	VIA DANTE, 40 - 20020 COGLIATE (MI)	21	156
PRINA-CERAI LAURA MARIA	VIA ANFOSSI, 19 - 20135 MILANO (MI)	11,3	327
PRINCIPATO MARIA	VIA STELVIO, 8 - 20030 LENTATE S/SEVESO (MI)	23,9	103
PRINSTER CHIARA	VIA PONTIDA, 6/A - 20063 CERNUSCO S.NAVIGLIO (MI)	8,3	400
PRIORI GIORGIO	VIA MONTELUONGO, 11 - 24022 ALZANO LOMBARDO (BG)	23,4	111
PROVERBIO MICHELA	VIA CERRO, 18 - 21040 UBOLDO (VA)	13,8	265
PULITANÒ CARIDI MARIO	VIA ROMA, 3 - 89100 REGGIO DI CALABRIA (RC)	12,4	298
PUSCEDDU MICHELE	VIA ORIENTE, 27 - 09048 SINNAI (CA)	4,9	503
RAELI BENIAMINO	VIA MOSÈ BIANCHI, 93 - 20100 MILANO (MI)	20,4	170
RAMACCIONI VALERIA MARIA TERESA	VIA ISONZO, 20/A - 23819 ROBBIATE (LC)	5,1	492
RAMPINI CARLA	VIA EUROPA, 20 - 20010 POGLIANO MILANESE (MI)	19,6	182
RANCILIO LAURA AMELIA RACHELE	VIA MOROSINI, 43 - 20135 MILANO (MI)	22	132
RAPUZZI SILVIA	VIA CASCINA DEL SOLE, 54 - 20026 NOVATE (MI)	6,3	458
RECIPUTO AGRIPPINO	VIA XXIV MAGGIO, 1 - 20099 SESTO S.GIOVANNI (MI)	5,4	481
REGAZZONI MANUELA	VIA COLONIOLA, 23 - 22100 COMO (CO)	20,3	172
REINA CINZIA	VIALE ROMAGNA, 48 - 20133 MILANO (MI)	12,8	291
REZVANI SHALMIRI ASIEH	VIA DEI CALAMARI, 11 - 30021 CAORLE (VE)	12,1	305
RICCARDI MARIO	VIA VERDI, 4 - 26010 BAGNOLO CREMASCO (CR)	20,3	173
RICCI ANTONIO	VIA DON MINZONI, 10 - 27022 CASORATE PRIMO (PV)	8,5	394
RICCOBENE FRANCESCO	VIALE DEI QUATTRO VENTI, 252 - 00100 ROMA (RM)	26	79
RIOMMI ROSITA	VIA CAGNONI, 4 - 27035 MEDE (PV)	46,9	5
RIPAMONTI MARCELLA GIUSEPPINA	VIA MILANO, 10 - 46041 ASOLA (MN)	15,7	222
RIVA MARIA CRISTINA	VIA GARIBALDI, 26/B - 20030 BARLASSINA (MI)	10,5	346
RIVA SILVIA ANGELA	VIA REZIA, 4 - 20141 MILANO (MI)	7,6	425
RIVA LUCA	VIA ISONZO, 20/A - 23819 ROBBIATE (LC)	4,9	499
RIVOLTA ALESSANDRA	MILANO-2 VIA F.LLI CERVI.RES.C. - 20090 SEGRATE (MI)	37,9	19
RIZZI STEFANO	VIA SANTA ANNA, 12/6 - 20086 MOTTA VISCONTI (MI)	13,7	268
ROMAN BARBARA MARIA	VIA BOCCACCIO, 486 - 20099 SESTO S. GIOVANNI (MI)	14,7	246
ROMANINI ENZO	VIA CAV. DI VITT.VENETO, 10 - 26044 GRONTARDO (CR)	23,3	113
ROMANO DOMENICO	VIA BUSCETI, 18 - 89050 SAN ROBERTO (RC)	22,1	130

Cognome nome	Indirizzo di residenza	Punti	Posiz. grad.
ROMANO GIOVANNA	VIA ORLANDO, 12 - 20100 MILANO (MI)	4	522
RONCAGLIOLO MASSIMO	VIA VESUVIO, 7/4 - 16131 GENOVA (GE)	9,15	378
RONCORONI IPPOLITA	V.A.SCARPA, 10 - 27100 PAVIA (PV)	23	119
RONZONI SIMONA	VIA CACCIATORI DELLE ALPI, 108 - 20030 SEVESO (MI)	5,6	477
ROSATI CRISTINA	GIRO ESTERNO, 13 - 71010 CAGNANO VARANO (FG)	9,9	365
ROSCO ALESSANDRO	VIA SALVATORE PIANELL, 47 - 20125 MILANO (MI)	5,45	480
ROSSETTI LAURA	P.ZA MUNICIPIO, 1 - 20060 CERVIGNANO D'ADDA (LO)	27,4	69
ROSSI SILVIA MARIA	VIA DUCA D'AOSTA, 56 - 24058 ROMANO DI LOMBARDIA (BG)	29,7	48
ROSSOMANDO VINCENZA	VIA ANDRETTI, 12 - 22028 SAN FEDELE INTELVI (CO)	11,4	322
ROSTI LUCA DARIO	VIA BRUXELLES, 7/B - 20097 SAN DONATO MILANESE (MI)	19,7	180
ROTA MARIANGELA	VIA DÈ GESSI, 1 - 40100 BOLOGNA (BO)	10,2	352
ROVELLI ROSANNA	VIA MANZONI, 1 - 20020 COGLIATE (MI)	11,4	321
ROVELLI DANIELA	VIA TOGLIATTI, 16/B - 15057 TORTONA (AL)	10,7	341
RUGGERI MAURIZIO	VIA ANTONIO LOCATELLI, 9/11 - 24021 ALBINO (BG)	21,7	139
RUGGERI LAURA	VIA TERZAGO, 11 - 25080 MUSCOLINE (BS)	11,3	326
RUSSO GIANNI	VIA E. TOTI, 8 - 21049 TRADATE (VA)	17,4	207
RUSSO FIORELLA	VIA DON LUIGI GUANELLA, 16 - 20128 MILANO (MI)	15,3	236
RUZZA MARIA LORENA	VIA G.DE RUGGIERO, 71 - 20100 MILANO (MI)	24,9	91
SACCANI BARBARA LETIZIA	VIA SOLFERINO, 53 - 20010 BOFFALORA TICINO (MI)	6,4	454
SAGGESE TERESA	VIALE DEI MILLE, 48 - 27035 MEDE (PV)	17,6	201
SALA MARCO	VIA L. DA VINCI, 34 - 20058 VILLASANTA (MI)	22,7	123
SALA EMANUELA SERENELLA	VIA SARDEGNA, 16/A - 20031 CESANO MADERNO (MI)	10,7	343
SALA CONCETTA	VIA CAVALERI MAGAZZENI, 40 - 92100 AGRIGENTO (AG)	5,7	476
SALUCCI GIOVANNA	VIA GOSA, 20 - 25185 GAVARDO (BS)	28,5	57
SALVINI FILIPPO	VIA ZANELLA, 44/7 - 20133 MILANO (MI)	11,35	324
SALVIONI FRANCESCA	VIA S.ALESSANDRO, 166 - 24100 BERGAMO (BG)	12,4	299
SANGALETTI GIANNI	VIA GOLDONI, 14 - 24040 ARCENE (BG)	4,85	504
SARACINO ANGELA	VIALE STELVIO, 64 - 23017 MORBEGNO (SO)	10,3	349
SASSI GIOVANNA	CASC.COLOMBERONE, 5 - 24050 MOZZANICA (BG)	19,1	190
SAURA GIUSEPPE	VIA DONIZETTI, 20 - 24050 MORNICO AL SERIO (BG)	57,8	3
SAYEGH MARIAM NABIL	VIA PIER DELLE VIGNE, 29 - 20020 MAGNAGO (MI)	12,7	293
SBRANA SIMONETTA	VIA G. POGLIANI, 26 - 20037 PADERNO D. (MI)	19,2	187
SCALFARO CONCETTA	VIA LAMARMORA, 18 - 20100 MILANO (MI)	23,7	106
SCARABELLI MARIA	VIA REMO, 20 - 21014 LAVENO MOMBELLO (VA)	22,9	120
SCARAVELLI FRANCESCO	VIA RIENZA, 72 - 22100 COMO (CO)	8,3	403
SCARAZZATI MIRELLA	VIA C, VITTADINI, 5/A - 20100 MILANO (MI)	6	469
SCICALI GRAZIA	VIA MOZART, 3 - 20052 MONZA (MI)	21,6	143
SCOTESE IMMACOLATA	VIA TAVOLIELLO, 9 - 84025 EBOLI (SA)	5,1	494
SCOTT ANNAMARIA	VIA SAVONA, 69 - 20144 MILANO (MI)	6,8	439
SCOVENA ELENA	VIA VALLE ANTRONA, 8/B - 20152 MILANO (MI)	6,7	442
SECCO ELENA	VIA MONTECATINI, 14 - 20144 MILANO (MI)	8,9	383
SENESI ELISABETTA	VIA PLINIO, 46 - 20100 MILANO (MI)	24,7	95
SGARAMELLA PAOLA	VIA BALZARETTI, 28 - 20100 MILANO (MI)	5,3	486
SHIKHNAZARI KHADIJE	VIA STADIO, 2 - 24021 LEFFE (BG)	25,5	81
SIEPE FILOMENA	VIA FAVERZANI, 81/3 - 26046 S.DANIELE PO (CR)	15,5	228
SIGNORINI ELISABETTA LUISA	VIA G.B.MORGAGNI, 32 - 20100 MILANO (MI)	5	498
SIGNORONI PAOLA LIDIA AMELIA	VIA ALTAGUARDIA, 9 - 20144 MILANO (MI)	12,2	302
SIGORINI MAURO	VIA NAZIONALE, 7 - 24065 LOVERE (BG)	6,3	459
SIMEONE ELVIRA	VIA MARTIRI DI CEFALONIA, 37 - 20097 SAN DONATO MILANESE (MI)	13,5	274
SIRAGUSA VIRGINIA	VIA CARCANO, 19 - 24047 TREVIGLIO (BG)	17,4	206
SIRONI COSTANZA	VIA NERINO, 11 - 20100 MILANO (MI)	40,8	13
SLEAI AFIF	VIALE IPPOCRATE, 156 - 00161 ROMA (RM)	8,4	396
SOLANO PIER DOMENICO	VIA G.PARINI, 5 - 46045 MARMIROLO (MN)	24,5	98
SOLAZZI ANGELA	VIA GRAMSCI, 29 - 46011 ACQUANEGRÀ SUL CHIESE (MN)	6,2	462
SOLZI ANNA	VIA SOLFERINO, 31 - 25121 BRESCIA (BS)	22,3	126
SPADARO BARBARA	VIA ASELLI, 21 - 27100 PAVIA (PV)	11,6	314
SPECA MARIA VALERIA	VIA G.DELEDDA, 7 - 63039 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)	42,6	9
SPICA RUSSOTTO VALERIA	VIA PASUBIO, 19 - 21100 VARESE (VA)	6,1	465
STARTARI ROSARIO	VIA CARONCINI, 1 - 20122 MILANO (MI)	14,1	259
STICCA MAURIZIO	VIA 5 GIORNATE, 61 - 22100 COMO (CO)	34,1	29
STRIGAZZI CAROLINA ERINA	VIA MATTEOTTI, 30 - 20082 BINASCO (MI)	9,9	363
STRINGA MADDALENA	VIA A.DE GASPERI, 202/8 - 16166 GENOVA (GE)	7,7	421
STRINGHI CARLO	VIA M.GIOIA, 63 - 20124 MILANO (MI)	25,3	83
STURARO GLORIA	VIA DANTE, 30 - 20080 CARPIANO (MI)	28,8	54

Cognome nome	Indirizzo di residenza	Punti	Posiz. grad.
TAIBI ROSA MARIA	VIA S.LORENZO, 21 - 92100 AGRIGENTO (AG)	9	382
TAMBORINI EMANUELA	VIA PREVIATI, 10 - 21100 VARESE (VA)	15,3	235
TELLARINI MARGHERITA	VIA GALILEI, 14 - 48017 CONSELICE (RA)	4,6	512
TETTONI KATIA CRISTINA	VIA ZADEI, 52 - 25100 BRESCIA (BS)	8,2	406
TEVRUZ ZEYNEP ESRA	VIA PUCHOZ, 23/A - 16035 RAPALLO (GE)	12	306
TEZA FRANCESCA	VIA G.B.DE ROSSI, 10 - 43100 PARMA (PR)	32,2	36
TIMPANO SILVIANA	VIA LAMARMORA, 318 - 25124 BRESCIA (BS)	9,6	372
TIRANZI MARIA VITTORIA	VIA M.GRAPPA, 2 - 20026 NOVATE MILANESE (MI)	24,1	101
TITO ALESSANDRA MARIA	VIA ZARA, 21 - 20017 RHO (MI)	15,5	229
TODESCHINI MICHELA	VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 12 - 23817 MOGGIO (LC)	7,4	431
TODISCO NICOLA	VIA L. DENZA, 9 - 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)	11,6	315
TOMASINI LUCIA ORNELLA	VIA TOMASO GROSSI, 36 - 22100 COMO (CO)	4,4	515
TONELLI PIERA MARIA	VIA DE PONTI, 8 - 20092 CINISELLO BALSAMO (MI)	9,8	367
TORRESANI PAOLA	CASC.CORTESANO, - 26011 CASALBUTTANO ED UNITI (CR)	32,7	33
TOSCANO VINCENZO	VIA RIMEMBRANZE, 46 - 89013 GIOIA TAURO (RC)	8,75	389
TRIPODI MELANIA	VIA BRALLO, 8 - 27100 PAVIA (PV)	6,1	464
TURBA FIORELLA	VIA S. GIOVANNI ALLA PAGLIA, 6 - 20100 MILANO (MI)	22,8	121
TURCONI ALESSANDRA	VIA IPPODROMO, 105 - 20125 MILANO (MI)	9,6	371
TURRINA MARIAGNESE	VIA SOTTOSTRADA, 1 - 25079 VOBARNO (BS)	24,7	94
TUTTOLOMONDO GIUSEPPE	VIA MATTEO CIMARRA, 18 - 92100 AGRIGENTO (AG)	5,6	479
UBERTI ELISABETTA	VILLAGGIO BADIA TRAV.XII, 14 - 25127 BRESCIA (BS)	8,3	404
URBANO MARGHERITA	VIA UMBERTO SABA, 14 - 20038 SEREGNO (MI)	24,9	90
VACCARINO ANNA MANUELA	VIA PASTEUR, 16 - 20100 MILANO (MI)	12,9	287
VALDAMBRINI VALERIA	VIA CRISPI, 152 - 21100 VARESE (VA)	7,6	424
VANINI ROBERTO	VIA AI COLLI, 2/B - 23864 MALGRATE (LC)	30,5	45
VANNINI PAOLA	VIA ADRIA, 9 - 20033 DESIO (MI)	31,9	37
VARRIALE ANNA	PIAZZA VITTORIA, 6 - 26859 VALERA FRATTA (LO)	9,6	370
VERZERI UMBERTA	VIA MANGILI, 27 - 24100 BERGAMO (BG)	5,6	478
VETRUGNO ROSALBA	VIA UMBERTO I, 74 - 73051 NOVOLI (LE)	13,4	277
VILLA ALICE	V. MARCONI, 74 - 20099 SESTO S.GIOV. (MI)	20,8	158
VILLA ISABELLA	VIA GUIDO ROSSA, 19 - 24048 TREVIOLIO (BG)	12,7	294
VILLA GIOVANNA	CORSO ANDREA PODESTÀ, 10/B - 16128 GENOVA (GE)	6,8	440
VINO LIDIA	VIA ROCCA D'ANFO, 7 - 25128 BRESCIA (BS)	10,9	338
VISCARDI MATTEO	VIA S.TOMMASO D'AQUINO, 5 - 20065 INZAGO (MI)	5,9	473
VISCONTI SALVATORE	VIA A. SCORDATO, 3 - 90011 BAGHERIA (PA)	9,8	369
VITELLO SALVATORE	VIA NOBIS, 23 - 46019 VIADANA (MN)	13,5	275
VITUCCI PASQUA	VIA RONCO GRANDE, 80 - 22066 MARIANO COMENSE (CO)	20,4	168
VOLPINI SERGIO	V. S. BONOMELLI TRAV. I, 2 - 25049 ISEO (BS)	28,7	56
ZAMBELLINI MILENA	VIA MASO, 23 - 37054 NOGARA (VR)	42	11
ZANOTTI PAOLA	VIA GUINDANI, 22 - 26100 CREMONA (CR)	11,1	330
ZICCARDI MARIA ROSARIA	V. HERMADA, 15 - 20162 MILANO (MI)	25,2	84
ZOJA ALEXA	SETTIMA STRADA, 24 - 20090 SEGRATE (MI)	5,2	487
ZUIN GIOVANNA	VIA R. SARFATTI, 1 - 20136 MILANO (MI)	22,3	127

Elenco per punteggio

Cognome nome	Indirizzo di residenza	Punti	Posiz. grad.
LUPI ASSUERO MARIO	VIA ANNA FRANK, 17 - 26100 CREMONA (CR)	69,7	1
LAURETTA ITALO CORRADO	VIA SPLUGA SANCASSIANO, 64 - 23020 PRATA CAMPORACCIO (SO)	60,2	2
SAURA GIUSEPPE	VIA DONIZETTI, 20 - 24050 MORNICO AL SERIO (BG)	57,8	3
FORMANTICI FRANCO	VIA CAMPOFIORI, 35 - 24011 ALMÈ (BG)	51	4
RIOMMI ROSITA	VIA CAGNONI, 4 - 27035 MEDE (PV)	46,9	5
MORELLI PASQUALE	VIA TAGLIAMENTO, 12 - 20059 VIMERCATE (MI)	44,45	6
CORRINI LUISA MARIA	VIA L. GO BOCCACCINO, 42 - 26100 CREMONA (CR)	44,4	7
GABRIOTTI MARGHERITA	VIA A. MORO, 12 - 23100 SONDRIO (SO)	43,6	8
SPECA MARIA VALERIA	VIA G.DELEDDA, 7 - 63039 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)	42,6	9
MELLINI PIETRO	VIA GUIDO DA SUZZARA, 9 - 46029 SUZZARA (MN)	42,3	10
ZAMBELLINI MILENA	VIA MASO, 23 - 37054 NOGARA (VR)	42	11
BRANCHI MAURIZIO	VIA GORIZIA, 15 - 23100 SONDRIO (SO)	41,05	12
SIRONI COSTANZA	VIA NERINO, 11 - 20100 MILANO (MI)	40,8	13
LAPETINA FERDINANDO	VIA G.B.ROSSI, 10 - 43100 PARMA (PR)	40,45	14
LOMBARDI GIUSEPPINA	VIA LANFRANCO, 3 - 27100 PAVIA (PV)	39,8	15
ABDEL JABER	VIA BRUNETTA, 8 - 38033 CAVALESE (TN)	39,2	16

Cognome nome	Indirizzo di residenza	Punti	Posiz. grad.
MAFFESCIONI MARIA LUISA	VIA VECCHIA VALERIANA, 44 – 23019 TRAONA (SO)	38,6	17
GIOLLA SUSANNA	RES.CERCHI- MILANO 2, 851 – 20090 SEGRATE (MI)	37,9	18
RIVOLTA ALESSANDRA	MILANO– 2 VIA F.LLI CERVI.RES.C, – 20090 SEGRATE (MI)	37,9	19
OLIVIERI MARIO	VIA ANDROMEDA, 1 – 20060 CASSINA DE PECCHI (MI)	37,7	20
MARENZI COSTANTINA	VIA B.GO PALAZZO, 39 – 24124 BERGAMO (BG)	37,5	21
PEDEFERRI MARCO	VIA BELVEDERE, 35 – 23900 LECCO (LC)	36,3	22
BUCCI ISABELLA	VIA ALLA CAVA, 5 – 20050 LESMO (MI)	36,3	23
CALLIGARI GIAN CARLO	VIA LODORINA, 3/C – 22036 ERBA (CO)	35,7	24
PREVITALI MARIANGELA	VIA BERIZZI, 4 – 24036 PONTE S.PIETRO (BG)	35,6	25
CIGRIN NADIA	VIA RAFFAELLO, 21 – 20077 CERRO AL LAMBRO (MI)	35,3	26
MESCHI FRANCO	VIA MONTE BIANCO, 26 – 20100 MILANO (MI)	34,6	27
PAOLINO GIANPAOLO	VIA E. VILLORESI, 38 – 20143 MILANO (MI)	34,3	28
STICCA MAURIZIO	VIA 5 GIORNATE, 61 – 22100 COMO (CO)	34,1	29
COLNAGHI CLELIA ANGELA	VIA GIOVANNI XXIII, 21 – 20014 NERVIANO (MI)	34	30
LAZZATI ANTONIO	VIA PIETRO MICCA, 12 – 20023 CERRO MAGGIORE (MI)	34	31
PARZIANI VALTER	VIA TREMELLONI, 20 – 20128 MILANO (MI)	32,8	32
TORRESANI PAOLA	CASC.CORTESANO, – 26011 CASALBUTTANO ED UNITI (CR)	32,7	33
NIZZOLI GIUSEPPINA	VIA GIOSUÈ BORSI, 8/A – 20143 MILANO (MI)	32,4	34
BONINI MARIA MAGDALA	VIA EUROPA, 5 – 21021 ANGERA (VA)	32,3	35
TEZA FRANCESCA	VIA G.B.DE ROSSI, 10 – 43100 PARMA (PR)	32,2	36
VANNINI PAOLA	VIA ADRIA, 9 – 20033 DESIO (MI)	31,9	37
CALIGO RUGGERO	VIA DI VETRICE, 14 – 50065 PONTASSIEVE (FI)	31,7	38
FERMI BIANCAMARIA	VIA F.VENOSTA, 34 – 20100 MILANO (MI)	31,5	39
ACERBI LUIGI	PIAZZA GIOVANE ITALIA, 1 – 20084 LACCHIARELLA (MI)	31,5	40
BARONCIANI DANTE	VIA CAVOUR, 73 – 23900 LECCO (LC)	31,5	41
NOÈ GIAN PIETRO	VIA COLOMBO, 3 – 27100 PAVIA (PV)	31,05	42
ONORATO JOSÈ MARIA	VIA MARCANTONIO COLONNA, 43 – 20147 MILANO (MI)	31	43
PICCA CLAUDIO	VIA C. BATTISTI, 11/B – 26025 PANDINO (CR)	31	44
VANINI ROBERTO	VIA AI COLLI, 2/B – 23864 MALGRATE (LC)	30,5	45
LESMO GABRIELLA MARIA	VIA F. ANGHILERI, 12 – 20100 MILANO (MI)	30,5	46
DEL PRETE ALBERTO	VIA UGO FOSCOLO, 8 – 23864 MALGRATE (LC)	29,7	47
ROSSI SILVIA MARIA	VIA DUCA D'AOSTA, 56 – 24058 ROMANO DI LOMBARDIA (BG)	29,7	48
POLI STEFANO	VIA BAFFELLI, 10 – 25040 CIVIDATE CAMUNO (BS)	29,25	49
MARIANI GAETANO	VIA VOLTA, 34 – 22030 CESANA BRIANZA (LC)	29,2	50
CASATI ANNALIA	VIA A.MANZONI, 24/B – 24067 SARNICO (BG)	29,1	51
GALDI IVANA LUIGIA	VIA CAPACELATRO, 75 – 20100 MILANO (MI)	28,8	52
OMETTO ALESSANDRA	VIA MONTEROSSO, 2 – 24100 BERGAMO (BG)	28,8	53
STURARO GLORIA	VIA DANTE, 30 – 20080 CARPIANO (MI)	28,8	54
ARISTA GIUSEPPE	VIA VENEZIA, 21 – 46042 CASTELGOFFREDO (MN)	28,7	55
VOLPINI SERGIO	V. S. BONOMELLI TRAV. I, 2 – 25049 ISEO (BS)	28,7	56
SALUCCI GIOVANNA	VIA GOSA, 20 – 25185 GAVARDO (BS)	28,5	57
GIRALDELLI GIUSEPPINA G.	VIA GOITO, 8 – 27058 VOGHERA (PV)	28,5	58
MENICHELLI LAURA	VIA JUVARA, 7 – 20100 MILANO (MI)	28,5	59
PAPARONE SANDRO	VIA PIAVE, 31 – 98071 CAPO D'ORLANDO (ME)	28,5	60
CIPOLLA ROSAMARIA	VIA ASPROMONTE, 19 – 26100 CREMONA (CR)	28,4	61
BIRAGHI VANNA	VIA G.ITALIA, 3 – 22100 COMO (CO)	28,3	62
MUSCHIATO MARIELLA	VIA PERGOLESÌ, 16 – 20052 MONZA (MI)	28,3	63
PRADELLA CLAUDIO	VIA CADORE, 18 – 20092 CINISELLO BALSAMO (MI)	28,1	64
MINOIA MARIA GRAZIA	VIA REPUBBLICA, 4 – 26831 CASALMAIOCCO (LO)	28	65
COLOMBO CARLA	VIA CURTATONE, 11 – 20122 MILANO (MI)	27,5	66
FLORES D'ARCAIS ALBERTO	VIA MARTIGNONI, 2 – 20100 MILANO (MI)	27,4	67
GRASSO UGO	VIA DONEGANO, 16 – 22010 MOLTRASIO (CO)	27,4	68
ROSSETTI LAURA	P.ZA MUNICIPIO, 1 – 20060 CERVIGNANO D'ADDA (LO)	27,4	69
FERRETTI LAURA	VIA SORIANI, 5 – 27020 TORRE D'ISOLA (PV)	27,3	70
LIPRERI RITA	VIA DEGLI IMBRIANI, 31 – 20100 MILANO (MI)	27,3	71
MARIZZOLI CHIARA	VIA CAMPARI, 58/F – 27100 PAVIA (PV)	27,2	72
FRATTINI CLAUDIO PAOLO	VIA CAGLIERO, 21 – 20125 MILANO (MI)	26,9	73
BRAMBILLA DI CIVESIO CARLO MARIA	VIA P.CAPPONI, 12 – 20100 MILANO (MI)	26,75	74
PELLINI CRISTINA	VIA ARENA, 23 – 20100 MILANO (MI)	26,6	75
ISIMBALDI CLEMENTINA	VIA MATTAVELLI, 17 – 20048 CARATE B.ZA (MI)	26,4	76
BRESCIANI EMANUELA	VIA MALVESTITI, 16 – 25100 BRESCIA (BS)	26,2	77
CALAVITA VIRNA	VIALE EUROPA, 46 – 74011 CASTELLANETA (TA)	26,1	78
RICCOBENE FRANCESCO	VIALE DEI QUATTRO VENTI, 252 – 00100 ROMA (RM)	26	79
CODEGA CLAUDIA	VIA SAN PAOLO, 9 – 24030 MONTE MARENZO (LC)	25,5	80

Cognome nome	Indirizzo di residenza	Punti	Posiz. grad.
SHIKHNAZARI KHADIJE	VIA STADIO, 2 - 24021 LEFFE (BG)	25,5	81
DIAZZI MARIA GABRIELLA	VIA ROMA, 64 - PORTO MANTOVANO (MN)	25,5	82
STRINGHI CARLO	VIA M.GIOIA, 63 - 20124 MILANO (MI)	25,3	83
ZICCARDI MARIA ROSARIA	V. HERMADA, 15 - 20162 MILANO (MI)	25,2	84
CIRINCIONE SILVANA ROSARIA	VIA LORIGA, 6 - 27028 S. MARTINO SICCO (PV)	25,2	85
BUSI MARCELLA	VIA GIULIO CESARE, 8 - 26027 RIVOLTA D'ADDA (CR)	25,1	86
LANDONI ROSARIA	VIA LUCIANO MANARA, 24 - 20053 MUGGIÒ (MI)	25	87
FUGINI CARLO	VIA ANTONIO FOGAZZARO, 10 - 27058 VOGHERA (PV)	25	88
BOLLA PATRIZIA	VIA TORTONA, 68 - 20144 MILANO (MI)	25	89
URBANO MARGHERITA	VIA UMBERTO SABA, 14 - 20038 SEREGNO (MI)	24,9	90
RUZZA MARIA LORENA	VIA G.DE RUGGIERO, 71 - 20100 MILANO (MI)	24,9	91
PIRELLI ANNA	VIA GIOTTO, 7 - 20145 MILANO (MI)	24,8	92
FRANZETTI MARZIA MARIA	VIA ALZAIA NAVIGLIO PAVESE, 30 - 20143 MILANO (MI)	24,7	93
TURRINA MARIAGNESE	VIA SOTTOSTRADA, 1 - 25079 VOBARNO (BS)	24,7	94
SENESE ELISABETTA	VIA PLINIO, 46 - 20100 MILANO (MI)	24,7	95
EHSANI ASSDOLLAH	VIA STADIO, 2 - 24026 LEFFE (BG)	24,7	96
PORCELLI FILIPPO	VIA PIRANDELLO, 8 - 20100 MILANO (MI)	24,6	97
SOLANO PIER DOMENICO	VIA G.PARINI, 5 - 46045 MARMIROLO (MN)	24,5	98
DE PASQUALE ELIO	VIA CANNERO, 20 - 20159 MILANO (MI)	24,4	99
CARROZZO ROMEO	VIA VIGORELLI, 2 - 20090 SEGRATE (MI)	24,3	100
TIRANZI MARIA VITTORIA	VIA M.GRAPPA, 2 - 20026 NOVATE MILANESE (MI)	24,1	101
BANDERALI GIUSEPPE	VIA LAMARMORA, 46 - 20122 MILANO (MI)	23,9	102
PRINCIPATO MARIA	VIA STELVIO, 8 - 20030 LENTATE S/SEVESO (MI)	23,9	103
MAZZUCCHI ELISABETTA	VIA ZAMENHOF, 12 - 20136 MILANO (MI)	23,8	104
PETECCA MARIA CRISTINA	VIA PERTICARI, 17 - 20128 MILANO (MI)	23,7	105
SCALFARO CONCETTA	VIA LAMARMORA, 18 - 20100 MILANO (MI)	23,7	106
BARERA GRAZIANO	VIA XXV APRILE, 8 - 20010 BERNATE TICINO (MI)	23,7	107
PALLADINI ANNA MARIA MORENA	VIA OTTOBONI, 25 - 24065 LOVERE (BG)	23,6	108
CAPODIECI COSIMA	VIA 8 MARZO, 3 - 27028 SAN MARTINO SICCOMARIO (PV)	23,6	109
GIRANI MARIA ADELAIDE	VIA BALDO DEGLI UBALDI, 136 - 27100 PAVIA (PV)	23,5	110
PRIORI GIORGIO	VIA MONTELUONGO, 11 - 24022 ALZANO LOMBARDO (BG)	23,4	111
BOLLANI TIZIANA	VIA SITO DEI PELLEGRINI, 18 - 20122 MILANO (MI)	23,3	112
ROMANINI ENZO	VIA CAV. DI VITT.VENETO, 10 - 26044 GRONTARDO (CR)	23,3	113
BOMBELLI CRISTINA MARIA LUCIA	V.LE GIUSTINIANO, 5 - 20100 MILANO (MI)	23,2	114
LEGGERI GIORGIO	PIAZZA VITERBI, 4 - 46100 MANTOVA (MN)	23,1	115
BERNARDINI ELENA	VIA PANORAMICA, 7 - 23020 MONTAGNA (SO)	23,1	116
GIRO ROBERTO MARIA L.	P.ZA XXV APRILE, 14 - 20100 MILANO (MI)	23	117
BUSSOLINI ANNA	VIA SANDRONI, 11/B - 21040 SUMIRAGO (VA)	23	118
RONCORONI IPPOLITA	V.A.SCARPA, 10 - 27100 PAVIA (PV)	23	119
SCARABELLI MARIA	VIA REMO, 20 - 21014 LAVENO MOMBELLO (VA)	22,9	120
TURBA FIORELLA	VIA S. GIOVANNI ALLA PAGLIA, 6 - 20100 MILANO (MI)	22,8	121
BETTINELLI MARIA ENRICA	VIA BELLUNO, 8 - 20132 MILANO (MI)	22,8	122
SALA MARCO	VIA L. DA VINCI, 34 - 20058 VILLASANTA (MI)	22,7	123
FALLARINO STEFANIA	VIA CASTELFIDARDO, 30 - 20075 LODI (LO)	22,6	124
BUTTIGLIERI GIUSEPPE	VIA A.MORO, 21 - ZANICA (BG)	22,4	125
SOLZI ANNA	VIA SOLFERINO, 31 - 25121 BRESCIA (BS)	22,3	126
ZUIN GIOVANNA	VIA R. SARFATTI, 1 - 20136 MILANO (MI)	22,3	127
MOLINARI ELENA	VIALE CAMPARI, 10/C - 27100 PAVIA (PV)	22,3	128
MOROSINI DOMENICO	VIA ALDO MORO, 60 - 26010 SERGNANO (CR)	22,15	129
ROMANO DOMENICO	VIA BUSCETI, 18 - 89050 SAN ROBERTO (RC)	22,1	130
DONES MASSIMO	VIA SALVATOR ROSA, 10/A - 20035 LISSONE (MI)	22,05	131
RANCILIO LAURA AMELIA RACHELE	VIA MOROSINI, 43 - 20135 MILANO (MI)	22	132
BLATTO MARCELLA	V. GIURIATI, 4 - 20129 MILANO (MI)	22	133
GALLIA PAOLA MARIA	VIA PACINI, 91 - 20131 MILANO (MI)	22	134
CRESPI MARGHERITA	VIA CARCASSOLA, 8 - 20049 TREZZO SULL'ADDA (MI)	21,9	135
MIRRA NADIA ANNA	VIA ZANELLA, 54 - 20133 MILANO (MI)	21,9	136
COCO FRANCESCA	VIA NATALE BATTAGLIA, 34 - 20127 MILANO (MI)	21,8	137
CONFORTO FIAMMETTA	VIA MASONI, 9 - 23020 POGGIRIDENTI PIANO (SO)	21,8	138
RUGGERI MAURIZIO	VIA ANTONIO LOCATELLI, 9/11 - 24021 ALBINO (BG)	21,7	139
CAZZANIGA GIUSI	VIA C. PORTA, 9 - 20052 MONZA (MI)	21,7	140
GIOZANI MAURIZIO	VIA KENNEDY, 36 - 24050 GRASSOBBIO (BG)	21,65	141
FERRARI GIACOMO	P.ZA LIBERTÀ, 5 - 26011 CASALBUTTANO (CR)	21,6	142
SCICALI GRAZIA	VIA MOZART, 3 - 20052 MONZA (MI)	21,6	143
CENCI ANTONIO	VIA S.PELLICO, 1 - 20090 CESANO BOSCONI (MI)	21,55	144

Cognome nome	Indirizzo di residenza	Punti	Posiz. grad.
GHISALBERTI CARMELA	VIA M.L. KING, 1 – 24040 LEVATE (BG)	21,4	145
PANZERI DONATA	VIA SASSI, 6 – 22053 LECCO (LC)	21,4	146
AMADI ISA	VIA MELZI D'ERIL, 2 – 20100 MILANO (MI)	21,4	147
APOLLONIO GIOVANNI	VIA MILANO, 10 – 46041 ASOLA (MN)	21,2	148
AVOLIO LUIGI	VIA C.MAGENTA, 12 – 27100 PAVIA (PV)	21,2	149
GRANCINI FABIO	VIA DE SANCTIS, 31 – 21047 SARONNO (VA)	21,15	150
BRESSANI NADIA	VIA TOBRUK, 10 – 20146 MILANO (MI)	21,1	151
POGLIANI LAURA	VIA TIMAVO, 24 – 20100 MILANO (MI)	21,1	152
GIOVANNIELLO ANTONELLA	VIALE MAJNO, 38 – 20129 MILANO (MI)	21,1	153
MONTI MARIA CLAUDIA	VIA ALESSANDRO VOLTA, 11 – 20121 MILANO (MI)	21	154
BSOUL AMEEN	VIA PALMANOVA, 54 – 20132 MILANO (MI)	21	155
PRINA EMILIA GRAZIELLA	VIA DANTE, 40 – 20020 COGLIATE (MI)	21	156
BONABITACOLA TIZIANA	VIA PASUBIO, 23 – 20063 CERNUSCO S/N (MI)	20,9	157
VILLA ALICE	V. MARCONI, 74 – 20099 SESTO S.GIOV. (MI)	20,8	158
CREMONA ELENA	VIA MANZONI, 69 – 21040 VENEGONO INFERIORE (VA)	20,8	159
MARZANO DANIELA	VIA AMPERE A.M., 97 – 20131 MILANO (MI)	20,8	160
DI GIUDA CARMELA	VIA CESARE BATTISTI, 11 – 84033 MONTESANO SULLA MARCELLANA (SA)	20,7	161
LIGARI MARIA ASSUNTA	V. DE CAPITANI DI MASEGRA, 13 – 23100 SONDRIO (SO)	20,6	162
CAPRARA ANNA	VIA PADOVA, 186 – 20100 MILANO (MI)	20,6	163
FEBBRARO RITA	VIA S.GIACOMO, 9 – 23880 CASATENOVO (LC)	20,6	164
FAVORITO ANTONIA	VIA MAC MAHON, 81 – 20100 MILANO (MI)	20,6	165
CECCHETTI VALERIA MARIA TERESA	VIALE MONTE NERO, 4 – 20135 MILANO (MI)	20,5	166
INGLESE RITA	VIA LEOPARDI, II/68 – 20020 ARESE (MI)	20,4	167
VITUCCI PASQUA	VIA RONCO GRANDE, 80 – 22066 MARIANO COMENSE (CO)	20,4	168
GALLI LUCIANA	VIA SALVATOR ROSA, 10/A – 20035 LISSONE (MI)	20,4	169
RAELI BENIAMINO	VIA MOSÈ BIANCHI, 93 – 20100 MILANO (MI)	20,4	170
LICARDI GIOVANNA	VIA ELEONORA DUSE, 11 – 27029 VIGEVANO (PV)	20,3	171
REGAZZONI MANUELA	VIA COLONIOLA, 23 – 22100 COMO (CO)	20,3	172
RICCARDI MARIO	VIA VERDI, 4 – 26010 BAGNOLO CREMASCO (CR)	20,3	173
BOSIO LAURA	VIA MAC MAHON, 86 – 20155 MILANO (MI)	20,2	174
CELLA DAVIDE	VIA FABIO FILZI, 20 – 20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI)	20,1	175
NICOLINI GLORIA CARMELA	VIA F.LLI BEOLCHI, 5 – 20151 MILANO (MI)	20	176
POLONIATO ANTONELLA CAROLA	VIA GIOVANNI CIMABUE, 19 – 20148 MILANO (MI)	19,9	177
GABIAZZI SILVANA	VIA PALMANOVA, 54 – 20132 MILANO (MI)	19,9	178
PLEBANI ANNA MARIA	VIA CARLO MARIA MAGGI, 10 – 20100 MILANO (MI)	19,7	179
ROSTI LUCA DARIO	VIA BRUXELLES, 7/B – 20097 SAN DONATO MILANESE (MI)	19,7	180
CEFALO GRAZIELLA SILVIA E.	VIA B. EUSTACHI, 54 – 20129 MILANO (MI)	19,6	181
RAMPINI CARLA	VIA EUROPA, 20 – 20010 POGLIANO MILANESE (MI)	19,6	182
COGLIATI CESARE ROBERTO	PIAZZA DIAZ, 7 – 24050 CIVIDATE AL PIANO (BG)	19,5	183
PELLEGATTA RENATO ACHILLE	VIA TITO SPERI, 16 – 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)	19,4	184
PEDRONI LIVIO	VIA OLONA, 14 – 26100 CREMONA (CR)	19,35	185
COLOMBO ROBERTO RODOLFO	VIA REPUBBLICA, 45 – 20021 BOLLATE (MI)	19,3	186
SBRANA SIMONETTA	VIA G. POGLIANI, 26 – 20037 PADERNO D. (MI)	19,2	187
BUTTÈ CINZIA MARINA	VIA VARAZZE, 8 – 20149 MILANO (MI)	19,2	188
BONANNO GIUSEPPA	VIA DON MEZZERA, 4 – 20054 NOVA MILANESE (MI)	19,2	189
SASSI GIOVANNA	CASC. COLOMBERONE, 5 – 24050 MOZZANICA (BG)	19,1	190
MAZZARINO DOMENICA	VIA LUIGI POLACCHI, 30 – 65100 PESCARA (PE)	19	191
NASCA MARIA GIUSEPPA	VIA STELVIO, 145 – 23017 MORBEGNO (SO)	18,8	192
BAIGUINI GIUSEPPE	VIA PIACENZA, 11 – 25125 BRESCIA (BS)	18,8	193
PRADA MARIA ROSARIA	VIA ROMA, 80 – 22023 CASTIGLIONE D'INTELV (CO)	18,6	194
DECARLIS SILVIA	VIA TRECCANI DEGLI ALFIERI, 10 – 20133 MILANO (MI)	18,4	195
LEUZ MARIO	VIA PACE, 39 – URAGO D'OGLIO (BS)	18,2	196
MANENTI ROBERTO	VIA DANTE ALIGHIERI, 10 – 24060 CASTELLI CALEPIO (BG)	18,1	197
GUALINI GEROLAMO	VIA DUCA D'AOSTA, 17 – 24021 ALBINO (BG)	18	198
PALMIERI MARINA RITA	VIA MARMOLADA, 5 – 20020 ARESE (MI)	17,9	199
LEONI LUCIANO AMILCARE	VIA IV NOVEMBRE, 38 – 24128 BERGAMO (BG)	17,85	200
SAGGESE TERESA	VIALE DEI MILLE, 48 – 27035 MEDE (PV)	17,6	201
CUNIETTI MARIA VERONICA	C.SO S. GOTTARDO, 34 – 20136 MILANO (MI)	17,6	202
COLOMBO MARIO	VIA FERRINI, 1 – 21050 BUSTO ARSIZIO (VA)	17,5	203
BRITTA ROSA	VIA CESARE BATTISTI, 15/G – 24065 LOVERE (BG)	17,5	204
MORA STEFANO	VIA CADORNA, 25 – 20037 PADERNO D. (MI)	17,45	205
SIRAGUSA VIRGINIA	VIA CARCANO, 19 – 24047 TREVIGLIO (BG)	17,4	206
RUSSO GIANNI	VIA E. TOTI, 8 – 21049 TRADATE (VA)	17,4	207
GRASSO ROSAMARIA	SALITA CAPPUCINI, 29 – 22100 COMO (CO)	17,4	208

Cognome nome	Indirizzo di residenza	Punti	Posiz. grad.
BONFANTI RICCARDO	VIA XXIX MAGGIO, 2 – 20123 MILANO (MI)	17,4	209
MEINI ANTONELLA	VIA DE GASPERI, 5 – 25030 CASTELMELLA (BS)	17,2	210
CASSANI LAURA	VIA ALESSI, 15 – 21056 INDUNO OLONA (VA)	16,9	211
GORNATI GIANLUCA	V. FOPPA, 8 – 20043 ARCORE (MI)	16,7	212
MONESTIER ALESSANDRO	ALZAIA NAVIGLIO GRANDE, 54 – 20144 MILANO (MI)	16,65	213
GALIMBERTI DONATELLA	VIA MONTE CEVEDALE, 6-c – 22070 VILLAGUARDIA (CO)	16,6	214
ABBIATI LAURA MARIA	VIA ROMAGNA, 55 – 20052 MONZA (MI)	16,6	215
PANDOLFI MARCO	VIA MARESCALCHI, 19 – 20100 MILANO (MI)	16,5	216
ARANCIO ROSANGELA	VIA PALATINO, 11 – 20146 MILANO (MI)	16,3	217
ANGHLIERI MARINA	VIA A.VOLTA, 3 – 23868 VALMADRERA (LC)	16,2	218
ARTECONI MANUELA	VIA DELLE REGIONI, 26 – 20090 SEGRATE (MI)	16,2	219
CAMBIÈ MAURIZIA	VIA S. BASSIANO, 11 – 20075 LODI (LO)	15,8	220
GHISALBERTI CRISTINA	VIA DONIZETTI, 15/A – 24018 VILLA D'ALMÈ (BG)	15,8	221
RIPAMONTI MARCELLA GIUSEPPINA	VIA MILANO, 10 – 46041 ASOLA (MN)	15,7	222
FUGA TIZIANA	VIA MANUELA LOI, 3 – 20058 VILLASANTA (MI)	15,7	223
GIBELLI MADDALENA ELISABETTA	VIALE MONZA, 165/A – 20125 MILANO (MI)	15,7	224
PAVONE LOREDANA	C.SO UMBERTO, 473/1 – 65016 MONTESILVANO (PE)	15,7	225
ELMOTY ASHRAF	VIA ROSS, 13 – 23030 VALDISOTTO (SO)	15,7	226
BRUSA RICCARDO	VIA FALCONE E BORSELLINO, 15 – 24039 SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (BG)	15,55	227
SIEPE FILOMENA	VIA FAVERZANI, 81/3 – 26046 S.DANIELE PO (CR)	15,5	228
TITO ALESSANDRA MARIA	VIA ZARA, 21 – 20017 RHO (MI)	15,5	229
CONVERTINO ANGELO	VIA LABIENA, 93 – 21014 LAVENO-MOMBELLO (VA)	15,5	230
LUKEZIC MONICA	VIA XXIX MAGGIO, 2 – 20025 LEGNANO (MI)	15,4	231
ANNICCHIARICO AGATA	C.SO BERNACCHI, 120/A – 21049 TRADATE (VA)	15,4	232
ESCOBAR MENESES RICARDO	VIA MONTE GRAPPA, 42 – 24061 ALBANO S.ALESSANDRO (BG)	15,3	233
GELSO CRISTINA	VIALE DELL'IPPODROMO, 14 – 21100 VARESE (VA)	15,3	234
TAMBORINI EMANUELA	VIA PREVIATI, 10 – 21100 VARESE (VA)	15,3	235
RUSSO FIORELLA	VIA DON LUIGI GUANELLA, 16 – 20128 MILANO (MI)	15,3	236
GUERRAGGIO LUCIA PAOLA	VIALE XXV APRILE, 35 – 21100 VARESE (VA)	15,2	237
NOSEDA ANNA	VIA VODICE, 26 – 22100 COMO (CO)	15,2	238
CORALLO ORNELLA	VIA GARIBALDI, 17 – 47010 GALEATA (FO)	15,2	239
CRUPI LINA	VIA CUNEO, 24 – 20010 CANEGRATE (MI)	15,2	240
FACCINI CRISTINA	VIA LEONE XIII, 11 – 46023 GONZAGA (MN)	15,1	241
PERRONE MARIA SARA	VIA MATTEOTTI, 11 – 27010 SAN GENESIO ED UNITI (PV)	15	242
DARDI ELENA	VIA BONNET, 3 – 20100 MILANO (MI)	14,9	243
CALETTI MICHELA	VIA ROBOLOTTI, 40 – 26100 CREMONA (CR)	14,8	244
PASQUALINI MASSIMO	VIA FALCONE, 69/1 – 45020 CANDA (RO)	14,8	245
ROMAN BARBARA MARIA	VIA BOCCACCIO, 486 – 20099 SESTO S. GIOVANNI (MI)	14,7	246
CAVAGNA ANTONELLA	VIA MALTA, 61 – 25100 BRESCIA (BS)	14,7	247
DE BIASE DEBORA	VIA E.FILIBERTO, 4 – 20149 MILANO (MI)	14,7	248
DA MILANO ANNAMARIA	VIALE DANTE, 47/B – 21016 LUINO (VA)	14,7	249
PIRRONE PATRIZIA	VIA PIO LA TORRE, 5 – 94018 TROINA (EN)	14,6	250
CERVI MONICA	VIA PALESTRO, 40 – 26100 CREMONA (CR)	14,5	251
DACCÒ VALERIA	VIA MAINONI D'INTIGNANO, 17/A – 20125 MILANO (MI)	14,5	252
CATTANEO ELENA ESTER	VIA CARLO CATTANEO, 15 – 20011 CORBETTA (MI)	14,5	253
MARZIANI EDGARDO	VIA FABIO FILZI, 45 – 21013 GALLARATE (VA)	14,5	254
BOFFELLI SONIA	VIA BERLINGUER, 4 – 20097 SAN DONATO MILANESE (MI)	14,4	255
FREDIANI MARCO LUIGI	VIA DON GNOCCHI, 29 – 20148 MILANO (MI)	14,4	256
GIANI SIMONA	VIA ROMA, 88 – GAMBOLÒ (PV)	14,2	257
BAWA PAOLA	VIA GORIO, 15 – 22100 COMO (CO)	14,2	258
STARTARI ROSARIO	VIA CARONCINI, 1 – 20122 MILANO (MI)	14,1	259
GALEONE MARZIA	VIA VOLTURNO, 46 – 20129 MILANO (MI)	14,1	260
CONTRATTI MARCO	VIA CORSICA, 54 – 25125 BRESCIA (BS)	14,1	261
BONACINA MARIA	L. GO GIORGETTI, 7/L – 20036 MEDA (MI)	14	262
COMOLLI ISABELLA	VIA P. MAZZA, 101 – 27057 VARZI (PV)	13,8	263
MAZARESE MARGHERITA	VIA TICINO, 6/A – 20089 ROZZANO (MI)	13,8	264
PROVERBIO MICHELA	VIA CERRO, 18 – 21040 UBOLDO (VA)	13,8	265
COFANO MARIA DANIELA	VIA GIACOMO BONI, 33 – 20146 MILANO (MI)	13,7	266
CARUSO MARCO	VIA ADIGE, 4 – 20141 MILANO (MI)	13,7	267
RIZZI STEFANO	VIA SANTA ANNA, 12/6 – 20086 MOTTA VISCONTI (MI)	13,7	268
PERINO ALBERTO	VIA TAGLIAMENTO, 11 – 20020 BUSTO GAROLFO (MI)	13,7	269
PENNETTA GIUSEPPINA	VIA DEL LANICO, 182 – 25053 MALEGNO (BS)	13,6	270
PARUTA SARA	VIA VALERIA, 13/A – 24020 VILLA DI SERIO (BG)	13,6	271
GUINDANI GILBERTO	VIA CASTELCOVATI, 11 – 25032 CHIARI (BS)	13,55	272

Cognome nome	Indirizzo di residenza	Punti	Posiz. grad.
MAGNINI DARIO	VIA DON MILANI, 60 – 25050 PROVAGLIO D'ISEO (BS)	13,5	273
SIMEONE ELVIRA	VIA MARTIRI DI CEFALONIA, 37 – 20097 SAN DONATO MILANESE (MI)	13,5	274
VITELLO SALVATORE	VIA NOBIS, 23 – 46019 VIADANA (MN)	13,5	275
DONADINI ANNALISA	VIA B.ANTELANI, 2 – 22077 OLGiate COMASCO (CO)	13,4	276
VETRUGNO ROSALBA	VIA UMBERTO I, 74 – 73051 NOVOLI (LE)	13,4	277
MONTALDI MICHELA	V.LE GOLGI, 63 – 27100 PAVIA (PV)	13,3	278
ADINOLFI BARBARA	VIA SAN BERNARDINO, 1 – 25087 SALÒ (BS)	13,3	279
CARADONNA MARIA TERESA	VIA SUSA, 17 – 10138 TORINO (TO)	13,2	280
PIANAROLI ALESSANDRA	VIALE SUZZANI, 8 – 20162 MILANO (MI)	13,2	281
CELANO ROSARIA	VIA SULMONA, 23 – 20139 MILANO (MI)	13,2	282
PIROVANO NICOLETTA	VIA TOLMEZZO, 3 – 20132 MILANO (MI)	13,1	283
AROSIO ANNA ELISABETTA M.	VIA FERRARIS, 6/8 – 20052 MONZA (MI)	13,1	284
ISOARDI PATRIZIA	C.SO MILANO, 26 – 20052 MONZA (MI)	13	285
BRANCA MASSIMO	VIA VODICE, 26 – 22100 COMO (CO)	13	286
VACCARINO ANNA MANUELA	VIA PASTEUR, 16 – 20100 MILANO (MI)	12,9	287
BONFANTI CARLO	VIA AMUNDSEN, 6 – 20148 MILANO (MI)	12,9	288
GHILARDI ROBERTA	VIALE SUZZANI, 283 – 20100 MILANO (MI)	12,9	289
COSTA MAURO	VIA LANFRANCHI, 19 – 43100 PARMA (PR)	12,8	290
REINA CINZIA	VIALE ROMAGNA, 48 – 20133 MILANO (MI)	12,8	291
IANNONE ANTONIO	VIA SPLIGA, 28 – 23015 DUBINO (SO)	12,8	292
SAYEGH MARIAM NABIL	VIA PIER DELLE VIGNE, 29 – 20020 MAGNAGO (MI)	12,7	293
VILLA ISABELLA	VIA GUIDO ROSSA, 19 – 24048 TREVIOLIO (BG)	12,7	294
BOTTELLI PAOLA MARIA	VIA PROCACCINI, 63 – 20154 MILANO (MI)	12,6	295
BASILICO ELENA	VIA GUAITA, 24/A – 22070 VEREMATE CON MINOPRIO (CO)	12,6	296
MIRRI GIANPAOLO	VIA MAIOCCI, 12 – 20192 MILANO (MI)	12,6	297
PULITANÒ CARIDI MARIO	VIA ROMA, 3 – 89100 REGGIO DI CALABRIA (RC)	12,4	298
SALVIONI FRANCESCA	VIA S.ALESSANDRO, 166 – 24100 BERGAMO (BG)	12,4	299
DE ALESSANDRI ALESSANDRA	VIA PISA, 23/11 – 16125 GENOVA (GE)	12,3	300
GUALDONI EMANUELA	CASCINA CONTINA, – 20088 ROSATE (MI)	12,3	301
SIGNORONI PAOLA LIDIA AMELIA	VIA ALTAGUARDIA, 9 – 20144 MILANO (MI)	12,2	302
LAMONICA FLAVIO IGNAZIO	VIA MAZZINI, 6 – 94010 AIDONE (EN)	12,2	303
ANTONINI EMANUELA	VIA ABATE BROGGI, 4 – 21050 CANTELLO (VA)	12,2	304
REZVANI SHALMIRI ASIEH	VIA DEI CALAMARI, 11 – 30021 CAORLE (VE)	12,1	305
TEVRUZ ZEYNEP ESRA	VIA PUCHOZ, 23/A – 16035 RAPALLO (GE)	12	306
GERVASONI ROBERTA	VIA COL DI LANA, 17 – 20052 MONZA (MI)	11,9	307
BASSO SILVIA	VIA PRIVATA BARZINI, 1 – 20127 MILANO (MI)	11,8	308
BENZI FRANCESCA	VIA MANARA, 11 – 22070 CASNATE (CO)	11,8	309
CRISAFULLI GIUSEPPE	VIA PIPPO ROMEO, 21 – 06951 MESSINA (ME)	11,7	310
FAZI MARIACRISTINA	VIA PIAVE, 6 – 25050 RODENGO-SAIANO (BS)	11,7	311
LOMBARDO MARINA	VIA PREGALLENTO, 43 – 24016 SAN PELLEGRINO TERME (BG)	11,7	312
BALDIOLI CARLO	VIA DANTE, 47/B – 21016 LUINO (VA)	11,6	313
SPADARO BARBARA	VIA ASELLI, 21 – 27100 PAVIA (PV)	11,6	314
TODISCO NICOLA	VIA L. DENZA, 9 – 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)	11,6	315
COLOMBO DANIELA	VIA TORINO, 3/B – 20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI)	11,6	316
DAMIANI BEATRICE MARTA BIANCA	VIA G.GARIBALDI, 23 – 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI)	11,6	317
AMISANO PAOLA	VIA VERCELLI, 17 – 15048 VALENZA (AL)	11,5	318
NOLLI FRANCESCA	VIA DE ALESSANDRI, 5 – 20144 MILANO (MI)	11,4	319
FERRARI MICAELA	VIA ISONZO, 1 – 22100 COMO (CO)	11,4	320
ROVELLI ROSANNA	VIA MANZONI, 1 – 20020 COGLIATE (MI)	11,4	321
ROSSOMANDO VINCENZA	VIA ANDRETTI, 12 – 22028 SAN FEDELE INTELVI (CO)	11,4	322
FRUZZA GIACOMO	VIA ALFIERI LOC.GHEZZANO, 10 – 56017 SAN GIULIANO TERME (PI)	11,35	323
SALVINI FILIPPO	VIA ZANELLA, 44/7 – 20133 MILANO (MI)	11,35	324
FRAIETTA LORENZO	VIA BOLIVIA, 15 – 20037 PADERNO DUGNANO (MI)	11,3	325
RUGGERI LAURA	VIA TERZAGO, 11 – 25080 MUSCOLINE (BS)	11,3	326
PRINA-CERAI LAURA MARIA	VIA ANFOSSI, 19 – 20135 MILANO (MI)	11,3	327
DI BERARDINO CRISTINA	VIA BEATO ANGELICO, 25 – 20133 MILANO (MI)	11,3	328
CIULLI LAURA	VIA SPLUGA, 28 – 23020 DUBINO (SO)	11,1	329
ZANOTTI PAOLA	VIA GUINDANI, 22 – 26100 CREMONA (CR)	11,1	330
PEPE PIETRO	VIA UGO PESCI, 10 – 00159 ROMA (RM)	11,1	331
MORANDI BEATRICE	VIA GUFFANTI, 9 – 22070 BULGAROGROSSO (CO)	11,1	332
ESPOSITO GIUSEPPE	VIA BELLENTANI, 60 – 43041 BEDONIA (PR)	11	333
PERRI MARIA MELINDA	VIA DEI LAVORATORI, 22 – 20094 CORSICO (MI)	10,95	334
COSTATO CLAUDIA	VIA FIERAMOSCA, 9 – 20052 MONZA (MI)	10,9	335
LASCARI CLAUDIA	VIALE P.TOSELLI, 68 – 20025 LEGNANO (MI)	10,9	336

Cognome nome	Indirizzo di residenza	Punti	Posiz. grad.
FABIETTI PAOLA	VIA APPIANI, 13-a - 20030 SENAGO (MI)	10,9	337
VINO LIDIA	VIA ROCCA D'ANFO, 7 - 25128 BRESCIA (BS)	10,9	338
MANINETTI MARIA MADDALENA	VIALE EUROPA, 5 - 26012 CASTELLEONE (CR)	10,8	339
FORENZA NICOLETTA	VIA STATALE, 24/F - 23034 GROSOTTO (SO)	10,8	340
ROVELLI DANIELA	VIA TOGLIATTI, 16/B - 15057 TORTONA (AL)	10,7	341
MARADEI ANNA MARIA ENZA	VIA DALMAZIA, 10/C - 20138 MILANO (MI)	10,7	342
SALA EMANUELA SERENELLA	VIA SARDEGNA, 16/A - 20031 CESANO MADERNO (MI)	10,7	343
MIOTTI BARBARA VALENTINA	VIA SULMONA, 23 - 20129 MILANO (MI)	10,6	344
COLOMBO ANGELO	VIA CIMAROSA, 3 - 20030 SEVESO (MI)	10,5	345
RIVA MARIA CRISTINA	VIA GARIBALDI, 26/B - 20030 BARLASSINA (MI)	10,5	346
LIPPI PAOLA	VIA GENERALE MARIENTI, 3 - 24030 MOZZO (BG)	10,4	347
D'AMICO GEMMA ROSA ANTONIETTA	VIA TEN.A.GENOVESE, 40 - 98051 BARCELLONA (ME)	10,3	348
SARACINO ANGELA	VIALE STELVIO, 64 - 23017 MORBEGNO (SO)	10,3	349
BARZAGHI ANNA	VIA E.FILIBERTO, 4 - 20052 MONZA (MI)	10,3	350
BOE FRANCA	VIA ANCONA, 22 - 25036 PALAZZOLO SULL'OGGIO (BS)	10,3	351
ROTA MARIANGELA	VIA DÈ GESSI, 1 - 40100 BOLOGNA (BO)	10,2	352
MARCHI SILVANA	V.LE MILANO, 60 - 23100 SONDRIO (SO)	10,1	353
DI GANGI GRAZIELLA	VIALE G.PUCCINI, 1482 - 55100 LUCCA (LU)	10,1	354
ACKERMANN SUSANNE	VIA CASSANESE, 41 - 20090 SEGRATE (MI)	10,1	355
ALTAMURA NICOLA	VIA GARIBALDI, 120 - 20092 CINISELLO BALSAMO (MI)	10,1	356
FIERRO CLELIA	VIA C.MASSAIA, 80/F - 15033 CASALE MONFERRATO (AL)	10,1	357
PEROTTI PAOLA	C.SO XXVII MARZO, 29 - 27058 VOGHERA (PV)	10	358
PINZANI RAFFAELLA MARIA	VIA SETTEMBRINI, 56 - 20155 MILANO (MI)	10	359
POGGI LUISA	VIA PIZZO, 27-7 - 20086 MOTTA VISCONTI (MI)	9,9	360
DELL'ORTO MARIA GRAZIA	VIA ROBOLOTTI, 11 - 20031 CESANO MADERNO (MI)	9,9	361
GOMIERO CLAUDIA	VICOLO FROSIO RONCALLI, 12 - 24060 CASTELLI CALEPIO (BG)	9,9	362
STRIGAZZI CAROLINA ERINA	VIA MATTEOTTI, 30 - 20082 BINASCO (MI)	9,9	363
BERARDI CARLA	LARGO ROVEDINE, 8 - 20090 OPERA (MI)	9,9	364
ROSATI CRISTINA	GIRO ESTERNO, 13 - 71010 CAGNANO VARANO (FG)	9,9	365
MACELLARO PATRIZIA	VIA CARLO GOLDONI, 19 - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)	9,8	366
TONELLI PIERA MARIA	VIA DE PONTI, 8 - 20092 CINISELLO BALSAMO (MI)	9,8	367
INTERMITE ROSACARLA	VIA PADRE LUIGI SAMPIETRO, 84 - 21047 SARONNO (VA)	9,8	368
VISCONTI SALVATORE	VIA A. SCORDATO, 3 - 90011 BAGHERIA (PA)	9,8	369
VARRIALE ANNA	PIAZZA VITTORIA, 6 - 26859 VALERA FRATTA (LO)	9,6	370
TURCONI ALESSANDRA	VIA IPPODROMO, 105 - 20125 MILANO (MI)	9,6	371
TIMPANO SILVIANA	VIA LAMARMORA, 318 - 25124 BRESCIA (BS)	9,6	372
DEL BONO GIAN PIERO	VIA ROTTIGNI, 28 - 24024 GANDINO (BG)	9,4	373
BALLARDINI GIUSEPPINA	VIA VERDI, 27 - 26013 CREMA (CR)	9,3	374
GIRELLI MARIA FEDERICA	VIA PAOLO VI, 1 - 25025 MANERBIO (BS)	9,2	375
MARCHESI FRANCESCA	VIA DEZZA, 45 - 20144 MILANO (MI)	9,2	376
MANGIAROTTI PAOLA	VIA MARTINENGO CESARESCO, 68 - 25100 BRESCIA (BS)	9,2	377
RONCAGLIOLO MASSIMO	VIA VESUVIO, 7/4 - 16131 GENOVA (GE)	9,15	378
LUONGO ANTONIETTA	VIA ALFIERI, 156 - 21028 TRAVEDONA-MONATE (VA)	9,1	379
GHAJARBAIGI MEHRDAD	VIA GALLETTI, 59 - 28845 DOMODOSSOLA (VB)	9,1	380
GIACALONE TOMMASO	VIA A.DIAZ, 48 - 91025 MARSALA (TP)	9,05	381
TAIBI ROSA MARIA	VIA S.LORENZO, 21 - 92100 AGRIGENTO (AG)	9	382
SECCO ELENA	VIA MONTECATINI, 14 - 20144 MILANO (MI)	8,9	383
BRICALI DORELLA	VIA FILIPPO MEDA, 24/26 - 20020 LAINATE (MI)	8,9	384
AGOSTINI GISELLA	VIA XX SETTEMBRE, 22 - 20044 BERNAREGGIO (MI)	8,9	385
GAGGERO MONICA	VIA MANZONI, 10 - 28037 DOMODOSSOLA (VB)	8,8	386
FRINO MICHELINA	VIA FILANGIERI, 12 - 50100 FIRENZE (FI)	8,8	387
NESPOLI FLAVIA	VIA GALILEI, 1 - 20046 BIASSONO (MI)	8,75	388
TOSCANO VINCENZO	VIA RIMEMBRANZE, 46 - 89013 GIOIA TAURO (RC)	8,75	389
MARZANO MARIA TERESA	VIA TOFFETTI, 128/3 - 20139 MILANO (MI)	8,7	390
FIZ ANTONELLA	VIA BIANCAMANO, 14 - 20052 MONZA (MI)	8,7	391
BONTEMPELLI ANNA MARIA	VIA LEONARDO DA VINCI, 1/A - 35037 TEOLO (PD)	8,6	392
PENNACCHIO MARTA	VIA CAVOUR, 5 - 25030 ADRO (BS)	8,5	393
RICCI ANTONIO	VIA DON MINZONI, 10 - 27022 CASORATE PRIMO (PV)	8,5	394
CAVALIERE BRUNELLA	VIA CIMAROSA, 20 - 45100 ROVIGO (RO)	8,5	395
SLEAI AFIF	VIALE IPPOCRATE, 156 - 00161 ROMA (RM)	8,4	396
OMAR NAMEQ SUBHI HUSNI	VIA ADDA, 2/A - 23035 SONDALO (SO)	8,4	397
CANTÙ SONIA MARIA	VIA GUARDAZOCCA, 9 - 24047 TREVIGLIO (BG)	8,4	398
CAPROTTI SILVIA	VIA BERETTA, 38 - 20013 MAGENTA (MI)	8,3	399
PRINSTER CHIARA	VIA PONTIDA, 6/A - 20063 CERNUSCO S.NAVIGLIO (MI)	8,3	400

Cognome nome	Indirizzo di residenza	Punti	Posiz. grad.
CASALE FABIA	VIA SMAREGLIA, 24 - 20133 MILANO (MI)	8,3	401
GENOVA GERARDO	VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 43 - 20091 BRESCO (MI)	8,3	402
SCARAVELLI FRANCESCO	VIA RIENZA, 72 - 22100 COMO (CO)	8,3	403
UBERTI ELISABETTA	VILLAGGIO BADIA TRAV.XII, 14 - 25127 BRESCIA (BS)	8,3	404
BERBENNI ALBERTO	VIA SAN BARBARA, 6 - 23032 BORMIO (SO)	8,2	405
TETTONI KATIA CRISTINA	VIA ZADEI, 52 - 25100 BRESCIA (BS)	8,2	406
GIGLIOTTI MARISA	VIA MONTENERO, 28 - 20122 MILANO (MI)	8,2	407
GIANGUALANO ANTONELLA STEFANIA	VIA G.B. DE ROLANDI, 1 - 20156 MILANO (MI)	8,2	408
COGLIARDI ANNA	VIA MENTANA, 91 - 23900 LECCO (LC)	8,2	409
LIOTINO MARIA DONATA	VIA PALERMO, 19 - 70010 SAMMICHELE DI BARI (BA)	8,2	410
LUJANG GHAMIS ANDREW	VILL. SERENO- TRAV.XIV, 180 - 25125 BRESCIA (BS)	8,1	411
BONCOMPAGNI EUGENIO	VIA SECONDO BONACOSSA, 27 - 27020 DORNO (PV)	8,1	412
GULLI SIMONETTA	VIA G.LEOPARDI, 12 - 20100 MILANO (MI)	8,1	413
BOGLIOLO OMBRETTA	VIA ROMA, 42 - 27010 ALBUZZANO (PV)	8,1	414
BATERCHE MOHAMED	VIA ROMA, 11 - 23030 BIANZONE (SO)	8	415
MAZZEI ANNA MARIA	VIA COMASINA, 83 - 20161 MILANO (MI)	8	416
CASTIGLIONI GAIA MARIA	VIALE CALDARA, 10 - 20122 MILANO (MI)	7,9	417
DI FRANCESCO LAURA	VIALE PIAVE, 14 - 20129 MILANO (MI)	7,9	418
GIRALDI EUGENIA	C.SO CAIROLI, 54 - 27100 PAVIA (PV)	7,8	419
CORNA ANGELA	VIA FABIO FILZI, 6 - 25100 BRESCIA (BS)	7,8	420
STRINGA MADDALENA	VIA A.DE GASPERI, 202/8 - 16166 GENOVA (GE)	7,7	421
PRANDI ELENA	VIA F.LLI BANDIERA, 4 - 25122 BRESCIA (BS)	7,7	422
BOSCHETTI MARZIA	VIA UGO FOSCOLO, 16 - 20087 ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI)	7,6	423
VALDAMBRINI VALERIA	VIA CRISPI, 152 - 21100 VARESE (VA)	7,6	424
RIVA SILVIA ANGELA	VIA REZIA, 4 - 20141 MILANO (MI)	7,6	425
MENEGHEL MARTA EUGENIA	VIA ZARA, 40 - 20030 SEVESO (MI)	7,6	426
CACCIA GIOVANNA	VIA RUGABELLA, 3 - 20022 CASTANO PRIMO (MI)	7,6	427
ALIBRANDI AMALIA ANNA MARIA	VIA DANTE, 8 - 27010 BORGARELLO (PV)	7,5	428
BUSATO LAURA	VIA PAGLIANO, 1 - 20149 MILANO (MI)	7,5	429
BOZZATO NADIA	VIA F.P.VILLA, 24 - 20050 TRIUGGIO (MI)	7,5	430
TODESCHINI MICHELA	VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 12 - 23817 MOGGIO (LC)	7,4	431
BORSELLINO ALESSANDRO	VIA NOVARA, 31 - 20100 MILANO (MI)	7,3	432
CAPULA ANTONIA	VIA MARSIGLIA, 34 - 07100 SASSARI (SS)	7,2	433
PELLEGRINI NICOLETTA	VIA PIZZO TRE SIGNORI, 15 - 24068 SERIATE (BG)	7,1	434
PIACENTINI ELENA	VIA GRAMSCI, 4 - 20090 BUCCINASCO (MI)	7,1	435
LUPORINI LUCA	VIA DEL BORGO, 6/B - 55049 VIAREGGIO (LU)	7	436
ASTUTO GIUSEPPINA	VIA REALE, 50 - 92020 CASTROFILIPPO (AG)	7	437
BRIUGLIA SILVANA	VIA PLACIDA, 65 - 98100 MESSINA (ME)	6,9	438
SCOTT ANNAMARIA	VIA SAVONA, 69 - 20144 MILANO (MI)	6,8	439
VILLA GIOVANNA	CORSO ANDREA PODESTÀ, 10/B - 16128 GENOVA (GE)	6,8	440
INCERTI BARBARA	VIA FRATELLI CERVI, 7 - 20090 SEGRATE (MI)	6,7	441
SCOVENA ELENA	VIA VALLE ANTRONA, 8/B - 20152 MILANO (MI)	6,7	442
BASILE ISABELLA	C.SO INDIPENDENZA, 6 - 20129 MILANO (MI)	6,7	443
CASNAGHI DANIELA	VIA CAGNOLA, 13 - 20020 LAINATE (MI)	6,6	444
GERMANI ROSSELLA	VIA V.FOPPA, 9 - 20100 MILANO (MI)	6,6	445
BASTONI KETTY	VIA DELLA PERGOLA, 17/C - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)	6,6	446
COLOMBINI ANTONELLA	VIA CESARE BATTISTI, 6 - 20050 VERANO BRIANZA (MI)	6,6	447
BASAGLIA ELISA	VIA PIER DELLA FRANCESCA, 2 - 20090 BUCCINASCO (MI)	6,6	448
BOGACKI SUSANNA	VIA BRIANZA, 108 - 22031 ALBAVILLA (CO)	6,5	449
BONICELLI IRENE	VIA SEGHERIA (EX LOC.GAZZA), 137 - 24020 VILLA D'OGNA (BG)	6,5	450
GALLÈ RITA	VIA VICENZA, 10 - 40050 MONTE SAN PIETRO (BO)	6,5	451
PERNICE MARCELLA	VIA FENIL NUOVO MOLINI, 67 - 25017 LONATO (BS)	6,5	452
BOZZOLA MARINA	VIA LABIENA, 93 - 21014 LAVENO-MOMBELLO (VA)	6,4	453
SACCANI BARBARA LETIZIA	VIA SOLFERINO, 53 - 20010 BOFFALORA TICINO (MI)	6,4	454
DICOVICH PATRICIA	VIA GIUSTI, 3 - 33097 SPILIMBERGO (PN)	6,4	455
MACCHI MARTA	VIA GIACINTO GALLINA, 1 - 20129 MILANO (MI)	6,4	456
CORNO GIOVANNA MARIA	VIALE PAPINIANO, 33 - 20100 MILANO (MI)	6,4	457
RAPUZZI SILVIA	VIA CASCINA DEL SOLE, 54 - 20026 NOVATE (MI)	6,3	458
SIGORINI MAURO	VIA NAZIONALE, 7 - 24065 LOVERE (BG)	6,3	459
FELICE GIUSEPPE	VIA IV NOVEMBRE, 11 - 20045 BESANA IN BRIANZA (MI)	6,2	460
CAPUTO NICOLA ROBERTO	VIA ARDIGO', 14 - 46100 MANTOVA (MN)	6,2	461
SOLAZZI ANGELA	VIA GRAMSCI, 29 - 46011 ACQUANEGRÀ SUL CHIESE (MN)	6,2	462
PIPPIA ANTONELLO	VIA P.L. NERVI, 15 - 07046 PORTO TORRES (SS)	6,2	463
TRIPODI MELANIA	VIA BRALLO, 8 - 27100 PAVIA (PV)	6,1	464

Cognome nome	Indirizzo di residenza	Punti	Posiz. grad.
SPICA RUSSOTTO VALERIA	VIA PASUBIO, 19 - 21100 VARESE (VA)	6,1	465
MENNI FRANCESCA MARIA	VIA C.HAJECH, 13 - 20135 MILANO (MI)	6,1	466
ESPOSTO GRAZIA	VIA LORENTEGGIO, 51 - 20100 MILANO (MI)	6	467
MOSCATELLI DANIELA	VIA NEGRINI, 8 - 22072 CERMENATE (CO)	6	468
SCARAZATTI MIRELLA	VIA C, VITTADINI, 5/A - 20100 MILANO (MI)	6	469
MARIDATI CORRADO AMILCARE	VIA DEL VECCHIETTA, 142 - 53100 SIENA (SI)	5,9	470
MARETTI MARIA ANNA	VIA P. MASCAGNI, 112/2 - 21028 TRAVEDONA-MONATE (VA)	5,9	471
PRANDI CRISTINA	VIA BRUSNENGO, 6 - 13040 ROVASENDA (VC)	5,9	472
VISCARDI MATTEO	VIA S.TOMMASO D'AQUINO, 5 - 20065 INZAGO (MI)	5,9	473
PONTRELLI GIOVANNA	VIA TRIGGIANO, 42 - 70010 CAPURSO (BA)	5,9	474
BOSETTI MONICA	VIA POMARO, 7 - 25064 GUSSAGO (BS)	5,8	475
SALA CONCETTA	VIA CAVALERI MAGAZZENI, 40 - 92100 AGRIGENTO (AG)	5,7	476
RONZONI SIMONA	VIA CACCIATORI DELLE ALPI, 108 - 20030 SEVESO (MI)	5,6	477
VERZERI UMBERTA	VIA MANGILI, 27 - 24100 BERGAMO (BG)	5,6	478
TUTTOLOMONDO GIUSEPPE	VIA MATTEO CIMARRA, 18 - 92100 AGRIGENTO (AG)	5,6	479
ROSCO ALESSANDRO	VIA SALVATORE PIANELL, 47 - 20125 MILANO (MI)	5,45	480
RECIPUTO AGRIPPINO	VIA XXIV MAGGIO, 1 - 20099 SESTO S.GIOVANNI (MI)	5,4	481
GARINI PAOLA	CORSO GENOVA, 2/B - 27029 VIGEVANO (PV)	5,4	482
CASCIATI MARIA CRISTINA	VIA DON LUIGI STURZO, 32 - 20091 BRESSO (MI)	5,4	483
MOSTACCIO LUIGIA	VIA GEROBINO PILLI, 86/B - 98100 MESSINA (ME)	5,3	484
MASSIMINI ALESSANDRA MARIA	VIA BONNET, 3 - 20100 MILANO (MI)	5,3	485
SGARAMELLA PAOLA	VIA BALZARETTI, 28 - 20100 MILANO (MI)	5,3	486
ZOJA ALEXA	SETTIMA STRADA, 24 - 20090 SEGRATE (MI)	5,2	487
MARENZI KAREN SABRINA	RES.SORGENTE, 141 - 20089 BASIGLIO (MI)	5,2	488
PESARE GENEROSA RITA	VIA ARDIGO', 14 - 46100 MANTOVA (MN)	5,2	489
MARCHESI ALESSANDRA	VIALE GOLGI, 80/B - 27100 PAVIA (PV)	5,2	490
CARRARA PAOLO	VIA IV NOVEMBRE, 4 - 46013 CANNETO SULL'OGGIO (MN)	5,2	491
RAMACCIONI VALERIA MARIA TERESA	VIA ISONZO, 20/A - 23819 ROBBIALE (LC)	5,1	492
FERRARI FABIANA	VIA LAZZARETTO, 1 - 25021 BAGNOLO MELLA (BS)	5,1	493
SCOTESE IMMACOLATA	VIA TAVOLIELLO, 9 - 84025 EBOLI (SA)	5,1	494
PANISI CRISTINA	VIALE LUNIGIANA, 41 - 20100 MILANO (MI)	5,1	495
MASCHERONI CINZIA ANGELA	VIA DEL CANTALUPO, 13/B - 20052 MONZA (MI)	5	496
PAPALE VALERIA	VIA EMANUELI, 15/A - 26013 CREMA (CR)	5	497
SIGNORINI ELISABETTA LUISA	VIA G.B.MORGAGNI, 32 - 20100 MILANO (MI)	5	498
RIVA LUCA	VIA ISONZO, 20/A - 23819 ROBBIALE (LC)	4,9	499
BEDUSCHI LAURA	VIA RISONDO, 60 - 27100 PAVIA (PV)	4,9	500
FAROCI MARIA CHIARA	VIA TUDORI, 24 - 23036 TEGLIO (SO)	4,9	501
BARBATO ANNA	BETTOLINO- VIA LATTEA, 3 - 20060 MEDIGLIA (MI)	4,9	502
PUSCEDDU MICHELE	VIA ORIENTE, 27 - 09048 SINNAI (CA)	4,9	503
SANGALETTI GIANNI	VIA GOLDONI, 14 - 24040 ARCENE (BG)	4,85	504
PEPE MARIA ELEONORA	VIA VITTORIO EMANUELE II, 45 - 22060 CABIATE (CO)	4,8	505
ANAGNOSTI JUNA	VIA RENZO E LUCIA, 9 - 20100 MILANO (MI)	4,8	506
LAFFRANCHI MARIAGRAZIA	VIA ALDO CARPI, 36 - 25080 MAZZANO (BS)	4,8	507
D'ANGELO EMANUELA STEFANIA	VIA AMPERE, 112 - 20100 MILANO (MI)	4,8	508
COMINOTTI ANNAMARIA	VIA CROCETTA, 16 - 25020 PRALBOINO (BS)	4,7	509
CAMBIAGHI ELENA CRISTINA	VIA DE ZORZI, 32 - 20099 SESTO S.GIOVANNI (MI)	4,7	510
DILILLO DARIO	VIA TRECCANI DEGLI ALFIERI, 10 - 20100 MILANO (MI)	4,7	511
TELLARINI MARGHERITA	VIA GALILEI, 14 - 48017 CONSELICE (RA)	4,6	512
LEVI ROBERTA	VIA RAMAZZINI, 1 - 20100 MILANO (MI)	4,6	513
NIKOONEJAD HASSAN	VIALE C.GOLGI, 33 - 27100 PAVIA (PV)	4,5	514
TOMASINI LUCIA ORNELLA	VIA TOMASO GROSSI, 36 - 22100 COMO (CO)	4,4	515
DONI DANIELA	VIA C.FERRARI, 60 - 20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI)	4,2	516
MOHIDDIN SAMIR	VIA MONTEGRAPPA, 14 - 25021 BAGNOLO MELLA (BS)	4	517
HOURLANI MUHAMAD ISAM	VIA V ALPINI, 5 - 23017 MORBEGNO (SO)	4	518
LESPERANCE YVES	VIA A. ALESSI, 5 - 90128 PALERMO (PA)	4	519
MESSA CECILIA	VIALE BORNATA, II/B. - 25123 BRESCIA (BS)	4	520
EL ADEM CHARBEL GEORGES	VIALE GRAN SASSO, 5 - 20100 MILANO (MI)	4	521
ROMANO GIOVANNA	VIA ORLANDO, 12 - 20100 MILANO (MI)	4	522
GENTILINI SIMONA	VIA ALLENDE, 4 - 46026 QUISTELLO (MN)	4	523
GALIMBERTI DANIELA	VIA DEL VECCHIETTA, 170 - 53100 SIENA (SI)	4	524
OSSOLA EMANUELA	VIA PASQUERA, 15 - 21025 COMERIO (VA)	4	525

E) DECRETI DEI DIRETTORI GENERALI

[BUR20020123]

[3.1.0]

D.D.G. 2 APRILE 2002 - N. 6024

Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro - Depubblicizzazione dell'IPAB Opera Pia Asilo Infantile San Pancrazio, con sede nel comune di Palazzolo sull'Oglio (BS), in applicazione delle ll.rr. 21 e 22/1990 e succ. mod., e contestuale riconoscimento all'ente della personalità giuridica di diritto privato

**IL DIRETTORE GENERALE DELLA FORMAZIONE
ISTRUZIONE E LAVORO**

Omissis

Decreta

- di accogliere la richiesta di depubblicazione e di contestuale riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato avanzata dall'I.P.A.B. Opera Pia Asilo Infantile San Pancrazio, avente sede legale nel comune di Palazzolo sull'Oglio (BS), via G.B. Vezzoli, 17 - San Pancrazio;

- di dichiarare che l'istituzione medesima, eretta in ente morale con regio decreto 25 ottobre 1938 e già in possesso di personalità giuridica di diritto pubblico in qualità di I.P.A.B., è depubblicizzata e, nel contempo, riconosciuta ad ogni effetto quale ente con personalità giuridica di diritto privato;

- di disporre la comunicazione del presente atto alla Camera di Commercio territorialmente competente ai fini dell'iscrizione dell'ente nel registro regionale delle persone giuridiche private istituito, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 361/2000, con regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 2;

- di dare atto che, in conseguenza della mutata natura della personalità giuridica dell'ente:

a) la predetta istituzione non è più sottoposta alla normativa in vigore riguardante le II.P.P.A.B., ma è assoggettata al regime giuridico degli enti privati riconosciuti;

b) l'istituzione medesima continua ad essere retta ed amministrata secondo le norme del proprio statuto, approvato con d.p.g.r. n. 9232 del 14 luglio 1983, che permane in vigore per le parti non incompatibili con il nuovo regime normativo;

c) a far data dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia decorre il termine di novanta giorni previsto dall'art. 4, comma 2, del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, per l'esercizio del diritto di opzione, da parte del personale dell'istituzione già in servizio, al mantenimento dell'iscrizione all'I.N.P.D.A.P.;

- di disporre, infine, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (ai sensi dell'art. 3 comma 4, e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 2, della l.r. 21/1990, come modificata dall'art. 4 della l.r. 1/1998), nonché la comunicazione dell'atto stesso all'istituzione interessata, al comune sede legale della medesima, dell'A.S.L. territorialmente competente, nonché agli enti previdenziali interessati.

Il direttore generale: Renzo Ruffini

[BUR20020124]

[3.1.0]

D.D.G. 2 APRILE 2002 - N. 6025

Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro - Depubblicizzazione dell'IPAB Asilo Infantile «Felice Balzarini» con sede nel comune di Chiesa in Valmalenco (SO), in applicazione delle ll.rr. 21 e 22/1990 e succ. modd., e contestuale riconoscimento all'ente della personalità giuridica di diritto privato

**IL DIRETTORE GENERALE DELLA FORMAZIONE
ISTRUZIONE E LAVORO**

Omissis

Decreta

- di accogliere la richiesta di depubblicazione e di contestuale riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato avanzata dall'I.P.A.B. Asilo Infantile «Felice Balzarini», avente sede legale nel comune di Chiesa in Valmalenco (SO), via Squadrani, 10;

- di dichiarare che l'istituzione medesima, eretta in ente morale con d.P.R. 30 gennaio 1956 e già in possesso di personalità giuridica di diritto pubblico in qualità di I.P.A.B., è depubblicizzata e, nel contempo, riconosciuta ad ogni effetto quale ente con personalità giuridica di diritto privato;

- di disporre la comunicazione del presente atto alla Came-

ra di Commercio territorialmente competente ai fini dell'iscrizione dell'ente nel registro regionale delle persone giuridiche private istituito, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 361/2000, con regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 2;

- di dare atto che, in conseguenza della mutata natura della personalità giuridica dell'ente:

a) la predetta istituzione non è più sottoposta alla normativa in vigore riguardante le II.P.P.A.B., ma è assoggettata al regime giuridico degli enti privati riconosciuti;

b) l'istituzione medesima continua ad essere retta ed amministrata secondo le norme del proprio statuto, approvato con decreto del direttore generale formazioni, istruzione e lavoro della regione Lombardia n. 31454 del 17 dicembre 2001, che permane in vigore per le parti non incompatibili con il nuovo regime normativo;

c) a far data dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia decorre il termine di novanta giorni previsto dall'art. 4, comma 2, del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, per l'esercizio del diritto di opzione, da parte del personale dell'istituzione già in servizio, al mantenimento dell'iscrizione all'I.N.P.D.A.P.;

- di disporre, infine, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (ai sensi dell'art. 3 comma 4, e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 2, della l.r. 21/1990, come modificata dall'art. 4 della l.r. 1/1998), nonché la comunicazione dell'atto stesso all'istituzione interessata, al comune sede legale della medesima, dell'A.S.L. territorialmente competente, nonché agli enti previdenziali interessati.

Il direttore generale: Renzo Ruffini

[BUR20020125]

[3.1.0]

D.D.G. 2 APRILE 2002 - N. 6026

Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro - Depubblicizzazione dell'IPAB Asilo Infantile «Marco Pedrali» con sede nel comune di Castrezzone di Muscoline (BS), in applicazione delle ll.rr. 21 e 22/1990 e succ. modd., e contestuale riconoscimento all'ente della personalità giuridica di diritto privato

**IL DIRETTORE GENERALE DELLA FORMAZIONE
ISTRUZIONE E LAVORO**

Omissis

Decreta

- di accogliere la richiesta di depubblicazione e di contestuale riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato avanzata dall'I.P.A.B. Asilo Infantile «Marco Pedrali», avente sede legale nel comune di Castrezzone di Muscoline, via Capo di sotto n. 5;

- di dichiarare che l'istituzione medesima, eretta in ente morale con regio decreto del 20 dicembre 1925 e già in possesso di personalità giuridica di diritto pubblico in qualità di I.P.A.B., è depubblicizzata e, nel contempo, riconosciuta ad ogni effetto quale ente con personalità giuridica di diritto privato;

- di disporre la comunicazione del presente atto alla Camera di Commercio territorialmente competente ai fini dell'iscrizione dell'ente nel registro regionale delle persone giuridiche private istituito, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 361/2000, con regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 2;

- di dare atto che, in conseguenza della mutata natura della personalità giuridica dell'ente:

a) la predetta istituzione non è più sottoposta alla normativa in vigore riguardante le II.P.P.A.B., ma è assoggettata al regime giuridico degli enti privati riconosciuti;

b) l'istituzione medesima continua ad essere retta ed amministrata secondo le norme del proprio statuto, approvato con d.p.g.r. n. 3245 del 19 febbraio 1988, che permane in vigore per le parti non incompatibili con il nuovo regime normativo;

c) a far data dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia decorre il termine di novanta giorni previsto dall'art. 4, comma 2, del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, per l'esercizio del diritto di opzione, da parte del personale dell'istituzione già in servizio, al mantenimento dell'iscrizione all'I.N.P.D.A.P.;

- di disporre, infine, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (ai sensi dell'art.

3 comma 4, e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 2, della l.r. 21/1990, come modificata dall'art. 4 della l.r. 1/1998), nonché la comunicazione dell'atto stesso all'istituzione interessata, al comune sede legale della medesima, dell'A.S.L. territorialmente competente, nonché agli enti previdenziali interessati.

Il direttore generale: Renzo Ruffini

[BUR20020126]

[3.2.0]

D.D.G. 2 APRILE 2002 - N. 6027

Direzione Generale Sanità - Istituzione di una «Banca di emocomponenti di gruppi rari», Centro di Riferimento della Regione Lombardia, presso il Servizio di Immunematologia e Medicina Trasfusionale dell'IRCCS Ospedale Maggiore di Milano

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il comma 2 dell'art. 8 della legge 4 maggio 1990 n. 107 «Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano e ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati» che prevede tra l'altro che i Centri regionali di coordinamento e compensazione abbiano tra i loro compiti quello di «conservare una banca di emocomponenti congelati appartenenti a donatori di gruppi rari o non frequenti, in collegamento con l'Istituto Superiore di Sanità»;

Visto il comma 1 dell'art. 8 della l.r. 28 marzo 2000 n. 20 «IV Piano Regionale Sangue e Plasma della Regione Lombardia per gli anni 1999/2001 (PRSP 1999/2001) e integrazione all'articolo 2 della legge regionale 18 maggio 1990, n. 61» che attribuisce al Centro Regionale Emoderivati la funzione di Centro Regionale di Coordinamento e Compensazione (C.R.C.C.);

Visto, inoltre, il comma 3 dell'art. 5 della citata l.r. che prevede che la Direzione Generale Sanità, indica, sentita la Commissione Tecnico Scientifica di cui all'art. 7 della medesima l.r., i Centri di riferimento per le attività specialistiche inerenti la materia trasfusionale ed ematologica presso i Dipartimenti di Medicina Trasfusionale ed Ematologia (D.M.T.E.) e i Servizi di Immunematologia e Medicina Trasfusionale (S.I.M.T.);

Considerato che la citata Commissione Tecnico Scientifica nella riunione del 27 febbraio 2001,

- ha ritenuto utile che in Regione Lombardia sia istituito un Centro di Riferimento «Banca di emocomponenti di gruppi rari»;

- ha costituito un Gruppo di Lavoro per definirne i requisiti minimi organizzativi;

- ha preso atto che il Centro Regionale Emoderivati con propria deliberazione del 19 dicembre 2000 ha individuato «presso il Centro Trasfusionale e di Immunologia dei Trapianti dell'IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico di Milano» la «Banca Regionale di sangue congelato di gruppo raro del C.R.C.C. della Regione Lombardia»;

Preso atto che la Commissione Tecnico Scientifica nella seduta del 28 novembre 2001 ha approvato i requisiti minimi organizzativi specifici proposti dall'apposito Gruppo di Lavoro, riportati nell'allegato 1 parte integrante del presente provvedimento;

Considerato, inoltre, che nella stessa seduta la Commissione Tecnico Scientifica ha riconosciuto che nel progetto presentato dal Centro Trasfusionale e di Immunologia dei Trapianti dell'IRCCS Ospedale Maggiore di Milano sono soddisfatti i requisiti minimi organizzativi di cui all'allegato 1 del presente provvedimento;

Ritenuto, quindi, di istituire una «Banca di emocomponenti di gruppi rari», Centro di riferimento della Regione Lombardia presso il Servizio di Immunematologia e Medicina Trasfusionale dell'IRCCS Ospedale Maggiore di Milano;

Ritenuto di rimandare a successivi provvedimenti la definizione degli aspetti economici riguardanti il funzionamento della Banca e le modalità di accesso da parte delle strutture trasfusionali lombarde ai servizi offerti;

Stabilito di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Sanità;

Visto l'art. 17 della l.r. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni, che individua le competenze dei Direttori Generali;

Vista la d.g.r. n. 7/4 del 24 maggio 2000 avente ad oggetto «Avvio della settima legislatura. Costituzione delle Direzioni Generali e nomina dei Direttori Generali» e successive modifiche;

Per le motivazioni indicate in premessa:

Decreta

Art. 1 - Di approvare i requisiti minimi organizzativi specifici per la costituzione di Banche di emocomponenti di gruppi rari, proposti dall'apposito Gruppo di Lavoro della Commissione Tecnico Scientifica di cui alla l.r. 20/2000, riportati nell'allegato 1 parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2 - Di istituire una «Banca di emocomponenti di gruppi rari», Centro di riferimento della Regione Lombardia presso il Servizio di Immunematologia e Medicina Trasfusionale dell'IRCCS Ospedale Maggiore di Milano.

Art. 3 - Di rimandare a successivi provvedimenti la definizione degli aspetti economici riguardanti il funzionamento della Banca e le modalità di accesso da parte delle strutture trasfusionali lombarde ai servizi offerti.

Art. 4 - Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Sanità.

Renato Botti

ALLEGATO

BANCA DI EMOCOMPONENTI DI GRUPPI RARI

Requisiti organizzativi specifici minimi

1. La Banca deve avere sede in una struttura trasfusionale sede di uno dei Dipartimenti di Medicina Trasfusionale e di Ematologia (D.M.T.E.) della Regione Lombardia
2. Il numero di donatori periodici che afferiscono annualmente alla struttura trasfusionale deve essere superiore o uguale a 10.000
3. La struttura trasfusionale deve essere collocata in una zona della Regione che consenta facili collegamenti con le altre strutture sanitarie regionali
4. La struttura trasfusionale deve essere certificata secondo lo standard ISO 9000 o successivi aggiornamenti
5. L'attività di medicina trasfusionale deve essere garantita con la presenza degli operatori 24 al giorno per tutti i giorni della settimana
6. Deve essere presente personale laureato e tecnico qualificato per la soluzione di casi complessi di immunematologia (secondo lo standard ISO9000 o successivi aggiornamenti)
7. Deve essere presente personale laureato e tecnico qualificato per lo scongelamento di unità a fenotipo raro (secondo lo standard ISO9000 o successivi aggiornamenti)
8. La struttura trasfusionale deve possedere un sistema di gestione informatizzato, del quale sia stato individuato un referente responsabile delle procedure di raccolta e verifica della qualità dei dati; il sistema informativo deve riguardare in particolare:
 - l'inventario informatizzato delle unità con assetto antigenico comune e raro, allo stato liquido e congelato
 - l'archivio dei dati dei donatori a fenotipo raro e tipizzati, per la gestione separata delle convocazioni e delle unità prelevate
 - la gestione degli allarmi delle apparecchiature pertinenti
9. Il sistema di gestione informatizzato deve essere interfacciabile con i sistemi informativi degli altri D.M.T.E. regionali e deve essere collegabile alla rete regionale dei donatori tipizzati
10. La struttura trasfusionale deve possedere un sistema di contabilità analitica dei costi che consenta:
 - la determinazione dei costi globali dell'unità operativa
 - la determinazione dei costi delle unità di sangue fornite
 - la determinazione dei costi delle prestazioni di immunematologia
 - la produzione di consuntivi di gestione semestrali e annuali
11. Deve esistere un'area criobiologica conforme alla normativa vigente in materia, dotata di spazi freddi adeguati e congelatori di riserva per consentire, in caso di guasti, il rapido spostamento delle unità stesse
12. Deve esistere un sistema centralizzato di monitoraggio

degli allarmi per poter effettuare il controllo continuo, anche a distanza remota, delle condizioni di conservazione delle unità

13. Deve esistere un sistema su base continua di congelamento delle unità per le emergenze e delle unità di sangue raro, intese come unità di sangue prelevato a donatore raro e a paziente immunizzato con assetto antigenico raro

14. Deve essere disponibile un sistema di lavaggio automatico delle unità scongelate

15. Deve essere documentata la procedura per il trasporto delle unità e devono essere disponibili sistemi elettronici di rilevazione della temperatura per garantire il monitoraggio delle condizioni di conservazione delle unità durante il trasporto

16. Devono essere erogate prestazioni di laboratorio specialistiche secondo quanto previsto per la sottobranchia di immunematologia di cui alla d.g.r. 7/3313/2001

17. Devono essere effettuate indagini immunematologiche, con tecniche standardizzate e utilizzate in ambito internazionale, per casi complessi di alloimmunizzazione e autoimmunizzazione eritrocitaria

18. Devono essere tipizzati, su base regolare, i donatori periodici per antigeni eritrocitari dei sistemi antigenici KEL, JK, FY, MNS e per antigeni la cui negatività è di raro riscontro nella popolazione caucasica, utilizzando come riferimento standard internazionali (ad es. American Association of Blood Banks, International Society of Blood Transfusion)

19. Devono essere effettuate tipizzazioni mirate su popolazioni di etnia non caucasica al fine di reperire donatori ad assetto antigenico raro

20. Devono essere disponibili strumenti automatici ad elevata produttività e con scarico automatico dei risultati, che consentano in tempi brevi di effettuare tipizzazioni su un elevato numero di soggetti e per un elevato numero di antigeni

21. Deve esistere un inventario di sieri e antisieri tipizzanti rari e di cellule con assetto antigenico raro, in accordo agli standard internazionali per strutture di riferimento

22. Devono essere state implementate tecniche di biologia molecolare per la caratterizzazione degli antigeni eritrocitari

23. Devono essere documentate procedure, basate su standard internazionali, per la validazione di reagenti, metodi e strumenti di immunematologia

24. Deve essere documentata la partecipazione a programmi internazionali che consentano il reperimento di cellule, sieri e reagenti rari

25. Deve essere documentata la partecipazione a programmi regionali, nazionali o internazionali di valutazione esterna della qualità delle prestazioni (proficiency testing)

26. Deve essere possibile l'accesso a banche o registri internazionali (ad esempio Banca del Consiglio d'Europa situata ad Amsterdam presso il Netherlands Red Cross Blood Transfusion Service, American Rare Donor Program - ARDP dell'AABB, International Panel of rare Blood Donors - IDP, dell'ISBT) per il reperimento di unità ad assetto antigenico raro non reperibile in loco.

[BUR20020127]

[3.1.0]

D.D.U.O. 3 APRILE 2002 - N. 6091

Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale - Depubblicazione dell'I.P.A.B. denominata «Istituto Ospitale Magri», con sede legale in comune di Ugnano (BG) in applicazione delle ll.rr. 27 marzo 1990, nn. 21 e 22. Conseguente riconoscimento alla stessa della personalità giuridica di diritto privato

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
AFFARI ISTITUZIONALI, FAMIGLIA E III SETTORE

Omissis

Decreta

1. di accogliere per le motivazioni richiamate in premessa e sulla base delle risultanze acquisite e contenute nella scheda istruttoria e di valutazione allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto (*omissis*), la richiesta di depubblicazione e di conseguente riconoscimento della personalità giuridica privata avanzata dall'originaria I.P.A.B. denominata «Istituto Ospitale Magri» avente sede legale in comune di Ugnano (BG);

2. di dichiarare che l'istituzione denominata «Istituto Ospitale Magri», avente sede legale in comune di Ugnano (BG), eretta in ente morale con r.d. 2 aprile 1882 e già in possesso di personalità giuridica di diritto pubblico in qualità di Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 6972/1890, è depubblicata ed è nel contempo riconosciuta ad ogni conseguente effetto quale ente morale con personalità giuridica di diritto privato;

3. di dare atto che in dipendenza della mutata natura della propria personalità giuridica ed a far tempo dalla data di avvenuta pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia:

a) la predetta istituzione non è più soggetta alla normativa in vigore riguardante le II.PP.A.B. ma si applica alla stessa ad ogni conseguente effetto, come previsto dall'art. 5 - 2° comma - della l.r. 21/1990, il regime giuridico degli Enti Morali Assinziali privati giuridicamente riconosciuti;

b) l'istituzione medesima continua ad essere retta ed amministrata secondo le norme del proprio Statuto, approvato con d.g.r. 6/3788 del 20 ottobre 1995, che permane in vigore per le parti non esclusivamente riferibili alle II.PP.A.B. e non incompatibili quindi con il nuovo quadro di riferimento normativo;

c) decorre infine il termine di 90 gg., previsto dall'art. 4 - 2° comma - del d.l. 9 ottobre 1989 n. 338 come convertito con legge 7 dicembre 1989 n. 389, per l'esercizio del diritto d'opzione da parte del personale dipendente già in atto al mantenimento del regime pensionistico obbligatorio e del trattamento di fine servizio previsto per il personale dipendente degli EE.LL.;

4. di disporre, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento regionale 2 aprile 2001 n. 2, l'iscrizione della associazione denominata «Istituto Ospitale Magri» nel registro delle persone giuridiche private istituito presso la Camera di Commercio territorialmente competente per territorio in conformità a quanto stabilito nella sopra richiamata d.g.r. n. 3974/2001;

5. di disporre infine per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 3 - 4° comma - e per gli effetti di cui all'art. 5 - 2° comma - della l.r. 21/1990 nonché per la comunicazione dello stesso all'istituzione interessata, all'O.Re.Co. ed all'A.S.L. territorialmente competenti, al comune di sede legale ed agli enti previdenziali di competenza.

Marina Gerini